

**Corso di Laurea Magistrale in Governo,
Amministrazione e Politica**

Cattedra di Teorie e Tecniche del Lobbying

**La posizione delle piccole e medie
imprese italiane in merito al *Data Act* e
l'attività di lobby condotta presso
l'Unione Europea**

Prof. Pier Luigi Petrillo

RELATORE

Prof. Alberto Iozzi

CORRELATORE

Dott. Alberto Rossi

matr. 650452

CANDIDATO

Anno accademico 2022/2023

INDICE

<i>Introduzione</i>	4
<i>Capitolo 1. Il Data Act</i>	9
1.1 Data Act: verso una regolamentazione europea sull'utilizzo corretto dei dati	9
1.2 Europe's Digital Decade, la transizione digitale e le priorità dell'Unione Europea	14
1.3 La Strategia europea per i dati	17
1.4 La regolamentazione europea in materia di dati	20
1.4.1 Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)	20
1.4.2 Data Governance Act	24
1.4.3 Digital Markets Act	26
1.4.4 Digital Services Act.....	29
1.5 Le novità introdotte dal Data Act	32
1.5.1 Obblighi di accessibilità	32
1.5.2 Diritti e doveri degli utenti e del <i>data holder</i>	33
1.5.3 Condivisione con terzi e protezione dei <i>trade secret</i>	35
1.5.4 Compenso per la messa a disposizione dei dati	37
1.5.5 Obbligo di condivisione dei dati B2G	37
1.5.6 <i>Switching</i> tra servizi di trattamento dei dati	39
1.5.7 Interoperabilità e banche dati	41
1.5.8 Implementazione	44
<i>Capitolo 2. Confindustria, le PMI e la digitalizzazione</i>	46
2.1 Confindustria	46
2.2 Confindustria Digitale	47
2.3 La digitalizzazione in Italia	48
2.3.1 Le PMI e la digitalizzazione.....	51
2.3.2 Digital Intensity Index.....	53
2.3.3 PMI e data economy	58
2.4 Le PMI nel Data Act	59
2.5 La posizione di Anitec-Assinform	61
2.6 La posizione di Digital Europe	66
2.7 La posizione di European Digital SME Alliance	72
<i>Capitolo 3: L'azione di lobby condotta da Confindustria per il Data Act</i>	77
3.1 Il lobbying efficace a livello europeo	77
3.2 Il metodo di lobby di Confindustria presso l'UE	81

3.3 Le fasi del lobbying	87
3.3.1 Il monitoraggio legislativo e l' <i>intelligence</i> politica.....	88
3.3.2 La mappatura degli stakeholder istituzionali	89
3.3.3 Lobbying presso la Commissione europea	90
3.3.4 Il <i>position paper</i> e il <i>drafting</i> legislativo.....	94
3.3.5 Lobby e advocacy presso il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione	96
3.3.6 Gli interessi affini e contrapposti	101
3.4 L'associazione ombrello: BusinessEurope, ex UNICE.....	102
3.4.1 La posizione sul Data Act.....	105
3.5 La strategia di Confindustria per il Data Act	108
3.5.1 Le posizioni delle PMI italiane	111
<i>Conclusioni.....</i>	114
<i>Appendice</i>	118
<i>Indice delle figure</i>	138
<i>Bibliografia e sitografia</i>	138

Introduzione

Una caratteristica essenziale della rivoluzione del digitale è la velocità, relazione tra spazio e tempo, e un elemento di rilevanza ricorrente nella ricerca che segue. Il progresso tecnologico ha rimodellato lo spazio nella sua plasticità perché ha consentito di scoprire la materiale consistenza di un nuovo ambiente, non effettivamente fisico, ma ora reale: lo spazio virtuale. La transizione in oggetto ha per giunta istituito nuovi paradigmi valoriali mutando anche la concezione del tempo, in quanto ora esso si presenta compresso, ma fluido. La percezione del tempo ha subito una semplificazione, tuttavia complessa, che trasmette la sensazione di accelerare processi e vite e di sancire una rottura con il passato, interrotto da un rinnovamento che non ha precedenti analoghi nella storia antropologica e che non permette di prevederne il decorso. Reinhart Koselleck, filosofo tedesco studioso della teoria dei concetti storici, poneva in discussione il concetto di «*historia magistra vitae*¹»: l'unicità delle epoche rende piuttosto problematico l'accostamento diretto di eventi diversi e, se tali accostamenti vogliono rivendicare una certa plausibilità ripetibile, devono prendere in considerazione e soppesare attentamente le impostazioni culturali degli eventi che vengono confrontati tra loro². Dunque, da dove trarre moniti dal passato se i modelli sono mutati e l'uomo non ha mai avuto un'esperienza empirica così travolgente di un mezzo, (come potrà essere ad esempio l'intelligenza artificiale), che da oggetto diventa soggetto, ed è capace di subordinare il ruolo dell'uomo stesso? Come sfidare e fronteggiare il futuro che si sta palesando oggi? Il nuovo rapporto tra spazio e tempo oltre a ridefinire la dimensione del reale-virtuale sembra reinterrogare la semantica dei tempi storici³, assemblando elementi frammentari che appartengono al futuro tanto quanto al presente.

Per tale motivazione, il percorso analitico che segue si servirà di un ampio sguardo d'insieme per questionare le interdipendenze tra alcune estensioni (talvolta) controllabili di spazio e tempo: mercato, governance e innovazione.

¹ La storia è maestra di vita

² Cfr. Grethlein J. *Historia magistra vitae in Herodotus and Thucydides? The exemplary use of the past and ancient and modern temporalities*. In: Lianeri A, ed. *The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Pasts*. Cambridge University Press; 2011:247-263

³ Cfr. Koselleck R., *Futuro Passato, Per una semantica dei tempi storici*, CLUEB, s.i.l., 2007

Lo sviluppo continuo di tecnologie innovative che producono ininterrottamente masse immense di dati, ha cambiato per sempre le relazioni tra persone, le abitudini, la produzione industriale, il lavoro, i servizi, i media, l'economia, la politica, rendendo tutto più *smart*. Grazie all'incremento del mercato digitale⁴, i dati ricoprono sempre più un'importanza strategica come veicolo pregno di informazioni personali e commerciali, e dunque anche come valore intrinseco creato inevitabilmente tramite i rapporti tra utenti, imprese e settore pubblico. Ma cosa sono esattamente i dati? Quanto valgono? Come si creano? Chi ne sono i proprietari e chi ne detiene i diritti di utilizzo? Come possono essere utilizzati? Quali sono i limiti e quali i rischi che li coinvolgono?

Nuovi quesiti sorgono inesorabili e pongono i legislatori di fronte a inedite sfide per dare consistenza tangibile alle fattispecie virtuali e per intervenire in un mercato iperconnesso in accelerazione perpetua, che necessita di avere regole e strutture definite per garantire a cittadini e aziende libertà, equità, giustizia, ricchezza, sicurezza e progresso. La Commissione europea ha dunque istituito "Europe Fit For The Digital Age"⁵, il pacchetto di proposte legislative che permetteranno all'Unione Europea di raggiungere l'autonomia strategica e di adeguarsi al progresso di cui la rivoluzione digitale è portatrice. All'interno della Strategia europea per i dati è stato collocato anche il Data Act, il nuovo Regolamento sui Dati pensato per fornire risposte chiare in una *data economy* enorme e con ancora un decisivo potenziale da sfruttare.

La presente tesi di laurea si propone di analizzare le possibili implicazioni sull'industria italiana derivanti dall'applicazione del Regolamento sui Dati, votato definitivamente a novembre 2023 al seguito degli accordi sul testo ottenuti dai "triloghi" che hanno riunito Commissione europea, il Parlamento, e il Consiglio dell'Unione Europea. Per fare ciò sarà utile considerare il ruolo di alcuni portatori di interessi che hanno manifestato preoccupazioni o *endorsement* più o meno attivamente durante il cammino che ha portato poi all'entrata in vigore del Data Act, a gennaio 2024. In particolare, verranno considerate le novità che questa legge comporterà all'economia dei dati europea ed italiana con una specifica attenzione al contestuale lavoro di rappresentanza di interessi condotto da Confindustria per tentare di massimizzare l'impatto positivo a favore del comparto manifatturiero, tutelando anche le specificità delle piccole e medie imprese (PMI).

⁴ Anitec-Assinform nel rapporto annuale stima che il valore dell'incremento sia stato di 2,4 % nel 2022

⁵ Cfr. Commissione europea, Europe Fit For Digital Age, 2020

La condizione delle PMI all'interno del processo di transizione verso la digitalizzazione è spesso difficoltosa per mancanza di una progettazione integrata, di formazione adeguata, risorse, infrastrutture. Gli imprenditori necessitano di far valere la loro voce perché non rimangano indietro, penalizzati in un commercio così dinamico in cui sfruttare le occasioni che il globalizzato ecosistema digitale concede, è imprescindibile.

La tesi verterà soprattutto sulle conseguenze che il Data Act avrà sulle realtà produttive di ristrette dimensioni e sull'azione di *lobbying* che Confindustria e altri attori nazionali ed internazionali analoghi hanno svolto per veicolare le loro posizioni durante il processo legislativo ordinario europeo.

Le lobby (cioè gruppi di pressione che si propongono di influenzare leciteamente le scelte del legislatore per ottenere un vantaggio⁶), che agiscono presso l'Unione Europea, sono determinanti nella società e soprattutto nell'economia, perché comunicano pericoli o esigenze, in continuo mutamento. L'attività di *advocacy* di tali gruppi di persone (fisiche o giuridiche) con interessi affini tra loro (minoranze, settori produttivi, organizzazioni o paesi) è fondamentale per garantire il pluralismo e il corretto funzionamento di una sana democrazia, perché i vertici della governance che recepiscono le istanze a loro presentate possano agire rispettandole. I lobbisti più esperti e gli studiosi di politica o diritto delle assemblee elettive sanno padroneggiare tecniche e strumenti per aumentare il potenziale di riuscita delle campagne comunicative strategiche, adattandole alle peculiarità delle istituzioni o delle persone a cui sono destinate, e servendosi di specifici approcci. Nel corso di questo elaborato si tenterà di prendere spunto da alcune pratiche professionistiche di *lobbying* per rapportarle alla concreta azione che la Delegazione di Confindustria a Bruxelles ha effettivamente compiuto.

La struttura della tesi vede nel Capitolo I un'attenzione al contesto legislativo europeo in rapporto agli obiettivi sul digitale, tra cui il Data Act; il Capitolo II presenta la condizione delle PMI nel cammino di adattamento alla digitalizzazione e come Confindustria agisce in merito; infine, l'attività di rappresentanza degli interessi svolta sul file del Regolamento sui Dati è enucleata nel Capitolo III.

Nel corso della tesi è emerso candidamente come il Data Act fosse necessario e utile, e infatti molti stakeholder si dichiarano soddisfatti, perché è una legge orizzontale che

⁶ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*. Bologna: Il Mulino, 2019

interviene equamente su tutta la catena del valore e su tutti gli attori che ne fanno parte, costituendo un'integrazione ad un settore, prima carente di definizioni puntuali. Confindustria ha agito con un approccio integrato e cooperato, nel rispetto di tecniche di lobby per gli affari europei. Le piccole e medie imprese, al di là delle disposizioni ad hoc del Data Act, per usufruire delle opportunità del digitale e dei dati, devono essere sostenute da progetti di governance che puntino su una formazione di livello, per rendere abili persone e infrastrutture.

Per giungere a tali riflessioni l'ordine logico osservato all'interno dei capitoli sarà il seguente.

Nel Capitolo Primo verrà presentato il Data Act, sarà definito un quadro rispetto ai target imposti dall'Unione Europea nell'ambito della transizione digitale e dell'economia dei dati, saranno riepilogate alcune leggi precedenti in materia di dati e privacy, (tra cui GDPR, DMA e DSA) e brevemente analizzati i punti fondamentali del nuovo Regolamento sui Dati (definizioni, diritti e doveri, obblighi di condivisione dei dati, segreti commerciali, *cloud switching*, interoperabilità).

La pretesa è di delineare sinteticamente il contesto normativo al fine di fornire elementi utili per analizzare poi l'azione di lobby svolta.

Nel Capitolo Secondo sarà considerato com'è organizzato il Sistema Confindustria e come si relaziona verso l'esterno, dal modo di cooperare delle entità associate, al metodo di relazioni istituzionali. In particolare, si tenterà di comprendere in che modo il nuovo Regolamento sui Dati impatterà sulle PMI italiane. Per fare ciò, verrà evidenziata la situazione nel mercato per le imprese medio-piccole, le prospettive per la digitalizzazione, e si affronterà la questione dell'esclusione delle PMI dagli obblighi di condivisione dei dati sanciti dal Data Act.

In seguito, verranno considerati i *position paper* di Anitec-Assinform, Digital Europe, Digital SME Alliance e le relative priorità, convergenze e divergenze.

Il Capitolo Terzo verterà sulla rappresentanza degli interessi economici e sociali, considerando principi di diritto dell'Unione Europea, e sulle strategie scelte dagli *stakeholder* in conformità al processo di approvazione del Data Act.

La prima parte sarà dedicata ad approfondire il metodo per condurre azioni di lobby efficaci a livello europeo dal momento del *back office* al *front office*: le specifiche differenze di approccio rispetto alle diverse istituzioni dell'UE; e dei principi cardine; grazie anche alla testimonianza di lobbisti di notevole abilità.

In seguito, l'analisi sarà focalizzata sulla figura di BusinessEurope, sulle peculiarità dell'organigramma, sul modus operandi di tale confederazione industriale internazionale e sull'importanza del *coalition building*. Più nello specifico verranno considerati alcuni *position paper* relativi al Regolamento sui Dati.

L'ultima parte dell'ultimo capitolo, indagherà la strategia adottata per il Data Act da parte di Confindustria e le posizioni dell'industria italiana e delle PMI, utilizzando il contributo di esperti della materia.

Nelle Conclusioni sarà valutato se l'attività di rappresentanza di Confindustria sia stata decisiva ed effettivamente ben strutturata per il risultato ottenuto in relazione all'approvazione del testo consolidato del Data Act. In secondo luogo, verrà presentato un breve bilancio sulla situazione delle PMI nella *data economy* in generale rispetto all'adeguamento alla digitalizzazione e come le nuove regole ed obiettivi introdotti dal Data Act impatteranno su di esse.

Capitolo 1. Il Data Act

1.1 Data Act: verso una regolamentazione europea sull'utilizzo corretto dei dati

La proposta per il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea su un quadro normativo armonizzato per l'accesso e l'utilizzo corretto dei dati, anche detta Data Act⁷, è stata presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2022. Il Data Act mira a rendere disponibile per l'uso un maggior numero di dati e a stabilire norme su chi può utilizzarli, accedervi e creare valore dalle masse di informazioni, e chiarisce per quali scopi possono essere utilizzati in tutti i settori economici dell'Unione europea (UE).

Per comprendere la portata della rivoluzione digitale non si può prescindere dalla definizione di dato. Come si evince dal Data Act, con "dato" si intende «qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni e qualsiasi relativa compilazione, inclusa la forma del suono, visiva o registrazione audio visiva».⁸

Nel quadro di riforme all'insegna del progresso tecnologico, comprese nel Decennio Digitale dell'Unione Europea⁹, di cui si dirà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo, i dati ricoprono un ruolo chiave. La produzione di dati è incrementata in maniera esorbitante, sia per quantità, sia per dettagli¹⁰, grazie allo sviluppo di internet e del web, e questa massa continua ad aumentare in modo esponenziale¹¹. Infatti, entro il 2025 in Europa è previsto un aumento del 530% del volume globale dei dati, cioè da 33 zettabyte nel 2018 a 175 zettabyte¹².

Nel 2006 il *data scientist* e matematico inglese Clive Humby affermava: «I dati sono come il nuovo petrolio»¹³¹⁴ ponendo l'accento sul fatto che tali agglomerati di informazioni sono una materia prima che deve essere raffinata e il cui valore giace in

⁷ (COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

⁸ Data Act, Art. 2

⁹ Cfr. Commissione europea, Il decennio digitale dell'Europa, 2020

¹⁰ Cfr. Ünver, H Akın. *Computational International Relations What Can Programming, Coding and Internet Research Do for the Discipline?* All Azimuth 8.2, s.i.l.2019 pp. 157–389

¹¹ Cfr. Agata C. Amato Mangiameli, *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*, in "Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy", s.i.l. 1/2019, pp. 107-124

¹² Cfr. Commissione Europea, *Legge sui dati, 2022*

¹³ Szczepanski Marcin, Think Thank Parlamento Europeo, *Is data the new oil? Competition issues in the digital economy*, s.i.l. 2020

¹⁴ Cfr. Suarez-Davis, *Data isn't "the new oil" - is way more valuable than that.*, The Drum, s.i.l. 2022

potenza, in quanto nel loro stato grezzo i dati non sono utili. La quarta rivoluzione industriale¹⁵ basata sulla digitalizzazione delle imprese (*Industry 4.0*¹⁶), poggia anche su queste premesse, utili per contribuire alla decentralizzazione dei processi produttivi¹⁷.

Al fine di cogliere le opportunità dell'economia *data-driven* (trainata dai dati) le aziende hanno cominciato a sfruttare i *big data*¹⁸ e, di conseguenza, appare incombente la necessità di riconoscere questi asset, regolamentare e dare un valore ai dati, fornire definizioni adeguate e identificare le figure che se ne servono, per favorire sicurezza, giustizia e ricchezza condivisa. La Commissione europea ha recepito questa necessità e ha delineato, all'interno del già citato Decennio Digitale, una Strategia Europea in materia di dati¹⁹, di cui si dirà brevemente nel paragrafo 1.2.

Tramite i Regolamenti europei in materia di *data economy* precedenti al Data Act, l'obiettivo era affrontare gli squilibri causati dal potere di mercato dei *gatekeeper* ("piattaforme custodi"), promuovere relazioni di fiducia negli scambi di dati, definire strutture e processi, valorizzare il potenziale socioeconomico dei dati come materia prima per l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI o pmi).

Il traguardo posto tramite l'istituzione del più recente tassello della Strategia europea sui dati, e cioè il Data Act, incentiva a garantire equità nella ripartizione del valore creato dall'uso dei dati tra gli attori dell'economia digitale²⁰. Si prevede che le nuove norme creeranno 270 miliardi di euro di PIL²¹ in più per gli Stati membri dell'UE entro il 2028 ponendo rimedio ai problemi giuridici, economici e tecnici che causano un sottoutilizzo dei dati; infatti, si calcola che l'80% dei dati industriali siano inutilizzati.²²

Imprese grandi e piccole, utenti e piattaforme generano dati utilizzando prodotti e servizi. L'intento del legislatore tramite la Legge sui Dati²³ è di permettere agli attori della data economy di beneficiare di prezzi più bassi e di nuove opportunità e di utilizzare servizi basati sull'accesso ai dati e un migliore accesso ai dati raccolti o prodotti da un

¹⁵ Cfr. Banti A. M., Lazzeroni M., *La quarta rivoluzione industriale tra opportunità e disuguaglianze*, FrancoAngeli, Milano, 2022

¹⁶ Cfr. Sahal, Radhya, John G. Breslin, and Muhammad Intizar Ali. *Big Data and Stream Processing Platforms for Industry 4.0 Requirements Mapping for a Predictive Maintenance Use Case*. *Journal of manufacturing systems* 54, s.i.l., 2020, pp: 138–151

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ Cfr. Commissione Europea, una strategia per i dati, 2019

²⁰ Cfr. Panetta R, Tiani V. *La rivoluzione della portabilità di tutti i dati (a favore dei piccoli)*, Il Sole 24 Ore Nòva 24, marzo 2022

²¹ Prodotto Interno Lordo

²² Cfr. Commissione Europea, press corner: Legge sui dati, 2022

²³ Traduzione italiana dall'inglese Data Act

dispositivo.²⁴

Questo Regolamento ha un ampio campo di applicazione che abbraccia diverse aree, dalla condivisione di dati generati da prodotti tra aziende e consumatori, ai requisiti minimi per gli *smart contract* utilizzati nel trasferimento dei dati, fino al trasferimento dei dati tra aziende o tra aziende e governi e alla migrazione verso servizi cloud.

Sulla base delle analisi di impatto²⁵ condotte dalla Commissione europea nell'ambito della fase legislativa di *drafting*²⁶ precedente alla pubblicazione della proposta, si suppone che il *Data Act* avrà conseguenze significative sull'industria delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT). Le norme proposte nel Regolamento influenzeranno la capacità delle aziende di negoziare liberamente, dall'altro lato, la questione del trasferimento dei dati potrebbe avere implicazioni sulla tutela dei segreti commerciali (*trade secrets*) e sulla sicurezza informatica, preoccupazioni di cui le parti politiche si sono fatte portavoce e che meriteranno un approfondimento nel corso di questa tesi.

Il file era stato assegnato alla Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento Europeo (ITRE), e le Commissioni parlamentari che hanno fornito l'opinione sono state Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (IMCO), Libertà Civili Giustizia ed Affari Interni (LIBE), e Affari legali (JURI). La relatrice era l'eurodeputata Pilar Del Castillo Vera, proveniente dalla Spagna, del partito europeo del PPE ed i relatori ombra erano Kumpula Natri (S&D), Mituta (Renew), Boeselager (Verdi), Lizzi (ID), De La Pisa Carrión (ECR) e Kountoura (Left).

Il 27 giugno, il Consiglio ha dato il suo via libera all'accordo ottenuto durante i negoziati trilaterali (triloghi)²⁷. Il 14 luglio, la Commissione ITRE ha votato sull'accordo pubblicando un testo frutto del dialogo interistituzionale.²⁸

Il processo legislativo del *Data Act* a novembre si è concluso con le votazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione al seguito dei triloghi, ed è entrato in vigore l'11 gennaio 2024 dopo i consueti 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta

²⁴ Cfr. Commissione Europea, una strategia per i dati, 2019

²⁵ Commissione europea, Impact Assessment report and support studies accompanying the Proposal for a *Data Act*, 2022

²⁶ Redazione normativa

²⁷ Ruiter E. The European Parliament's mandate for trilogues: explaining the discretion of political group advisors, *Journal of European Public Policy* Volume 29, s.i.l. 2022 - Issue 3, Pages 363-382, Published online: 10 Dec 2020

²⁸ Parlamento Europeo, Legislative Train Schedule, *Data Act*, 2023

Ufficiale avvenuta a dicembre, ma diventerà effettivamente applicabile 20 mesi dopo tale data²⁹, dal 12 settembre 2026.

Il testo approvato del Data Act stabilisce norme uniformi per la disponibilità dei dati relativi a prodotti o servizi connessi agli utenti di tali prodotti o servizi, nonché per la condivisione di tali dati con enti pubblici, la cui definizione ora include la Commissione europea, la Banca Centrale Europea e gli organi dell'Unione. Inoltre, il Regolamento introduce misure di sicurezza per proteggere da accessi non autorizzati ai dati non personali e promuove lo sviluppo di standard di interoperabilità per l'accesso, il trasferimento e l'utilizzo dei dati.

Il Regolamento si estende sia ai dati personali che a quelli non personali e specifica vari contesti in cui si applicherà. Nel Capitolo I del Data Act viene enunciato l'ambito di applicazione e fornite le definizioni. Nel Capitolo II vengono trattate le situazioni in cui vengono condivisi i dati da parte di un'azienda al consumatore o ad un'altra azienda e dunque le relative prestazioni, l'uso e l'ambiente dei prodotti connessi e dei servizi correlati. Il III Capitolo è dedicato a tutti i detentori dei dati (data holders) privati soggetti a obblighi legali di condivisione dei dati. I dati del settore privato accessibili e utilizzati in base ad accordi contrattuali tra imprese sono presenti nel Capitolo IV e vengono di conseguenza anche approfonditi i termini contrattuali ingiusti legati all'accesso ed all'uso dei dati tra imprese.

Il Capitolo V tratta gli obblighi di condivisione dei dati ai “*public bodies*”³⁰ in situazioni di bisogno eccezionale, mentre il Capitolo VI comprende tutti i dati elaborati dai servizi di trattamento dei dati. Il Capitolo VII disciplina le fattispecie in cui avviene l'accesso e il trasferimento dei dati non personali nell'Unione da parte fornitori di servizi di trattamento dei dati governativi internazionali.

Infine, il Capitolo VIII regola il tema dell'interoperabilità, la cui definizione verrà fornita nei prossimi paragrafi, e il IX e ultimo Capitolo conclude con le “*final provisions*”³¹.

Il Regolamento si applicherà a diverse categorie di attori, tra cui produttori o fornitori di servizi connessi immessi sul mercato dell'Unione, utenti di tali prodotti o servizi, detentori dei dati che li mettono a disposizione di destinatari nell'Unione, fornitori di servizi di

²⁹ Punto che verrà approfondito nel corso della tesi.

³⁰ Istituzioni e organi dell'UE già citati precedentemente.

³¹ Disposizioni finali

trattamento dei dati, partecipanti a spazi di dati e fornitori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti, nonché assistenti virtuali che interagiscono con prodotti o servizi connessi. È importante notare che il Regolamento non influisce sugli accordi volontari per lo scambio di dati tra enti pubblici e privati, né pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri che riguardano la protezione della proprietà intellettuale.

L'Articolo 2 del Regolamento amplia inoltre il glossario delle definizioni, inclusi termini come "dati personali," "dati non personali," "dati prontamente disponibili" e "metadata", in quanto, prima di intervenire legiferando su queste entità è doveroso circoscrivere e precisarne la natura e le caratteristiche per una migliore chiarezza e comprensione delle disposizioni del Regolamento, e per favorire una congruente applicazione. A tal proposito, l'iniziativa cerca di fornire una risposta coordinata che tenga conto degli strumenti giuridici esistenti, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, la Direttiva ePrivacy e la Direttiva sui segreti commerciali, nonché la Direttiva sulle banche dati, che potrebbe essere modificata in modo da sostenere gli obiettivi di questa iniziativa. Una questione saliente è legata ai contratti intelligenti (*smart contract*) per sostenere un'economia dei dati competitiva ed equa attraverso misure di protezione tecnica che garantiscano il rispetto dei diritti dei dati e delle condizioni contrattuali per la condivisione dei dati.

Più nello specifico, nel paragrafo 5 di questo capitolo verranno evidenziati e riassunti alcuni aspetti legislativi relativi al testo consolidato al seguito dei triloghi, i quali hanno costituito dibattiti politici e tecnici. Difatti, i numerosi emendamenti presentati durante il processo legislativo ordinario hanno modificato in maniera decisiva la prima proposta della Commissione europea, e perciò sarà utile nel corso di questa tesi esaminare alcune azioni di lobby decisive che hanno plasmato, sulla base degli interessi delle imprese, il Regolamento preso in esame. Era già presumibile dal momento della presentazione della proposta come l'approccio rivoluzionario all'accessibilità dei dati e le estensive specificazioni tecniche avrebbero inevitabilmente generato forti opposizioni da parte di diversi gruppi di interesse.³²

Tuttavia, prima di interrogare gli aspetti inerenti all'*advocacy* e alle relazioni tra portatori di interesse e decisori pubblici, è opportuno fare un passo indietro per comprendere le

³² Cfr. Perarnaud C., Fanni R., *The EU Data Act, Towards a new European data revolution?*, CEPS Policy Insights, s.i.l., marzo 2022

premesse normative che hanno contribuito a fare in modo che il legislatore europeo³³ ritenesse necessario integrare le regole nell'ambito della data economy e comprendere la direzione che ha intrapreso l'Unione Europea.

1.2 Europe's Digital Decade, la transizione digitale e le priorità dell'Unione Europea

Le transizioni gemelle³⁴ cioè la transizione verde e la transizione digitale, sono gli obiettivi fondamentali che l'Unione Europea intende raggiungere tramite un percorso che racchiude Green Deal³⁵ e European Digital Decade³⁶. Il traguardo è recepire le esigenze per il miglioramento della vita dei cittadini e preservare il pianeta terra, adattando l'economia e la società verso la direzione comune della sostenibilità. Parallelamente, lo sforzo dell'esecutivo europeo si orienta verso lo stimolo all'innovazione, alla competitività delle imprese, soprattutto delle SMEs (small-medium enterprises, cioè PMI) e alla resilienza economica.³⁷

Per investire in questo cambiamento, compreso nel Decennio Digitale Europeo, l'UE ha stabilito di intervenire sulla governance, le infrastrutture, i business e le competenze³⁸. Ciò significa favorire la connettività veloce, affidabile e accessibile con Gigabit e 5g e puntare all'autonomia strategica per i semiconduttori³⁹. Significa rendere digitalizzati, interoperabili e smart i servizi delle pubbliche amministrazioni; incentivare la trasformazione digitale anche delle imprese, sostenendole finanziariamente in tale rinnovamento al fine che possano sfruttare al massimo le occasioni offerte dall'utilizzo dei cloud, dei big data o dell'AI⁴⁰, con particolare attenzione alle PMI perché non rimangano indietro⁴¹. L'obiettivo è raggiungere un livello di intensità digitale⁴²⁴³ di base

³³ In questo caso la Commissione europea

³⁴ Cfr. Chen, Xiaoxia et al. *Enabling the Twin Transitions: Digital Technologies Support Environmental Sustainability through Lean Principles*. Sustainable production and consumption: transactions of the Institution of Chemical Engineers, Part E. 38, s.i.l., 2023 pp. 13–27.

³⁵ Cfr. Commissione europea, il Green Deal europeo, 2020

³⁶ Cfr. Commissione europea, il decennio digitale dell'Europa, 2020

³⁷ Cfr. Lejla Terzic, *The green and digital transition through innovation, SME competitiveness, and economic resilience: Evidence from the European Union economies*, General Association of Economists from Romania, 2023

³⁸ Cfr. Commissione europea, Il decennio digitale dell'Europa, 2020

³⁹ Ibidem

⁴⁰ Artificial Intelligence, in italiano Intelligenza Artificiale

⁴¹ Cfr. Commissione europea, Il decennio digitale dell'Europa, 2020

⁴² È un indice che misura l'utilizzo di diverse tecnologie digitali da parte delle imprese.

⁴³ Cfr. Eurostat, Digital Intensity Index, 2023

per oltre il 90% delle piccole medie imprese e ottenere, tramite l'istruzione, la copertura dell'80 % della popolazione per quanto concerne le skills digitali fondamentali ⁴⁴.

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il 15 dicembre 2022 ha firmato la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali⁴⁵, insieme alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e al primo ministro ceco, Petr Fiala, per la Presidenza di turno del Consiglio.

Ha poi dichiarato: «La firma della dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali rispecchia il nostro obiettivo comune di una trasformazione digitale che metta al primo posto le persone. I diritti contemplati dalla nostra dichiarazione sono garantiti a tutti i cittadini dell'UE sia online che offline.»

Il pericolo latente è che il progresso tecnologico veda assolutizzare il ruolo delle macchine nella società a discapito dell'interazione fisica e degli stimoli emotivi esterni a favore di una massificazione digitale, una sorta di nuova alienazione dell'individuo⁴⁶, come evidenziato dal sociologo dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Perugia Piero Dominici: «Il digitale (...) ha determinato un aumento della complessità delle dinamiche, dei processi, dei sistemi, e non una loro semplificazione. È una civiltà fondata sulla programmazione, sull'automazione e sulla (iper)simulazione; una civiltà che, di fatto, ridimensiona/marginalizza lo spazio dell'Umano e della responsabilità. Le sfide del cambiamento sono in fondo riconducibili proprio all'urgenza di ripensare/ridefinire la centralità della Persona e dell'Umano.⁴⁷» I nuovi parametri di interazione interpersonale veicolati dalla rivoluzione digitale reinterrogano la dimensione della realtà e fanno sorgere parallelamente nuove questioni etiche e relative alla privacy. Pensiamo all'intelligenza artificiale, ai big data, ai cloud, alle blockchain o al metaverso: questi nuovi spazi sono virtuali ma paradossalmente sempre più reali e necessitano di una corretta risposta da parte delle istituzioni, della legge e della giustizia, per riconoscerne le opportunità, i rischi e intuirne gli sviluppi.

Il progetto riformista dell'Unione Europea è spingere per l'inclusione e la partecipazione, per un ambiente virtuale che permetta a tutti l'accesso ad internet, competenze digitali e

⁴⁴ Cfr. Commissione europea, Il decennio digitale dell'Europa, 2020

⁴⁵ Cfr. Commissione Europea, press corner, Diritti e principi digitali, 2022

⁴⁶ Cfr. Dominici, P., *Dentro la società interconnessa: la cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*. Nuova edizione aggiornata. Milano: FrancoAngeli, 2019.

⁴⁷ Dominici, P., *Dentro la società interconnessa: la cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*. Nuova edizione aggiornata. Milano: FrancoAngeli, 2019.

servizi adeguati, non tralasciando però la rivoluzione verde che non neglige l'impatto ambientale dei consumi energetici.⁴⁸ Al fine di consentire la realizzazione di questi obiettivi, l'esecutivo europeo monitora periodicamente il raggiungimento dei target imposti. Il 27 settembre 2023 è stata pubblicata la prima relazione⁴⁹ sul Decennio Digitale, la quale contiene una valutazione rispetto agli obiettivi a favore della sovranità digitale, la resilienza e la competitività, basata anche sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI)⁵⁰ per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030.

Al momento alcune misure decisive in materia di digitale in via di approvazione o già effettive sono Cyber Resilience Act, Artificial Intelligence Act, European Health Data Space, Gigabit Infrastructure Act, Interoperable Europe Act.⁵¹

Nell'immagine seguente è possibile notare l'ampiezza della produzione normativa nel campo del digitale e le divisioni per ambiti tematici. Di seguito però, verranno considerati solo i dossier strettamente inerenti ai dati e alla privacy, che hanno costituito le premesse cronologiche al Data Act, e saranno utili per approcciare il *frame* normativo in materia dell'economia dei dati, nonostante sia un settore trasversale che interessa e influenza numerosi altri ambiti.

⁴⁸ Cfr. Commissione Europea, press corner, Diritti e principi digitali, 2022

⁴⁹ Cfr. Commissione Europea, Prima relazione sullo stato del decennio digitale, 2023

⁵⁰ Cfr. Commissione Europea, DESI, 2022

⁵¹ Cfr. Parlamento europeo, ITRE work in progress, 2023

Figura 1

Research & Innovation	Industrial Policy	Connectivity	Data & Privacy	IPR	Cybersecurity	Law Enforcement	Trust & Safety	E-commerce & Consumer Protection	Competition	Media	Finance
Digital Europe Programme Regulation, (EU) 2021/694	Recovery and Resilience Facility Regulation, (EU) 2021/1241	Frequency Bands Directive, (EU) 1987/722	General Data Protection Regulation (GDPR), (EU) 2016/679	Database Directive, (EC) 1996/9	Regulation for a Cybersecurity Act, (EU) 2019/881	Law Enforcement Directive, (EU) 2016/680	Product Liability Directive (PLD), (EU) 2017/352	Unfair Contract Terms Directive (UCTD), (EC) 1993/93	Technology Transfer Block Exemption, (EC) 2015/2316	Satellite and Cable I Directive, (EC) 1999/93	Common VAT system, (EC) 2006/112
Horizon Europe Regulation, (EU) 2021/695	InvestEU Programme Regulation, (EU) 2021/523	Radio Spectrum Decision, (EC) 2002/916	Regulation to protect personal data processed by EU institutions, bodies, offices and agencies, (EU) 2018/1725	Community Design Directive, (EU) 2002/6	Regulation to establish a European Cybersecurity Competence Centre, (EU) 2017/887	Directive on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, (EU) 2019/713	European Standardization Regulation, (EU) 2017/1025	E-commerce Directive, (EC) 2000/31	Company Law Directive, (EU) 2017/1132	Information Society Directive, (EC) 2001/29	Payment Service Directive 2 (PSD2), (EU) 2015/2366
Regulation on a pilot regime distributed ledger tech. market, (EU) 2022/858	Connecting Europe Facility Regulation, (EU) 2021/1153	Broadband Cost Reduction Directive, (EU) 2023/0481(COD)	Regulation on the free flow of non-personal data, (EU) 2018/1807	Enforcement Directive (IPR), (EC) 2004/48	NIS 2 Directive, (EU) 2022/2555	Regulation on terrorist content online, (EU) 2021/784	Radio Equipment Directive (RED), (EU) 2014/53	Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), (EC) 2005/29	Market Surveillance Regulation, (EU) 2019/1020	Audio-visual Media Services Directive (AVMSD), (EU) 2010/13	Digital Operational Resilience Act (DORA Regulation), (EU) 2022/2564
Regulation on High Performance Computing Joint Undertaking, (EU) 2021/1173	Open Internet Access Regulation, (EU) 2015/2120	Open Data Directive (PS), (EU) 2019/1024	Directive on the protection of trade secrets, (EU) 2016/943	Information Security Regulation, 2022/0984(COD)	Temporary CSAM Regulation, (EU) 2021/1232	eIDAS Regulation, (EU) 2014/910	Directive on Consumer Rights (CRD), (EU) 2011/83	P2B Regulation, (EU) 2018/1150	Portability Regulation, (EU) 2017/128	Crypto-assets Regulation (MCA), (EU) 2023/1114	
Regulation on Joint Undertakings under Horizon Europe, (EU) 2021/1208	European Electronic Communications Code Directive (EECC), (EU) 2018/1872	Data Governance Act (DGA Regulation), (EU) 2022/2858	Standard essential patents, 2023/0113(COD)	Cybersecurity Regulation, 2022/0986(COD)	E-evidence Regulation, 2018/0108(COD)	Regulation for a Single Digital Gateway, (EU) 2021/81724	e-Invoicing Directive, (EU) 2014/55	Vertical Block Exemption Regulation (VBER), (EU) 2022/720	Satellite and Cable II Directive, (EU) 2018/789	Digital euro, 2023/0212(COD)	
Decision on a path to the Digital Decade, (EU) 2022/2481	Roaming Regulation, (EU) 2022/612	ePrivacy Regulation, 2017/0003(COD)	Design Directive, 2022/0362(COD)	Cyber Resilience Act, 2022/0272(COD)	Digitalization of travel documents	General Product Safety Regulation, (EU) 2023/1988	Geo-Blocking Regulation, (EU) 2018/302	Digital Market Act (DMA Regulation), (EU) 2022/1325	Copyright Directive, (EU) 2019/790	Financial Data Access Regulation, 2023/0205(COD)	
European Chips Act (Regulation), 2022/0039(COD)	Regulation on the Union Socioa Connectivity Programme, (EU) 2023/588	European Data Act (Regulation), 2022/0047(COD)	Compulsory licensing of patents, 2023/0119(COD)	Cyber Solidarity Act (Regulation), 2023/0109(COD)		Machinery Regulation, (EU) 2023/1230	Digital content Directive, (EU) 2019/770	Regulation on distortive foreign subsidies, (EU) 2022/2560	European Media Freedom Act, 2022/0277(COD)	Payment Services Regulation, 2022/0190(COD)	
European critical raw materials act (Regulation), (EU) 2023/0796(COD)	eu top-level domain Regulation, (EU) 2019/517	European Health Data Space (Regulation), 2022/0140(COD)				AI Act (Regulation), 2021/0106(COD)	Directive on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, (EU) 2019/721	Horizontal Block Exemption Regulations (HBER), (EU) 2022/1066		Revision of the late payments Directive	
Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), 2023/0198(COD)	New radio spectrum policy programme (RSPP), 2023/0198(COD)	Regulation on data collection for short-term rental, 2022/0358(COD)				Eco-design Regulation, 2022/0695(COD)	Digital Services Act (DSA Regulation), (EU) 2022/2065	Platform Work Directive, 2021/0414(COD)			
	Telecoms Act / Fair Share initiative	Harmonization of GDPR enforcement 2023/0000(COD)				AI Liability Directive, 2022/0303(COD)	Right to repair Directive, 2023/0683(COD)	Single Market Emergency Instrument (SMER), 2022/0278(COD)			
		Interoperable Europe Act, 2022/0378(COD)					Political Advertising Regulation, 2021/0381(COD)				
		Access to vehicle data, functions and resources					Multimodal digital mobility services (MDMS)				
		GreenDataSell					Consumer protection strengthened enforcement cooperation				
							Consumer rights: adapting ADR to digital markets				



Bruegel, A dataset on EU legislation for the digital world, 20/07/2023

1.3 La Strategia europea per i dati

L'accesso e l'impiego dei dati sono temi essenziali per contribuire alla crescita delle imprese⁵² e al miglioramento dei servizi per le comunità. La Commissione europea evidenzia nel proprio programma sulla Strategia per i dati, come l'innovazione basata sui dati possa apportare benefici decisivi. Ad esempio, potranno essere garantiti farmaci personalizzati, una mobilità più efficiente, una migliore definizione e valutazione delle politiche pubbliche e un ammodernamento dei servizi pubblici.⁵³ La proposta è quella di istituire un modello europeo di governance dei dati per la gestione da parte del settore

⁵² Sahal, Radhya, John G. Breslin, and Muhammad Intizar Ali. *Big Data and Stream Processing Platforms for Industry 4.0 Requirements Mapping for a Predictive Maintenance Use Case*. Journal of manufacturing systems 54, s.i.l. 2020: 138–151.

⁵³ Cfr. Commissione Europea, una strategia per i dati, 2019

privato e del settore pubblico, tramite un adeguato recepimento degli Stati membri. Ciò creerà benessere per la società e darà capacità di controllo ai cittadini e fiducia alle imprese.⁵⁴ Istituito questo spazio unico per i dati ne sarà possibile la libera circolazione all'interno dell'Unione anche tra diversi settori produttivi in maniera equa e chiara; inoltre, verrà promossa l'armonizzazione con la legislazione europea esistente in materia di tutela della privacy e della concorrenza.⁵⁵ L'intento verrà raggiunto tramite regole e leggi chiare sull'accesso ai dati e sul loro riutilizzo, grazie a investimenti mirati in infrastrutture digitali e ICT di ultima generazione per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati che permettano la creazione di uno spazio di cloud a livello europeo.⁵⁶

Oltre a sostenibilità un'altra parola chiave è interoperabilità, cioè la capacità dei sistemi di comunicare tramite interazioni e interscambi con altri sistemi informatici o delle telecomunicazioni.⁵⁷ Le politiche pubbliche che saranno implementate volgono dunque a favorire l'armonizzazione e l'interconnessione dei servizi digitali per consentire la condivisione dei dati europei in settori chiave, con spazi comuni e interoperabili.⁵⁸

L'obiettivo è quello di ottenere un'economia sui dati resiliente, risoluta e dinamica ma che siano rispettati prima di tutto i diritti degli utenti, fornendo competenze e strumenti per consentire loro lecitamente di potersi servire dei propri dati, averne il controllo e deciderne l'utilizzo in modo coerente e razionale.⁵⁹

Le proiezioni e le analisi d'impatto dell'esecutivo europeo illustrano come sia previsto⁶⁰:

- per il 2025 un ammontare pari a 829 miliardi di euro per quanto riguarda il valore dell'economia dei dati nell'UE-27⁶¹, dai 301 miliardi di euro pari all'2,4% del PIL dell'UE nel 2018;
- 270 miliardi l'ammontare del PIL supplementare previsto per l'UE-27 entro il 2028 grazie alle nuove norme in materia di dati;

⁵⁴ Ibidem

⁵⁵ Ibidem

⁵⁶ Ibidem

⁵⁷ Cfr. Brinsmead, S. *Essential Interoperability Standards. In Essential Interoperability Standards: Interfacing Intellectual Property and Competition in International Economic Law* (Cambridge International Trade and Economic Law, p. I). Cambridge, 2021

⁵⁸ Cfr. Zelm, Martin, ed. *Enterprise Interoperability: Smart Services and Business Impact of Enterprise Interoperability*. First edition. London, United Kingdom: ISTE, 2018.

⁵⁹ Cfr. Commissione Europea, una strategia per i dati, 2019

⁶⁰ Cfr. European Commission, Data Act factsheet, 2022

⁶¹ Composta da 27 paesi

- le imprese che investono nell'innovazione basata sui dati registrano una crescita della produttività più rapida del 5% -10% rispetto alle altre;
- un numero di “professionisti dei dati” pari a 10,9 milioni, da 5,7 milioni nel 2018;
- di raggiungere una percentuale di persone che abbiano competenze digitali di base dal 57% nel 2018 al 65% nel 2025.

Solo nel settore sanitario si stima che con la Strategia europea dei dati dell'UE si risparmierebbero 120 miliardi.⁶² Poiché nella pratica medica viene scambiata e condivisa una serie considerevole di informazioni personali, le tecnologie che rendono possibile la raccolta e l'elaborazione di enormi insiemi di dati possono essere dei “*game changer*”.⁶³ La comunicazione tra pazienti e operatori sanitari coinvolge una serie di funzioni che riguardano la diagnosi, la prevenzione, il monitoraggio, la riabilitazione e il trattamento di un numero sempre maggiore di patologie.⁶⁴ In tale contesto, l'Unione Europea ha investito in materia di cybersecurity (con il Cyber Resilience Act), privacy e protezione dei dati sanitari, che appare fondamentale per garantire i diritti fondamentali dei cittadini europei, ma anche per affrontare le sfide poste dalla transizione digitale delle società contemporanee.⁶⁵

Coerente con questo approccio è *European Health Data Space*, l'iniziativa che istituisce lo spazio virtuale sanitario europeo utile per favorire interoperabilità e connessione tra i SSN (Sistemi Sanitari Europei) dei paesi membri, i medici e i pazienti.

⁶² Cfr. European Commission, Data Act factsheet, 2022

⁶³ Cfr. Botrugno C., *Cybersecurity, privacy, and health data protection in the digital strategy of the European Union*, Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, s.i.l, 2022

⁶⁴ Ibidem

⁶⁵ Ibidem

Figura 2



Commissione Europea, sintesi della strategia europea per i dati, 2023

1.4 La regolamentazione europea in materia di dati

1.4.1 Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in inglese General Data Protection Regulation (GDPR), e disciplina la protezione dei dati personali, stabilendo uno standard uniforme per tale protezione negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE)⁶⁶. Garantisce inoltre la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri, poiché il livello di protezione dei dati garantito è uniforme all'interno dell'UE⁶⁷, come auspicato dall'eurodeputato *rapporteur*⁶⁸ Jan Philip Albrecht, (Germania, Verdi) e dai relatori ombra della Commissione parlamentare LIBE, (Libertà civili, giustizia e affari interni) alla quale era stato affidato il progetto di legge.

⁶⁶ Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

⁶⁷ Mariusz Krzysztofek. *GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 Post-Reform Personal Data Protection in the European Union*. Wolters Kluwer, s.i.l. 2018.

⁶⁸ Relatore

Il pacchetto normativo, direttamente applicabile dal 25 maggio 2018, comprende un Regolamento generale (GDPR) e una direttiva che applica i principi della protezione dei dati per favorire la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.⁶⁹

Le novità introdotte includono disposizioni rispetto a diritti e doveri di chi produce e utilizza dati, con una rilevante attenzione verso la salvaguardia dell'utente, spesso penalizzato da pratiche commerciali e dinamiche dei media e nei social poco rispettose della sfera personale degli individui.⁷⁰ Gli obiettivi e le finalità del Regolamento sono tutelare le persone fisiche in materia di privacy, proteggendo i diritti e le libertà e favorendo la libera circolazione dei dati.⁷¹

Il "diritto all'oblio" o diritto alla cancellazione^{72 73} è stato chiarito e rafforzato: le persone hanno il diritto, a determinate condizioni, di chiedere la rimozione dai motori di ricerca dei link che portano a dati personali che le riguardano.⁷⁴ La ratio alla base di tale intervento normativo risiede nel fragile bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della sfera privata, al rispetto della propria immagine, della dignità, dell'onore e della reputazione della persona; e la libertà di espressione, unita al diritto all'informazione⁷⁵⁷⁶. In secondo luogo, nel GDPR viene posta attenzione al consenso e alle relative condizioni⁷⁷, che devono essere chiare ed esplicite rispetto al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato. È stato anche introdotto il diritto alla portabilità dei dati⁷⁸, cioè la garanzia di poter trasferire i dati personali a un altro fornitore di servizi, come il diritto di sapere se i dati personali sono stati violati, e il corrispondente obbligo per le aziende di notificare le violazioni dei dati. Queste misure volgono a istituire maggiore trasparenza, garantendo, ad esempio, che le politiche sulla privacy siano spiegate in un linguaggio chiaro e comprensibile.

⁶⁹ Cfr. European Parliament, Legislative Train Schedule, GDPR, 2023

⁷⁰ Cfr. Post, Robert C. *Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere*. *Duke law journal*. 67.5 (2018): 981–1072.

⁷¹ Art. 1 GDPR

⁷² Art.17 GDPR

⁷³ Cfr. Post, Robert C. "Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere." *Duke law journal*. 67.5, s.i.l., 2018, pag. 981–1072.

⁷⁴ *Ibidem*

⁷⁵ Cfr. Ciani Sciolla J., *Diritto all'oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive*, *Rivista italiana di informatica e diritto*, Italia, 2022

⁷⁶ Cfr. Post, Robert C. "Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere." *Duke law journal*. 67.5, s.i.l., 2018 pag. 981–1072.

⁷⁷ Art. 7 GDPR

⁷⁸ Art. 20 GDPR

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (*accountability*) dei titolari, ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento⁷⁹. Gli oneri in capo ai titolari dei dati introducono un nuovo approccio alla privacy. La nozione di *privacy by design*⁸⁰ vede nel titolare il dovere di adottare e attuare misure tecniche e organizzative sin dal momento della progettazione oltre che nell'esecuzione del trattamento, al fine di tutelare i principi di protezione dei dati. Invece, la *privacy by default*⁸¹ presuppone nella modalità operativa del trattamento, misure e tecniche che, per impostazione predefinita, garantiscano l'utilizzo dei soli dati personali necessari per ciascuna specifica finalità di trattamento. Viene affidato ai titolari il compito di decidere le garanzie e i limiti del trattamento dei dati e il titolare deve adottare tutte le tecniche organizzative.

In sostanza, tramite la privacy "*by design*" e la privacy "*by default*", ogni struttura deve essere organizzata per gestire i dati di cui viene in possesso, secondo modelli e sistemi rigorosamente preparati per essere adeguati ai rischi concretamente presenti nell'attività quotidiana, ed attuarli efficacemente. Oltre a ciò, è rafforzato l'istituto del diritto di opposizione: «L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano»⁸².

Per quanto concerne la cooperazione internazionale per i dati personali, questo principio viene sancito dall'Art. 27. Le aziende extracomunitarie poi, quando offrono i loro servizi ai clienti europei, devono applicare le stesse regole delle aziende dell'UE. Ciò dovrebbe creare condizioni di parità e garantire la protezione dei dati, a prescindere dal luogo in cui i dati vengono memorizzati o inviati, anche al di fuori dell'UE.

Il Gruppo delle autorità europee per la protezione dei dati (WP29), istituito dalla precedente direttiva, è stato sostituito dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board: EDPB⁸³) con il compito di monitorare la corretta

⁷⁹ Artt. 23-25, e Capitolo IV GDPR

⁸⁰ Cfr. Bu, Fei et al. "Privacy by Design' Implementation: Information System Engineers' Perspective." International journal of information management 53, s.i.l, 2020

⁸¹ Cfr. Saura, José Ramón, Domingo Ribeiro-Soriano, and Daniel Palacios-Marqués. *Setting Privacy 'by Default' in Scial IoT: Theorizing the Challenges and Directions in Big Data Research*. Big data research. 25, s.i.l 2021

⁸² Art.21, GDPR


⁸³ European Data Protection Board, 2023

applicazione del GDPR, promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali e fornire consulenza alla Commissione europea, nonché di emanare linee guida.

Un aspetto cruciale del Regolamento è il consenso, che deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile: non è ammesso il consenso tacito o presunto come, ad esempio, le caselle pre-spuntate su un modulo.⁸⁴ Deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”⁸⁵.

In Italia, l’ente adibito al monitoraggio e al rispetto dei principi esplicitati nel GDPR è l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali⁸⁶. Nel periodico bilancio sull’operato dell’Autorità, emerge lo straordinario incremento di reclami tra settembre 2022 e giugno 2023, dovuto perlopiù all’aumento di segnalazioni indesiderate di telemarketing.⁸⁷

Figura 3



Garante per la Protezione dei Dati Personali, Bilancio applicazione fino a giugno 2023.

⁸⁴ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Guida all’applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 2023

⁸⁵ Considerando 39 e 42 GDPR

⁸⁶ Cfr. Garante per la Protezione dei Dati Personali, 2023

⁸⁷ Cfr. Garante per la Protezione dei Dati Personali, l bilancio nel periodo 25 maggio 2018 - 30 giugno 2023

1.4.2 Data Governance Act

Il Data Governance Act (DGA) è stato proposto dalla Commissione europea il 25 novembre 2020, è entrato in vigore il 23 giugno 2022 e, dopo un periodo di 15 mesi, è diventato pienamente applicabile esattamente a partire dal 24 settembre 2023. In Parlamento Europeo il file è stato assegnato alla Commissione ITRE, e l'onorevole MEP (Member of European Parliament) Angelika Niebler (Germania, PPE) è stata nominata relatrice.⁸⁸

Nell'ambito della più ampia Strategia sui Dati della Commissione europea 2020, il Data Governance Act introduce un nuovo regime normativo per gli intermediari di dati che, tra l'altro, persegue l'obiettivo di aumentare la competitività dell'economia europea dei dati rafforzando la fiducia nei meccanismi di condivisione dei dati, rafforza i meccanismi per aumentare la disponibilità delle informazioni e rimuovere le barriere tecniche che limitano il riutilizzo dei dati⁸⁹. Un ruolo cruciale è ricoperto dall'intermediario dei dati, una figura che si interpone tra i titolari e gli utenti dei dati per facilitare lo scambio di dati in modo neutrale, cioè senza trattare i dati per i propri fini.⁹⁰ È stata favorita l'implementazione di misure volte a garantire che gli intermediari agiscano come affidabili organizzatori della condivisione dei dati all'interno degli spazi comuni europei di dati, garantendo un'efficace gestione delle informazioni.⁹¹ L'iniziativa persegue l'aspirazione di creare un modello europeo di condivisione affidabile dei dati che sia rispettoso dei diritti fondamentali; dunque, formare un'economia dei dati più diversificata e meno concentrata, che contribuisca anche all'autonomia strategica, cioè la riduzione del potere di mercato delle imprese tecnologiche non europee.⁹² L'Unione Europea ha delineato una serie di ampie misure per rafforzare lo sviluppo di sistemi affidabili di condivisione dei dati.

L'Articolo 1 esplicita l'oggetto e l'ambito di applicazione del Regolamento, e inoltre, definisce alcuni strumenti teorici e operativi messi in atto dalla Legge. Si tratta del principio del riutilizzo di certe categorie di dati detenuti dalle istituzioni del settore

⁸⁸ Cfr. Parlamento Europeo, Legislative Train Schedule, DGA, 2023

⁸⁹ Cfr. Carovano, Gabriele, and Michèle Finck. *Regulating Data Intermediaries: The Impact of the Data Governance Act on the EU's Data Economy*. Computer law and security report. 50, s.i.l. 2023

⁹⁰ Cfr. Polletti D., *Gli intermediari dei dati*, European Journal of privacy law and technologies, Suor Orsola Benincasa Editrice, Vol.1, pp 45-56, Italia, 2022

⁹¹ Ibidem

⁹² Cfr. Carovano, Gabriele, and Michèle Finck. *Regulating Data Intermediaries: The Impact of the Data Governance Act on the EU's Data Economy*, 2023

pubblico, i servizi di intermediazione, il “*data altruism*”, gli European Data Innovation Board (EDIB) e i flussi di dati internazionali.⁹³

Il DGA ha proposto iniziative per favorire la condivisione dei dati a beneficio della società nel suo complesso da parte di cittadini e imprese, promuovendo la partecipazione attiva di tutti alla condivisione delle informazioni, il cosiddetto “*data altruism*”⁹⁴. Con questa espressione si intende il consenso degli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o il permesso di altri titolari di consentire l'uso dei loro dati non personali senza chiedere un compenso, per finalità di interesse generale, come la ricerca scientifica o il miglioramento dei servizi pubblici.⁹⁵

Vengono introdotti inoltre meccanismi per agevolare il riutilizzo di dati del settore pubblico che, sebbene non possano essere resi disponibili come dati aperti, possono ancora contribuire significativamente alla ricerca, come nel caso dei dati sanitari.⁹⁶

È presente un nuovo requisito stringente per il *data sharing*, ma al contempo si contribuisce a istituire un'armonizzazione della legislazione UE in materia⁹⁷ e ciò viene promosso anche con l'istituzione degli EDIB, punti di riferimento per le *best practices*.⁹⁸

Gli obiettivi sono:

- facilitare la condivisione dei dati, per consentire l'utilizzo delle informazioni al di là dei confini settoriali e nazionali.
 - Creare nuovi posti di lavoro e permettere alle imprese di trarre vantaggio dalla riduzione dei costi legati all'acquisizione ed elaborazione dei dati, nonché dalla rimozione di ostacoli all'ingresso nei mercati.
 - Ridurre il tempo necessario per portare sul mercato nuovi prodotti e servizi, il che consente sia alle piccole che alle grandi imprese di sviluppare con successo nuove soluzioni basate sui dati.
 - Promuovere un nuovo modello di business in cui gli intermediari di dati ricoprono un ruolo focale, al fine di gestire efficacemente i diritti individuali.
- Resta da vedere se questi auspicati modelli di business abbiano già il potenziale

⁹³ Cfr. Commissione Europea, Data Governance Act explained, 2023.

⁹⁴ Cfr. Shabani M., *The Data Governance Act and the EU's move towards facilitating data sharing*, Molecular Systems Biology, s.i.l., 2021

⁹⁵ Ibidem

⁹⁶ Ibidem

⁹⁷ Ibidem

⁹⁸ Ibidem

per avere effettivamente successo sui mercati e, in particolare, se vi sia una domanda dei consumatori sufficiente.⁹⁹

1.4.3 Digital Markets Act

Le piattaforme online come i motori di ricerca, i social media e i programmi di e-commerce, hanno rimodulato le dinamiche di informazione e di comunicazione¹⁰⁰ svolgendo anche un ruolo sempre più decisivo nella nostra vita sociale ed economica. Tuttavia, mentre le attuali regole dell'UE per le piattaforme digitali sono rimaste in gran parte invariate dall'adozione della direttiva sul commercio elettronico nel 2000, alcune grandi piattaforme sono sempre più considerate dei “*gatekeeper*”, (guardiani) tra imprese e consumatori, con potere economico e controllo su interi ecosistemi digitali, il che rende molto difficile per i rivali e i nuovi operatori del mercato competere, e per le autorità della concorrenza intervenire adeguatamente.¹⁰¹ Nella definizione di servizi di piattaforma principali, vengono inclusi gli intermediari online, i motori di ricerca, i social network, le piattaforme di condivisione video, la messaggistica online, i sistemi operativi, cloud-computing e la pubblicità online.¹⁰²

L'economia delle piattaforme sta crescendo rapidamente. Rispetto a un importo stimato di 3 miliardi di euro nel 2016, ha raggiunto entrate pari a 14 miliardi di euro nel 2020¹⁰³. Nell'Unione Europea operano attualmente più di 500 piattaforme di lavoro digitali, che facilitano l'accesso ai servizi per i clienti e creano opportunità per le imprese e le persone.¹⁰⁴ In tale contesto, sorge impellente la necessità di porre dei limiti e definire dei vettori per indirizzare l'attività economica e sociale di questi player.

⁹⁹ Cfr. Leistner, M. *The Commission's Vision for Europe's Digital Future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act—a Critical Primer*. *Journal of intellectual property law & practice*. 16.8, s.i.l. 2021, pag: 778–784

¹⁰⁰ Cfr. Boccia Artieri G., Marinelli A., *Introduzione: piattaforme, algoritmi, formati. Come sta evolvendo l'informazione online*, in *Problemi dell'informazione*, Rivista quadrimestrale, s.i.l., 3/2018, pp. 349-368

¹⁰¹ Cfr. Enia, Peter R. *A Continental Rift? The United States And European Union's Contrasting Approaches To Regulating The Monopolistic Behavior Of Gatekeeper Platforms.*, *Brooklyn journal of corporate, financial & commercial law*. 16.2, s.i.l., 2022

¹⁰² Cfr. Leistner, M. *The Commission's Vision for Europe's Digital Future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act—a Critical Primer*. *Journal of intellectual property law & practice*. 16.8 s.i.l., 2021, pp: 778–784

¹⁰³ Cfr. Consiglio europeo, *Infografica-L'economia UE delle piattaforme*, 2022

¹⁰⁴ *Ibidem*

Nel dicembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) noto come Digital Markets Act (DMA), un formale tentativo di regolare le Big Tech¹⁰⁵. Il DMA stabilisce norme armonizzate volte a vigilare sulla condotta delle piattaforme digitali che fungono da gatekeeper tra gli utenti commerciali e i loro clienti nell'UE. La ragione è di reagire alla debole contendibilità dei mercati delle piattaforme, di conseguenza la fragile concorrenza e contrastare le pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti.¹⁰⁶ Questo approccio comporta il passaggio da un intervento antitrust ex-post a una regolamentazione ex-ante e sancisce all'interno del diritto dell'UE una serie di regole per la designazione dei *gatekeeper* e la definizione di obblighi e divieti che influenzeranno l'attività delle grandi piattaforme digitali autorizzate a operare nell'UE.¹⁰⁷

Per essere considerato un *gatekeeper* impattato direttamente dalla legge, una piattaforma digitale di grandi dimensioni deve:

- aver raggiunto un fatturato annuo nell'Unione europea di almeno 7,5 miliardi di euro o avere una capitalizzazione di mercato pari ad almeno 75 miliardi.
- Avere almeno 45 milioni di utenti finali su base mensile.
- Avere almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell'UE.
- Controllare uno o più servizi di piattaforma di base in almeno tre Stati membri¹⁰⁸.

In sintesi, il Digital Markets Act delinea il proprio perimetro di applicazione soggettiva, stabilendo una serie di criteri qualitativi e quantitativi per individuare le piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell'accesso. Secondo la Commissione, il potere di questi attori si traduce in distorsioni del mercato, prive di sistemi di autocorrezione, aggravate dalla caratteristica del settore digitale.¹⁰⁹

Il dossier è stato affidato alla Commissione ITRE del Parlamento Europeo, e il relatore che ha lavorato sul testo era l'onorevole tedesco Andreas Schwabb (PPE). Il Parlamento

¹⁰⁵ Cfr. Leistner, M. *The Commission's Vision for Europe's Digital Future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act—a Critical Primer*. 2021, pp: 778–784

¹⁰⁶ Art. 10 DMA

¹⁰⁷ Cfr. Enia, Peter R. *A Continental Rift? The United States And European Union's Contrasting Approaches To Regulating The Monopolistic Behavior Of Gatekeeper Platforms.*, s.i.l. 2022

¹⁰⁸ Cfr. Consiglio europeo, Regolamento sui mercati digitali, 2023

¹⁰⁹ Cfr. Enia, Peter R. *A Continental Rift? The United States And European Union's Contrasting Approaches To Regulating The Monopolistic Behavior Of Gatekeeper Platforms.*, 2022

e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul DMA nel marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2022 ed è entrato effettivamente in vigore dal 1° novembre 2022.¹¹⁰ Parallelamente, la Commissione aveva presentato una proposta di Legge sui Servizi Digitali (DSA) che però sarà trattata nel paragrafo seguente (4.4).

Il relatore Schwabb in un intervento al Parlamento aveva dichiarato:

«Lo scopo del mercato unico digitale è quello di attrarre in Europa le migliori aziende e non solo le più grandi. Ecco perché dobbiamo concentrarci sull'attuazione della normativa. Abbiamo bisogno di un'adeguata supervisione per garantire che il dialogo normativo funzioni».¹¹¹

Tra gli obblighi introdotti dalla normativa sono presenti quello di fornire servizi di messaggistica interoperabili e l'obbligo di garantire agli utenti il diritto di disdire i servizi della piattaforma principale a condizioni simili a quelle di abbonamento.¹¹²

Inoltre, il DMA proibisce varie pratiche come l'auto-preferenziazione, cioè classificare i propri prodotti o servizi più in alto rispetto a quelli degli altri nei motori di ricerca, o il riutilizzo dei dati privati raccolti durante la fornitura di un servizio ai fini di un altro servizio.¹¹³ Il Digital Markets Act è una misura che agisce sulla concorrenza nel mercato, come evidenziato da Polo e Sassano: «La concorrenza nei mercati digitali può essere studiata secondo due prospettive complementari, quella della competizione nel mercato, con le forze contrastanti della monopolizzazione e della coesistenza tra piattaforme, e quello della competizione per il mercato da parte di nuovi entranti per contendere le posizioni dominanti quando queste siano alla fine emerse dalla competizione tra operatori rivali.»¹¹⁴ Se un *gatekeeper* viola gli obblighi sanciti dal DMA, subirà un'ammenda fino al 10% del suo fatturato totale a livello mondiale e in caso di recidiva, può essere irrogata un'ammenda fino al 20% del fatturato.¹¹⁵

In conformità delle disposizioni del DMA, nel luglio 2023, le imprese hanno fornito alla Commissione europea informazioni dettagliate sul numero dei loro utenti, allo scopo di consentire all'esecutivo von der Leyen di designare le aziende "gatekeeper".

¹¹⁰ Cfr. Parlamento europeo, Legislative Train Schedule, DMA, 2023

¹¹¹ European Parliament Multimedia Center, press conference on last vote on DMA and DSA, 2022

¹¹² Art.5-6 DSA

¹¹³ Ibidem

¹¹⁴ Cfr. Polo M., Sassano A., *Dma: Digital Markets Act o Digital Markets Armistice?*, in "Mercato Concorrenza Regole, Rivista quadrimestrale", s.i.l., 3/2021, pp. 501-532


¹¹⁵ Cfr. Consiglio europeo, Regolamento sui mercati digitali, 2023

Sei aziende (Alphabet, Amazon, ByteDance, Apple, Meta, Microsoft,) sono state identificate come idonee a ricadere sotto l'ambito di applicazione del DMA.

Successivamente, i "gatekeeper" avranno tempo fino a marzo 2024 per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal DMA in conformità ai "core platform services" in cui operano¹¹⁶ il che include l'esecuzione e la presentazione alla Commissione della loro prima valutazione annuale dei rischi.¹¹⁷ Verranno poi sottoposte a strategie *risk-based* e a autorità di *audit* indipendenti.

Se tutti questi obblighi siano davvero concepiti in modo adeguato ed efficace per raggiungere i rispettivi obiettivi è ancora oggetto di discussione.¹¹⁸

Figura 4



Commissione Europea, Timeline for DMA, 2023

1.4.4 Digital Services Act

Di pari passo con il DMA, il Digital Services Act (DSA) costituisce una svolta nella governance europea in materia di data economy. Come per il DMA, è stato proposto dalla

¹¹⁶ Cfr. Commissione europea, Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers, 2023.

¹¹⁷ Cfr. Commissione Europea, il pacchetto sulla legge sui servizi digitali, 2023

¹¹⁸ Cfr. Leistner, M. *The Commission's Vision for Europe's Digital Future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act—a Critical Primer*. 2021, pp: 778–784

Commissione europea nel dicembre 2020, è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2022 e ha avuto efficacia a partire dal 16 novembre 2022.

La relatrice del Regolamento presso la Commissione IMCO del Parlamento Europeo è la parlamentare danese Christel Schaldemose (S&D).¹¹⁹

La Legge sui Servizi Digitali¹²⁰ è progettata per creare uno spazio digitale più sicuro e controllato. Essa si propone di reagire alla maggiore esposizione di cittadini ai rischi online e favorire il coordinamento efficace della vigilanza sulle piattaforme. Inoltre, è finalizzata ad armonizzare il panorama giuridico frammentario dovuto alle prime iniziative di regolamentazione dei servizi digitali a livello nazionale, che si sono tradotte in nuovi ostacoli nel mercato interno, i quali hanno prodotto vantaggi competitivi. Offre agli utenti maggiore controllo sulle loro esperienze online, con la possibilità di evitare la profilazione, e istituisce il divieto di inserire pubblicità mirata per i minori. Inoltre, protegge i dati sensibili come l'orientamento sessuale, la religione o l'etnia. Le norme specificate riguardano principalmente gli intermediari e le piattaforme come infrastrutture di rete, servizi di *hosting* (cloud e web), mercati online, social network, piattaforme di condivisione di contenuti, app store e piattaforme di viaggio o alloggio online.¹²¹

Tale Regolamento dona garanzie agli utenti per un giusto processo, invita alla trasparenza nel processo decisionale privato e istituzionalizza una costante gestione del rischio da parte degli attori più grandi.¹²² Da una parte, i cittadini europei ottengono diritti procedurali applicabili che sono loro dovuti dalle parti private che operano nell'ecosistema digitale. Dall'altra, le autorità di regolamentazione ottengono strumenti per ritenere i fornitori dei servizi giuridicamente responsabili.¹²³ La legislazione introduce anche garanzie efficaci per gli utenti online, tra cui il diritto di contestare le decisioni prese dalle piattaforme in merito alla moderazione dei contenuti.¹²⁴ Gli utenti possono godere di informazioni dettagliate sui venditori, aumentando la trasparenza negli acquisti online¹²⁵. Le nuove regole rafforzano la protezione degli utenti dai contenuti dannosi e illegali, garantendo una rapida rimozione, affrontano la disinformazione in ambito politico e sanitario e salvaguardano la libertà di espressione.¹²⁶

¹¹⁹ Cfr. Parlamento europeo, Legislative Train Schedule, DSA, 2023

¹²⁰ Digital Services Act

¹²¹ Cfr. Commissione europea, Il pacchetto sulla legge sui servizi digitali, 2023

¹²² Cfr. Husovec M., *Will the DSA work?* Verfassungblog, s.i.l. 2022

¹²³ *Ibidem*

¹²⁴ Art.53 DSA

¹²⁵ Art. 15 e 24 DSA

¹²⁶ *Ibidem*

L'elemento centrale è un attento aggiornamento e una modifica delle norme della Direttiva sul e-commerce sulla responsabilità del fornitore¹²⁷ ed in particolare, un privilegio del «buon samaritano»¹²⁸ per le piattaforme di hosting.¹²⁹ Altre questioni decisive sono riferite alla regolamentazione più dettagliata dei meccanismi di notifica¹³⁰ e di azione delle piattaforme di hosting, così come le disposizioni aggiuntive sulla gestione dei reclami¹³¹, la risoluzione delle controversie¹³² e la nuova categoria dei segnalatori di fiducia¹³³, compresi i diritti accessori all'informazione e gli obblighi procedurali. Inoltre, la regolamentazione esplicita i doveri individuali ad agire contro i contenuti illegali e gli obblighi di fornire informazioni¹³⁴, rappresentando così un ulteriore passo ambizioso verso l'armonizzazione del settore.

Per quanto concerne le PMI, regole aggiornate e uniformi le aiuteranno a operare in tutto il mercato unico, contribuendo all'espansione ed all'innovazione.¹³⁵ La valutazione d'impatto mostra risparmi sui costi anche per le PMI che potrebbero dover affrontare contenuti illegali e non saranno colpite in modo sproporzionato, ma in ogni caso saranno coinvolte. Le micro e le piccole imprese, tuttavia, non rientrerebbero negli obblighi imposti alle piattaforme online e sarebbero inoltre esentate da obblighi di rendicontazione estesi, guadagnando un vantaggio competitivo.¹³⁶

Gli Stati membri dell'Unione Europea saranno tenuti a designare coordinatori dei servizi digitali entro il 17 febbraio 2024¹³⁷. In questa data, anche le piattaforme con meno di 45 milioni di utenti attivi dovranno conformarsi a tutte le normative stabilite dal DSA.¹³⁸

«Per troppo tempo i giganti della tecnologia hanno beneficiato dell'assenza di regole. Il mondo digitale si è trasformato in un selvaggio West¹³⁹, con le regole che venivano fissate dai più grandi e dai più forti. Ma c'è un nuovo sceriffo in città: il DSA. Adesso le regole e i diritti verranno rafforzati».

¹²⁷ Art.3 DSA

¹²⁸ Husovec M., *Will the DSA work?* Verfassungblog, s.i.l. 2022

¹²⁹ Art.6 DSA

¹³⁰ Art.16 e 18 DSA

¹³¹ Art.20 DSA

¹³² Art.21 DSA

¹³³ Art.22

¹³⁴ Art.8-9 DSA

¹³⁵ Cfr. Commissione Europea, *Impact assessment on DSA*, 2020

¹³⁶ *Ibidem* e Art. 29 DSA


¹³⁷ Art. 24 comma 2

¹³⁸ Cfr. Commissione Europea, *il pacchetto sulla legge sui servizi digitali*, 2023

¹³⁹ Witt, Anne C. *The Digital Markets Act: Regulating the Wild West*. *Common market law review*. s.i.l. 2023 60. Issue 3, pp:625–666,

Ha dichiarato l'onorevole Schaldemose eurodeputata *rapporteur* del DSA.¹⁴⁰

Figura 5



Commissione Europea, Timeline for DSA

1.5 Le novità introdotte dal Data Act

Avendo brevemente definito il quadro normativo in materia di economia dei dati e la relativa posizione dell'Unione Europea rispetto alla direzione del mercato, è possibile procedere a menzionare gli aspetti più innovativi e controversi in riferimento al nuovo Regolamento sui Dati.

Il tema delle PMI, e dell'esclusione dagli obblighi di condivisione di dati, verrà affrontato nel Cap.3 contestualmente al ruolo di Confindustria, e dopo aver fornito un'introduzione sulla digitalizzazione delle PMI in Europa. A quel punto l'interrogativo posto sarà volto a comprendere se e come questa misura sosterrà le imprese di medio-piccole dimensioni, e se la scelta di utilizzare una disciplina ad hoc sarà efficace.

1.5.1 Obblighi di accessibilità

L'Articolo 3 (paragrafi 2 e 3) del Data Act contribuisce all'allargamento della platea di attori che, indipendente dalla loro dimensione, possono partecipare all'economia dei dati. I dispositivi connessi devono essere concepiti e realizzati in modo tale che non solo i dati

¹⁴⁰ Cfr. Parlamento Europeo, DMA e DSA explained, 2023

del prodotto o del servizio siano accessibili di default agli utenti, ma anche tutte le informazioni rilevanti sui dati necessari per interpretarli e utilizzarli.¹⁴¹ Questo accesso ai dati deve essere garantito in modo predefinito, semplice, sicuro e gratuito. Inoltre, deve essere completo, organizzato in una struttura standard, facilmente comprensibile e in un formato leggibile da macchine. Si tratta dei cosiddetti termini FRAND¹⁴² (Fair Reasonable and Non-Discriminatory¹⁴³) che tutelano l'utente e, se tecnicamente possibile, gli permettono di poter accedere direttamente ai dati.

Inoltre, il testo estende ulteriormente l'elenco delle informazioni sui dati che il produttore deve fornire all'utente prima di stipulare un contratto. Queste informazioni includono il tipo di dati, il formato e la quantità stimata dei dati relativi al prodotto, la modalità di generazione continua e in tempo reale dei dati, la durata della conservazione dei dati e le modalità di condivisione dei dati con terze parti.

1.5.2 Diritti e doveri degli utenti e del *data holder*

L'articolo 4 tratta i diritti e gli obblighi degli utenti e dei detentori dei dati riguardo all'accesso, all'utilizzo e alla condivisione dei dati relativi ai prodotti e ai servizi correlati. Si specifica che se i dati non possono essere direttamente accessibili dall'utente attraverso il dispositivo o il servizio connesso, i detentori dei dati sono tenuti a mettere a disposizione questi dati e i relativi metadati. La disponibilità deve essere tempestiva, accessibile in modo semplice e sicuro, nel formato completo, strutturato e di uso comune, leggibile dalle macchine, e deve essere fornita gratuitamente. Inoltre, se tecnicamente fattibile, i dati devono essere della stessa qualità di quelli detenuti dal titolare dei dati e devono essere disponibili in modo continuo e in tempo reale. L'accesso deve essere possibile tramite una semplice richiesta elettronica, quando possibile dal punto di vista tecnico.

Una novità importante riguarda la possibilità per gli utenti e i detentori dei dati di concordare restrizioni o divieti sull'accesso, sull'uso o sulla condivisione dei dati, se ciò può mettere a rischio la sicurezza del prodotto con gravi conseguenze per la salute e la sicurezza umana. Questa decisione deve essere notificata all'autorità settoriale

¹⁴¹ Cfr. Perarnaud C., Fanni R., *The EU Data Act, Towards a new European data revolution?*, CEPS Policy Insights, s.i.l., marzo 2022

¹⁴² Cfr. Habich, E., *FRAND Access to Data: Perspectives from the FRAND Licensing of Standard-Essential Patents for the Data Act Proposal and the Digital Markets Act*. IIC 53, 1343–1373, s.i.l., 2022.

¹⁴³ Equi ragionevoli e non discriminatori

competente, che può anche fornire consulenza tecnica in merito. In caso di dispute con i detentori dei dati, gli utenti hanno il diritto di presentare reclami all'autorità nazionale competente o di optare per un organismo di risoluzione delle controversie, senza pregiudicare il diritto di ricorrere ai tribunali. È importante sottolineare che i detentori dei dati non devono ostacolare in modo eccessivo l'esercizio delle scelte o dei diritti dell'utente e dovrebbero fornire un'interfaccia user-friendly per facilitare l'interazione con l'utente.

Il testo consolidato, al paragrafo 6, introduce significative modifiche anche nella protezione dei *trade secrets*, già regolati in parte dalla Legge sui segreti commerciali¹⁴⁴. In coerenza con la proposta originaria della Commissione, i segreti commerciali sono preservati e possono essere condivisi solo se, sia il detentore dei dati che l'utente, adottano tutte le misure necessarie per garantirne la riservatezza, specialmente nei confronti di terze parti. Il detentore dei dati, noto anche come detentore del segreto commerciale, identifica i dati qualificati come segreti commerciali, inclusi i relativi metadati, e concorda con l'utente sulle misure tecniche e organizzative proporzionate richieste per mantenere la riservatezza dei dati condivisi. Queste misure possono includere accordi contrattuali standard, impegni di riservatezza, procedure di accesso rigorose, standard tecnici specifici e l'applicazione di codici di comportamento.

Inoltre, il detentore dei dati ha il potere di respingere o sospendere la condivisione dei dati relativi ai segreti commerciali se non vi è accordo sulle misure necessarie o se l'utente non attua le misure concordate o compromette la riservatezza dei segreti commerciali. Tale decisione deve essere giustificata in modo adeguato e comunicata all'autorità competente, con indicazione delle misure non attuate o non adottate e, se del caso, dei segreti commerciali compromessi¹⁴⁵.

Il tema del bilanciamento tra i diritti della protezione dei dati e al contempo dei segreti commerciali ispira da diversi anni gli esperti del settore *digital*¹⁴⁶, consapevoli della presenza del conflitto di interessi¹⁴⁷ con i detentori dei *trade secrets* sfavoriti rispetto ai

¹⁴⁴ Cfr. Aplin, T., Radauer, A., Bader, M.A. et al. *The Role of EU Trade Secrets Law in the Data Economy: An Empirical Analysis*. IIC 54, 826–858, s.i.l., 2023

¹⁴⁵ Paragrafo 7

¹⁴⁶ Cfr. Malgieri, Gianclaudio, *Trade Secrets v Personal Data: A Possible Solution for Balancing Rights*, January 29, 2016. *International Data Privacy Law*, Volume 6, Issue 2, s.i.l., 1 May 2016, pp: 102–116

¹⁴⁷ *Ibidem*

“*data protection rights*”¹⁴⁸. La legislazione in materia era vaga e ambigua¹⁴⁹, spingendo l’Unione Europea a legiferare in maniera ponderata relativamente agli stakeholders coinvolti.

Il paragrafo 8 aggiornato¹⁵⁰ amplia ulteriormente le eccezioni all'obbligo di condividere dati basati sul segreto commerciale, consentendo al detentore del segreto commerciale di rifiutare, caso per caso, la richiesta di accesso ai dati specifici in "circostanze eccezionali". Questa eccezione deve essere adeguatamente motivata e basata su elementi oggettivi, come la possibilità di proteggere i segreti commerciali in paesi terzi, il livello di riservatezza dei dati richiesti, l'unicità e l'innovazione del prodotto. In caso di rifiuto di condivisione dei dati, il detentore dei dati deve informare l'autorità nazionale competente. Fatta eccezione per il diritto dell'utente di adire l'autorità giudiziaria, quest'ultimo ha la possibilità di presentare un reclamo all'autorità nazionale competente, che deve prendere una decisione tempestiva sulle condizioni della condivisione dei dati. In alternativa, utente e detentore dei dati possono concordare di adire un organismo di risoluzione delle controversie.

1.5.3 Condivisione con terzi e protezione dei *trade secret*

L'Articolo 5 affronta il diritto dell'utente di condividere i dati con terze parti. Su richiesta dell'utente, il detentore dei dati condivide con terze parti i dati e i relativi metadati necessari per il loro riutilizzo. Il nuovo testo specifica ulteriormente le modalità di condivisione, che devono avvenire senza ingiustificati ritardi, essere gratuite per l'utente, garantire la stessa qualità dei dati del detentore dei dati, essere semplici, sicure e avvenire in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente. Se tecnicamente fattibile, la condivisione deve avvenire in modo continuo e in tempo reale. Tuttavia, il diritto di condivisione dei dati non si applica ai nuovi prodotti, sostanze o processi non ancora presenti sul mercato, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato contrattualmente.

In linea con la proposta originale della Commissione, il paragrafo 9 regola il trattamento dei segreti commerciali, che possono essere conservati e divulgati a terzi solo nella misura

¹⁴⁸ Diritti di protezione dei dati

¹⁴⁹ Cfr. Malgieri, Gianclaudio, *Trade Secrets v Personal Data: A Possible Solution for Balancing Rights*, 2016, Pages 102–116

¹⁵⁰ Rispetto al testo iniziale della Commissione europea

strettamente necessaria per raggiungere lo scopo concordato tra l'utente e il terzo. Il testo definisce gli obblighi del detentore dei dati o del detentore del segreto commerciale, che deve identificare i dati protetti come segreti commerciali, compresi i metadati, e concordare con il terzo tutte le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie per preservare la riservatezza¹⁵¹ dei dati condivisi.

Come novità significativa, viene introdotto il potere del detentore dei dati di rifiutare o sospendere la condivisione dei dati coperti da segreti commerciali se non si raggiunge un accordo sulle misure necessarie o se il terzo non implementa le misure concordate o mette a rischio la riservatezza dei segreti commerciali.¹⁵²

In circostanze eccezionali¹⁵³, quando il detentore del segreto commerciale può dimostrare che la divulgazione dei segreti commerciali comporterebbe un grave danno economico, può rifiutare, caso per caso, la richiesta di accesso ai dati in questione (paragrafo 11). In questo caso, il detentore dei dati deve motivare la sua decisione senza ingiustificato ritardo, fornendo ragioni oggettive come la volontà di proteggere il segreto commerciale in paesi terzi, il livello di riservatezza dei dati richiesti, l'unicità e l'innovazione del prodotto. Inoltre, deve notificare questa decisione all'autorità nazionale competente.

Fatta eccezione per il diritto del terzo di presentare ricorso in qualsiasi momento davanti a un tribunale, il terzo ha due opzioni: può presentare un reclamo all'autorità nazionale competente, che deve prendere una decisione tempestiva sulle condizioni della condivisione dei dati, oppure può concordare con il detentore dei dati di adire un organismo di risoluzione delle controversie¹⁵⁴.

Inoltre, nell'Articolo 6, che stabilisce gli obblighi del terzo che riceve i dati su richiesta dell'utente, è introdotto un divieto di utilizzare i dati in modo da compromettere la sicurezza del prodotto o del servizio, nonché un divieto di ignorare le misure specifiche concordate per garantire la riservatezza dei segreti commerciali¹⁵⁵.

¹⁵¹ Cfr. Malgieri, Gianclaudio, *Trade Secrets v Personal Data: A Possible Solution for Balancing Rights*, s.i.l. January 29, 2016. International Data Privacy Law, Volume 6, Issue 2, 1 May 2016, Pages 102–116

¹⁵² Art. 5 paragrafo 10

¹⁵³ Si noti la sostanziale convergenza con la disciplina sulla condivisione dei trade secrets con l'utente, evidenziata nel paragrafo precedente

¹⁵⁴ Art. 5, paragrafo 12

¹⁵⁵ Art. 6, paragrafo 2, lettere f e g

1.5.4 Compenso per la messa a disposizione dei dati

L'articolo 9, relativo al compenso per il detentore dei dati in caso di condivisione dei dati, è stato oggetto di notevoli modifiche. Oltre a richiedere che il compenso concordato tra il detentore dei dati e il terzo nei rapporti B2B sia ragionevole, il testo stabilisce ora che esso deve essere non discriminatorio e può includere un margine. Inoltre, è necessario considerare i costi sostenuti per mettere a disposizione i dati e gli investimenti nella loro raccolta e produzione. Il compenso deve anche essere basato sul volume, formato e natura dei dati¹⁵⁶, con limiti definiti per le micro, piccole e medie imprese (MPMI). Se le MPMI ricevono dati, il compenso non può superare i costi di formattazione, diffusione elettronica e conservazione.

Un elemento di novità importante è che la Commissione adotterà linee guida per il calcolo di un compenso ragionevole, prendendo in considerazione il parere del comitato europeo per l'innovazione dei dati (ex Regolamento 2022/868).

La disposizione che richiede al detentore dei dati di fornire dati e informazioni dettagliate al terzo, in modo che questi possa valutare la congruità della richiesta di compenso, rimane confermata.

1.5.5 Obbligo di condivisione dei dati B2G

Come accennato in precedenza, nel contesto della condivisione dei dati tra imprese e organizzazioni governative (Business to Government: B2G), l'Articolo 14 del testo emendato amplia la lista dei "*public bodies*" che possono richiedere dati in circostanze eccezionali, includendo la Commissione europea, la Banca Centrale Europea e gli organi dell'Unione. Queste richieste devono essere giustificate anche in situazioni eccezionali.

Gli Articoli 15 e 16 del testo approvato specificano ulteriormente le situazioni in cui è possibile effettuare richieste eccezionali e come queste richieste si rapportano ad altri obblighi di condivisione dei dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni dell'Unione. Inoltre, il testo consolidato nell'Articolo 17 disciplina ulteriormente la procedura di richiesta dei dati da parte di un ente pubblico, della Commissione, della Banca Centrale Europea o di un organismo dell'Unione. Tra i vari obblighi, questi enti sono tenuti a specificare quali dati sono richiesti e a dimostrare che esistono condizioni eccezionali che

¹⁵⁶ Art. 9 paragrafo 3 e 4

giustificano tale richiesta. Inoltre, devono garantire che la richiesta rispetti le finalità legittime del titolare dei dati e impegnarsi a proteggere i segreti commerciali.

Nel contesto della condivisione B2G, l'autorità pubblica che ha richiesto la condivisione dei dati è tenuta, secondo il nuovo testo, ad adottare misure tecniche e organizzative per preservare la riservatezza e l'integrità dei dati richiesti, nonché la sicurezza dei trasferimenti di dati, soprattutto se si tratta di dati personali. Inoltre, deve garantire la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate¹⁵⁷.

Anche in questo caso, sono state rafforzate le protezioni per i segreti commerciali. La divulgazione di segreti commerciali a un ente pubblico o alla Commissione, alla Banca Centrale Europea o a un organismo dell'Unione è consentita solo nella misura strettamente necessaria per raggiungere lo scopo di una richiesta in base all'Articolo 15. In tal caso, il titolare dei dati o il titolare del segreto commerciale, se diverso, deve identificare i dati protetti come segreti commerciali, compresi i relativi metadati. L'ente pubblico o la Commissione, la Banca Centrale Europea o l'organismo dell'Unione devono adottare, prima della divulgazione, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate a preservare la riservatezza di tali segreti commerciali, utilizzando ad esempio clausole contrattuali standard, criteri tecnici e codici di condotta¹⁵⁸.

A differenza della proposta originale della Commissione, l'Articolo 20 prevede che le piccole e microimprese siano esentate dalla condivisione gratuita dei dati in caso di emergenza pubblica. Tuttavia, il titolare dei dati ha diritto a un compenso equo per la messa a disposizione dei dati in conformità a una richiesta formulata in base all'articolo 15 (1b). Tale compenso deve coprire i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta.

Nel complesso, le recenti modifiche possono essere considerate un buon passo avanti per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei dati personali nella condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione, in quanto permettono di creare una base legale per la condivisione dei dati nell'interesse pubblico, a vantaggio dello sviluppo delle "smart city".¹⁵⁹

La questione relativa alla definizione di "emergenza pubblica" ha infervorato i lobbisti rappresentanti degli interessi delle imprese, preoccupati dalla discrezionalità

¹⁵⁷ Articolo 19, paragrafo 1b

¹⁵⁸ Articolo 19, paragrafo 3

¹⁵⁹ Lazarotto, Barbara, *The implications of the Proposed Data Act to B2G data sharing in smart cities*, s.i.l., November 24, 2022

dell'espressione. Nei prossimi capitoli si potranno verificare i contenuti dei position paper che esplicitano le necessità di intervento su tale definizione per delimitarne la portata.

1.5.6 Switching tra servizi di trattamento dei dati

Il Capitolo VI affronta la questione dello switching tra servizi di trattamento dei dati. L'articolo 23 del testo approvato sottolinea l'impegno dei provider di servizi di trattamento dei dati (denominati "*provider*") a prendere le misure necessarie per agevolare il passaggio da un fornitore all'altro¹⁶⁰.

In particolare, i provider devono eliminare e non imporre ostacoli di vario tipo, come quelli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi, che rendono difficile ai clienti:

- annullare il contratto di servizio, una volta trascorso il periodo di preavviso massimo e dopo aver completato con successo il processo di switching, come previsto nell'Articolo 25.
- Concludere nuovi contratti con un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati che offre lo stesso tipo di servizio.
- Trasferire i dati del cliente che possono essere esportati, insieme ad altri asset digitali, a un altro provider o a un'infrastruttura *on-premise*¹⁶¹ o ICT locale, anche dopo aver ottenuto un'offerta gratuita.
- Ottenere un livello di funzionalità equivalente, in conformità con quanto stabilito nell'Articolo 24, quando utilizzano il nuovo servizio nell'ambiente IT di un diverso fornitore o di diversi fornitori di servizi di trattamento dei dati che offrono lo stesso tipo di servizio.
- Separare, se tecnicamente fattibile, i servizi di trattamento dei dati menzionati nell'Articolo 30(1) da altri servizi di trattamento dei dati forniti dal provider di servizi di trattamento dei dati.

In sostanza, l'articolo 24 si propone di garantire una maggiore flessibilità e libertà di scelta per i clienti quando desiderano cambiare fornitore di servizi di trattamento dei dati, eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire o ritardare tale processo.

¹⁶⁰ Cfr. Panetta R, Tiani V. *La rivoluzione della portabilità di tutti i dati (a favore dei piccoli)*, Il Sole 24 Ore Nòva 24, marzo 2022

¹⁶¹ Sul posto

I rapporti contrattuali tra i provider rispetto allo *switching* sono definiti nell'Art. 24 del Data Act, in cui viene evidenziato come diritti e obblighi debbano essere esplicitati in un contratto scritto messo a disposizione del cliente prima della firma del contratto.

Nel rispetto della Direttiva (UE) 2019/770¹⁶² relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, nel paragrafo 1a sono indicate le clausole per cui il contratto deve includere:

- a) Il diritto del cliente di poter cambiare fornitore di servizio di trattamento dei dati o di trasferire tutti i dati esportabili, applicazioni e asset digitali in un'infrastruttura ICT *on-premise*, senza ritardi non giustificati e per al massimo 30 giorni.
- b) L'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere la *exit strategy* del cliente in relazione ai servizi contrattati.
- c) La specificazione della risoluzione del contratto e la notifica della cessazione, in uno dei casi elencati.

Il contratto contiene anche disposizioni e obblighi per il cliente, che è tenuto a notificare al provider la sua decisione di passare ad un altro fornitore, di passare a un sistema on-premise o cancellare i suoi digital asset e i suoi dati esportabili.

Dall'altra parte, il provider deve fornire al cliente informazioni sulle procedure di switching e portabilità dei servizi di trattamento dei dati e informazioni sul registro online aggiornato "hosted" dal provider¹⁶³. Gli obblighi di trasparenza contrattuale in materia di accesso e trasferimento internazionale sono specificati nell'Art. 28.

Un'innovazione decisiva è sancita dall'articolo 29, che impone la graduale revoca dei costi di switching, inclusi anche i costi per l'uscita dei dati. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento sui Dati, i provider non potranno imporre al cliente alcun costo relativo allo *switching*,¹⁶⁴. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del Data act, i costi dovranno comunque essere ridotti¹⁶⁵.

Vengono disciplinate anche le tariffe per il cambio di fornitore, le quali non devono superare i costi sostenuti dal provider per il processo di *switching*¹⁶⁶.

¹⁶² Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2019

¹⁶³ Art. 26

¹⁶⁴ Art. 29 par.1

¹⁶⁵ Art. 29 par. 2

¹⁶⁶ Art. 25 par. 3

Inoltre, prima di entrare in un contratto con un cliente, i provider di servizi devono fornire chiare informazioni sulle tariffe standard del servizio e sulle penali per la risoluzione anticipata che potrebbero essere applicate al cliente. Devono anche comunicare le spese di *switching*, comprese quelle per il trasferimento dei dati, che potrebbero essere addebitate al cliente durante il periodo indicato nell'Articolo 29 (2).

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per migliorare il regolamento introducendo un sistema di monitoraggio per controllare le tariffe di *switching*, inclusi i costi relativi al trasferimento dei dati, stabiliti dai fornitori di servizi di trattamento dati sul mercato. Gli aspetti tecnici legati allo *switching* sono dettagliati nell'Articolo 30.

In questo contesto, la legge sui dati ha un ruolo fondamentale da svolgere, riducendo la complessità tramite le disposizioni in materia di *cloud switching* e interoperabilità che portano a una maggiore fiducia verso l'adozione del cloud.¹⁶⁷

1.5.7 Interoperabilità e banche dati

Abbiamo già definito il termine interoperabilità e la priorità della governance europea di agire per rendere i servizi digitali sempre più interconnessi.

Il Capitolo VIII è dedicato alla disciplina dell'interoperabilità dei dati, in particolare, l'Articolo 33 enumera i requisiti essenziali relativi all'interoperabilità degli spazi dei dati. Gli operatori dei dati che forniscono dati o servizi dati ad altri operatori devono rispettare i seguenti requisiti fondamentali per agevolare l'interoperabilità:

- a) Devono fornire una descrizione completa, se applicabile, in un formato leggibile dalle macchine, riguardante il contenuto del set di dati, le restrizioni d'uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati, la qualità e l'incertezza dei dati.
- b) Le strutture dei dati, i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi di codici, se disponibili, devono essere descritti in un documento di pubblico dominio e devono essere coerenti tra loro.
- c) I supporti tecnici necessari per accedere ai dati devono essere descritti in modo esaustivo per permettere l'accesso automatico e la trasmissione dei dati tra le parti.

¹⁶⁷ Cfr. VMware, *An EU Data Act fit for the multi-cloud world*, VMware Position Paper on the EU Data Act, ottobre 2022

- d) Se possibile, devono essere previsti mezzi per garantire l'interoperabilità degli strumenti utilizzati per automatizzare l'esecuzione degli accordi di condivisione dei dati, come gli smart contract.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati¹⁶⁸ per espandere ulteriormente le disposizioni di questo Regolamento, delineando in dettaglio i requisiti essenziali precedentemente elencati. Inoltre, la Commissione può richiedere agli organismi europei di standardizzazione di sviluppare standard armonizzati che siano conformi ai suddetti requisiti essenziali¹⁶⁹. Utilizzando atti di esecuzione, la Commissione può anche stabilire specifiche comuni che coprano uno o più dei requisiti essenziali precedentemente menzionati¹⁷⁰.

L'articolo 35 si concentra sull'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. In questo contesto, le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate devono:

- Quando tecnicamente fattibile, garantire l'interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati che forniscono lo stesso tipo di servizio.
- Migliorare la portabilità degli asset digitali.
- Facilitare, se tecnicamente possibile, l'equivalenza funzionale.
- Non compromettere la sicurezza e l'integrità dei servizi e dei dati.
- Essere progettate in modo da consentire l'adozione di progressi tecnici e l'inclusione di nuove funzionalità e innovazioni.

La Commissione svolge un ruolo centrale anche nel contesto dell'interoperabilità, infatti, dopo aver esaminato le norme internazionali ed europee pertinenti e considerato le iniziative di autoregolamentazione, la Commissione può richiedere a uno o più organismi europei di standardizzazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali descritti nei paragrafi 1 e 2.

Il Capitolo in questione tratta anche la questione degli smart contract. L'Articolo 36 stabilisce i requisiti fondamentali relativi agli smart contract per l'esecuzione di accordi di condivisione dei dati. Il venditore di un'applicazione che fa uso di smart contract o, in caso di assenza di questi, chiunque conduca un'attività commerciale o professionale che coinvolge l'utilizzo di smart contract per conto di terzi nell'esecuzione di un accordo o di

¹⁶⁸ Paragrafo 2

¹⁶⁹ Paragrafo 4

¹⁷⁰ Paragrafo 5

una sua parte, al fine di rendere disponibili i dati, è tenuto a garantire che gli smart contract siano conformi ai seguenti requisiti:

- Solidità e controllo degli accessi: gli smart contract devono essere robusti e garantire un adeguato controllo degli accessi alle informazioni.
- Interruzione e cessazione sicura: devono essere previste procedure per una chiusura sicura degli smart contract e per affrontare eventuali interruzioni.
- Archiviazione e continuità dei dati: deve essere garantita l'archiviazione adeguata dei dati e la continuità del servizio.
- Coerenza con i termini dell'accordo di condivisione dei dati: gli smart contract devono rispettare e attenersi ai termini stabiliti nell'accordo di condivisione dei dati.
- Inoltre, è richiesto un "*conformity assessment*" (valutazione di conformità) per dimostrare che i requisiti sopra elencati siano soddisfatti.

La Commissione ha la facoltà di richiedere alle organizzazioni dell'Unione Europea di standardizzazione di sviluppare norme armonizzate che rispettino i requisiti essenziali degli smart contract. Inoltre, può adottare specifiche comuni che coprano uno o più dei requisiti essenziali tramite atti di esecuzione. In questo modo, si mira a garantire un'adeguata regolamentazione e standardizzazione nell'uso degli smart contract nell'ambito degli accordi di condivisione dei dati.

Sono già presenti in dottrina critiche relative alla funzione degli smart contract nell'architettura del Data Act, le quali identificano alcune difficoltà che emergono, come la mancanza di flessibilità sia in termini di contenuto che di funzionamento, la vulnerabilità a *bug*¹⁷¹ e cambiamenti che potrebbero portare a errori nell'architettura, l'immutabilità, la *privacy* e dunque sostanziali problemi di applicazione.¹⁷² Tuttavia, le criticità in materia di “contratti intelligenti” e degli altri punti salienti sulla Legge sui Dati saranno maggiormente circostanziate nei prossimi capitoli della tesi, contestualmente alle posizioni degli attori coinvolti.

Per quanto riguarda le banche dati e al fine di favorire la condivisione dei dati di prodotti e servizi connessi presenti all'interno di esse, nell'Articolo 43 del testo approvato, viene

¹⁷¹ Errori

¹⁷² Cfr. Casolari, F., Taddeo, M., Turillazzi, A. et al. *How to Improve Smart Contracts in the European Union Data Act*. DISO 2, 9, s.i.l., 2023

confermata la scelta della Commissione di limitare la protezione *sui generis* delle banche dati stesse.

Sulla base della disciplina generale (ex art. 7) della Direttiva sulla tutela giuridica delle banca dati, il costituente di una banca dati ha invece il diritto di vietare operazioni di estrazione o reimpiego anche solo di una parte del suo contenuto, qualora abbia sostenuto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

1.5.8 Implementazione

Il Capitolo IX del Data Act regola l'implementazione e l'applicazione della legge. L'Articolo 37 stabilisce che ciascuno Stato membro è tenuto a designare una o più autorità competenti incaricate di applicare e far rispettare il Data Act. Se più di un'autorità competente è designata, lo Stato membro deve anche nominare un coordinatore dei dati¹⁷³ per facilitare la cooperazione tra le diverse autorità.

I poteri delle autorità competenti designate devono comprendere una serie di attribuzioni, tra cui:

- promozione della *data literacy* e della consapevolezza tra i soggetti inclusi nel campo di applicazione del Data Act;
- gestione dei reclami derivanti da presunte violazioni delle disposizioni, comprese le questioni relative ai segreti commerciali;
- l'imposizione di sanzioni pecuniarie "efficaci, proporzionate e dissuasive" che possono includere sanzioni periodiche e con effetto retroattivo, o l'avvio di procedimenti giudiziari per l'imposizione di sanzioni¹⁷⁴;
- monitoraggio dei progressi tecnologici e commerciali rilevanti per la fornitura e l'utilizzo dei dati¹⁷⁵.

Queste misure e poteri mirano a garantire il rispetto delle disposizioni del Data Act e a promuovere un ambiente regolamentato e trasparente per la gestione e l'accesso ai dati.

L'Articolo 37 paragrafo 14 specifica che le autorità competenti hanno il potere di richiedere informazioni agli utenti, ai detentori dei dati o ai destinatari dei dati, o ai loro

¹⁷³ Paragrafo 2

¹⁷⁴ Art. 37 par. 5(d)

¹⁷⁵ Paragrafo 5 (e)

rappresentanti legali, quando sia necessario per verificare il rispetto dei requisiti del regolamento. Ogni richiesta di informazioni deve essere proporzionata all'adempimento del compito e deve essere adeguatamente motivata. Inoltre, le autorità competenti devono operare nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale e commerciale, nonché proteggere i dati personali, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo stabilisce anche il diritto di presentare reclami. L'autorità competente a cui è stato presentato il reclamo è tenuta ad informare, in conformità con il diritto nazionale, sullo stato del procedimento, sull'andamento del procedimento stesso e sulla decisione adottata.

In conformità con l'articolo 33, gli Stati membri devono stabilire le sanzioni e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione, tenendo conto delle indicazioni dell'European Data Innovation Board e dei criteri stabiliti nel paragrafo 3. Le informazioni relative a queste sanzioni devono essere condivise con la Commissione, come previsto nel paragrafo 2.

Inoltre, prima della data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione è incaricata di definire modelli contrattuali non vincolanti per l'accesso e l'uso dei dati, comprese le clausole contrattuali tipo relative a un ragionevole compenso e alla protezione dei segreti commerciali, come specificato nell'articolo 41.

Queste disposizioni mirano a garantire il rispetto delle regole e dei requisiti stabiliti dal Data Act e a fornire un quadro chiaro per l'elaborazione dei reclami, l'applicazione delle sanzioni e la promozione di pratiche contrattuali adeguate nell'ambito dell'accesso e dell'uso dei dati.

Le aziende e gli utenti dovranno adeguarsi agli obblighi imposti dal Data Act entro 20 mesi dall'entrata in vigore, momento in cui il Data Act sarà effettivamente applicabile. Anche questo punto è stato motivo di dibattito, in quanto i produttori e fornitori di servizi ritenevano che l'iniziale periodo ponte di 12 mesi, proposto dalla Commissione europea nella prima proposta, non fosse sufficiente per permettere un effettivo e realistico recepimento delle disposizioni.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Digital Europe, Rebalancing the Data Act, settembre 2022

Capitolo 2. Confindustria, le PMI e la digitalizzazione

2.1 Confindustria

Prima di passare alle riflessioni sul *policy advising*¹⁷⁷ e sull'attività messa in atto per veicolare i messaggi delle imprese italiane in merito al Regolamento sui Dati¹⁷⁸, è doveroso definire gli attori coinvolti nell'azione di lobby.

La Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) è stata istituita nel 1910 al fine di tutelare e difendere gli interessi delle aziende italiane, inizialmente rispetto alle divergenze con i sindacati.¹⁷⁹ Nella storia ha sempre avuto un ruolo decisivo nel sostenere l'economia, contributo che oggi ha permesso di poter contare 150 mila imprese associate, per un totale di più di 5 milioni di dipendenti, e il cui indotto sul PIL italiano è del 34%.¹⁸⁰ Negli ultimi tempi, Confindustria ha messo in atto un ampio programma di politiche per proteggere il lavoro, promuovere la crescita economica e preservare la coesione sociale. Questo impegno mira a sostenere il settore produttivo,¹⁸¹ rappresentandolo.

Il modus operandi di Confindustria si basa sulla capacità di sintetizzare le posizioni delle diverse associazioni all'interno del Sistema (insieme di aziende, associazioni e organi che compongono la struttura amministrativo-operativa della confederazione), e sull'instaurazione di un dialogo aperto con tutte le istituzioni.¹⁸² «L'approccio volge a rafforzare il processo democratico nel paese tentando di contribuire attivamente a rendere più efficaci le leggi e a migliorare la qualità della regolamentazione. L'obiettivo di garantire un quadro normativo chiaro, stabile e sicuro per le imprese e per l'intero paese.¹⁸³ »

Considerando la definizione di lobby, cioè un gruppo di pressione inteso come: «gruppo di persone accomunate da un medesimo interesse che si pongono l'obiettivo di influenzare il decisore pubblico al fine di ottenere un vantaggio o evitare uno svantaggio»¹⁸⁴, si potrebbe semplicisticamente affermare che la Confindustria è la lobby

¹⁷⁷ Consulenza politica

¹⁷⁸ Data Act

¹⁷⁹ Cfr. Confindustria, valori e identità, 2023

¹⁸⁰ Ibidem

¹⁸¹ Ibidem

¹⁸² Ibidem

¹⁸³ Confindustria, Relazione attività, 2023

¹⁸⁴ Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*. Bologna: Il Mulino, 2019

delle imprese italiane.¹⁸⁵ È un' affermazione iperbolica, in quanto in primo luogo non tutte le imprese italiane ne sono associate, e inoltre gli interessi e i settori produttivi sono talmente disparati che sarebbe erroneo e inappropriato individuare una posizione univoca, la quale non terrebbe conto delle differenze interne.

Tuttavia, questa definizione può aiutare a comprendere il valore dell'organizzazione Confindustria e il complesso compito al quale si dedica, cercando di bilanciare la messa in atto della sintesi delle posizioni di così numerosi stakeholders coinvolti, e la pretesa però di condurre un lavoro concreto ed efficace che possa fare la differenza sia per la grande azienda partecipata come Enel, sia per la microimpresa in periferia con una decina di dipendenti.

2.2 Confindustria Digitale

All'interno del complesso equilibrio gerarchico del Sistema Confindustria, operano diverse associazioni di categoria divise per settore produttivo o servizi offerti, rappresentative delle corrispondenti ditte.

Per il settore *digital*, ed al fine di realizzare un'agenda digitale per il paese¹⁸⁶, Confindustria Digitale racchiude i seguenti soci aderenti:

- ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL: Associazione della filiera delle imprese di Telecomunicazioni;
- ANITEC-ASSINFORM: Associazione nazionale delle imprese del settore dell'ICT e dell'elettronica di consumo;
- AIIP: Associazione Italiana Internet Provider;
- ABIE: Associazione Blockchain, Imprese ed Enti;
- ABIlab: Ricerca e innovazione per il settore bancario;
- APSP: Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento;
- IAB: Interactive Advertising Bureau;
- TSP ASSOCIATION: Telematics Service Providers;

¹⁸⁵ Asserzione senza valore scientifico

¹⁸⁶ Cfr. Confindustria Digitale, Mission, 2023

La mission di Confindustria Digitale è raccogliere le istanze dei soci, fungere da associazione ombrello¹⁸⁷ e porsi come portavoce delle necessità incombenti sulla base degli interventi di *policy making* a livello nazionale ed europeo.

Di seguito sarà spiegata brevemente la situazione della digitalizzazione delle imprese italiane e l'economia dei dati in Italia con particolare attenzione alle PMI, per capire l'ambito di azione di Confindustria Digitale e soprattutto delle corrispondenti Associate. Tale prelude permetterà di arrivare poi alla presentazione delle posizioni di tre associazioni di categoria direttamente coinvolte, rispetto alla nuova Legge sui Dati.

2.3 La digitalizzazione in Italia

Il progresso tecnologico di cui la rivoluzione digitale è portatrice ha configurato in Italia un andamento positivo, nonostante i periodi di crisi economiche che il nostro sistema paese sta affrontando negli ultimi anni¹⁸⁸ infatti, il settore del digitale ha visto un incremento del 2% rispetto al 2021, totalizzando un fatturato di 76 miliardi di euro nel 2022.¹⁸⁹


A questo punto verrà confrontato di seguito l'avanzamento dell'Italia nella rivoluzione digitale rispetto agli altri paesi europei.

¹⁸⁷ Raccoglie “sotto al proprio ombrello” le istanze di vari attori

¹⁸⁸ Cfr. Anitec-Assinform, *Il digitale in Italia 2022*. 53. edizione. Roma, 2022.

¹⁸⁹ *Ibidem*

Figure 7 Digital Economy and Society Index – Member States’ relative progress in the period 2017-2022




Source: DESI 2022, European Commission

Osservando il grafico di cui sopra, che mette in relazione la crescita economica e i punteggi dell'indice DESI¹⁹⁰, i paesi sono suddivisi in due gruppi: quelli che stanno superando le aspettative sullo sviluppo digitale, nella parte superiore del grafico, e quelli che stanno rimanendo indietro rispetto alle previsioni, nella parte inferiore del grafico, in base alla loro distanza dalla curva di convergenza rappresentata dalla linea blu. L'Italia emerge come il miglior performer nel gruppo di testa, poiché la sua crescita economica è stata notevolmente superiore a quanto previsto nel periodo compreso tra il 2017 e il 2022, seguono la Germania, l'Irlanda, la Francia e la Polonia.

¹⁹⁰ Cfr. Commissione Europea, Digital Economy and Society Index 2022

Figure 9 Digital Economy and Society Index, 2022



Source: DESI 2022, European Commission

Nella figura 9 è presentata la classifica DESI del 2022 per gli Stati membri dell'Unione Europea. In cima alla lista, troviamo Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, che si distinguono per avere le economie digitali più avanzate all'interno dell'UE, come sarà dimostrato anche dal Digital Intensity Index al paragrafo 2.3.2.

Com'è possibile osservare, l'Italia, nonostante l'eccezionale miglioramento 2017-2022 visualizzabile nella figura 7, rimane diciannovesima in questa classifica. Colpiscono in particolare l'arretratezza della digitalizzazione dei servizi pubblici e del capitale umano.¹⁹¹

Queste difficoltà strutturali si ritrovano nella pubblica amministrazione, nelle competenze di base dei cittadini e nel sistema produttivo, gli stessi obiettivi su cui il PNRR propone di intervenire.¹⁹² Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),¹⁹³ cioè il programma con cui l'esecutivo italiano alloca i fondi del Next Generation EU¹⁹⁴, sarà un'occasione di crescita ulteriore per tutto il comparto.

Non si può parlare di digitalizzazione in Italia senza menzionare il PNRR, come non sarebbe adeguato parlare di PMI senza citare il piano Industria 4.0.¹⁹⁵ Una delle missioni

¹⁹¹ Cfr. Commissione Europea, Digital Economy and Society Index 2022

¹⁹² Ibidem

¹⁹³ Cfr. Governo italiano, PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2023

¹⁹⁴ Il Next Generation EU è lo strumento di governance economica finanziato dall'Unione europea per sostenere i Paesi Membri al seguito della crisi pandemica da Covid-19. Si tratta di più di 800 miliardi messi a disposizione dalla Commissione Europea, di cui 191,5 destinati all'Italia sotto forma di tranches stanziati all'avvenuta verifica del raggiungimento di target specifici¹⁹⁴.

Fonte: European Union, Next Generation EU, 2023

¹⁹⁵ Il piano industriale del governo tedesco per l'industria 4.0, o "industria 4.0", è stato presentato nel 2011 ed è diventato realtà alla fine del 2013. L'obiettivo era modernizzare il sistema produttivo tedesco e

(Missione 1) che indirizzano l'ambizioso pacchetto di riforme PNRR è la digitalizzazione della pubblica amministrazione (PA), dei servizi, delle imprese e delle infrastrutture, costituendo un'opportunità per innovare, semplificare, ridurre i costi e creare nuovi posti di lavoro¹⁹⁶. Sono obiettivi in linea con Industria 4.0, progetto proposto in Italia da Calenda, Ministro dello Sviluppo economico tra il 2016 e il 2018, sulla scia della medesima iniziativa tedesca.

Durante il Governo Meloni l'Italia ha recepito l'esigenza contenuta nella Missione 1 del PNRR, con Transizione 4.0¹⁹⁷, misura "figlia di Industria 4.0", un piano di politiche pubbliche volte ad aiutare le società nell'impegnativo cambiamento della rivoluzione digitale, tramite aiuti fiscali ed agevolazioni, in particolare crediti d'imposta, per favorire l'adozione delle tecnologie.

2.3.1 Le PMI e la digitalizzazione

Le PMI sono le destinatarie prioritarie di Transizione 4.0 perché sono l'asse portante del tessuto economico italiano¹⁹⁸. Come testimoniato dall'Istat, il 95,2 % delle imprese nel 2020 è composto da realtà produttive di piccole dimensioni, con al massimo 9 addetti. Nel 2020, si contano 4 milioni 354 mila imprese attive, a cui corrispondono 17 milioni e 138 mila addetti. Le piccole e medie imprese sono quasi 214 mila, impiegano il 33,5 % degli addetti, e contribuiscono per il 37,9 % alla creazione di valore aggiunto.¹⁹⁹

Esiste però un divario significativo tra le grandi società e le PMI quando si tratta di adottare tecnologie avanzate e soluzioni digitali di base, e ciò può manifestarsi in diverse forme. Le grandi aziende spesso hanno maggiori risorse finanziarie e umane per investire in tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose (IoT) e l'analisi dei dati.²⁰⁰

rendere la produzione tedesca competitiva in tutto il mondo attraverso investimenti in infrastrutture, sistemi energetici, scuole e enti di ricerca¹⁹⁵. Fonte: <https://www.industria40.it/>

¹⁹⁶ Cfr. Governo italiano, Italiadomani, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 2023

¹⁹⁷ Cfr. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Transizione 4.0, 2023

¹⁹⁸ Cfr. Luca, A. P. D. *Innovazione, Digitalizzazione, Internazionalizzazione delle Pmi Italiane*, s.i.l., 2017

¹⁹⁹ Cfr. Istat, imprese, 2022

²⁰⁰ Cfr. Luca, A. P. D. *Innovazione, Digitalizzazione, Internazionalizzazione delle Pmi Italiane*, s.i.l., 2017

In ambito aziendale, la trasformazione digitale può essere stabilita come «un processo atto a ridefinire l'offerta del business aziendale, con lo scopo di rendere maggiormente competitive le imprese sul piano internazionale e più pronte a rispondere alle nuove aspettative di consumatori, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.»²⁰¹

Nel 2021, solo il 55% delle piccole e medie imprese ha raggiunto almeno un livello base nell'adozione delle tecnologie digitali. Le PMI con livelli base di intensità digitale più elevati, rispettivamente 86% e 82%, sono svedesi e finlandesi.²⁰² Le nazioni del Nord Europa sono classificate in alto nella trasformazione digitale delle imprese per diverse ragioni. Nel dibattito odierno si parla di un'Europa a due velocità²⁰³²⁰⁴, come per il contrasto tra paesi frugali²⁰⁵ e del sud Europa, falchi e colombe²⁰⁶, esiste un'opposizione fattuale anche per la rivoluzione digitale. Il contrasto tra le due tipologie di adeguamento alle sfide del digitale è ravvisabile, ad esempio, rispetto alla già citata proposta dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari (*European Health Data Space*), un'infrastruttura nazionale per smistare i dati sanitari raccolti a cui poi gli operatori ed esperti possono accedere per fare ricerca e sviluppo. EHDS richiede ingenti investimenti nel settore pubblico e i paesi della zona baltica o dell'Europa dell'est²⁰⁷ hanno fatto più ostruzionismo sull'avanzamento dell'iter legislativo rispetto a Francia, Germania o Italia, in Consiglio²⁰⁸. Sarebbe una misura decisamente costosa per i fondi statali²⁰⁹, già impegnati a finanziare sistemi sanitari nazionali di tipo differente tra loro, più arretrati e con meno infrastrutture e expertise degli operatori nel campo della digitalizzazione. Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca invece hanno promosso politiche che incoraggiano l'adozione delle tecnologie digitali nelle imprese, offrendo incentivi fiscali, formazione e sostegno finanziario. Inoltre, «si può affermare che ci sia una cultura imprenditoriale più forte e una maggiore consapevolezza dell'importanza della trasformazione digitale nelle PMI in questi paesi.»²¹⁰

²⁰¹ Luca, A. P. D. *Innovazione, Digitalizzazione, Internazionalizzazione delle Pmi Italiane*, s.i.l., 2017

²⁰² Ibidem

²⁰³ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²⁰⁴ Cfr. Bygstad B., Ovrelid E., *Managing two-speed innovation for digital transformation*, University of Oslo Procedia Computer Science, 2021, Volume 181, 2021, pp: 119-126

²⁰⁵ Cfr. Fubini F., *Paesi frugali, chi sono e perché si chiamano così: cosa vogliono Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia*, Il Corriere della Sera, 2020

²⁰⁶ Masciandaro, D. and Orioli, A. *Draghi, Falchi E Colombe*. IlSole24Ore Publishing and Digital, 2019

²⁰⁷ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²⁰⁸ Ibidem

²⁰⁹ Ibidem


²¹⁰ Masciandaro, D. and Orioli, A. *Draghi, Falchi E Colombe*. IlSole24Ore Publishing and Digital, 2019

Questi fattori hanno permesso di investire in solide infrastrutture digitali, inclusa una connettività internet di alta qualità, che è fondamentale per sostenere la trasformazione digitale.²¹¹

2.3.2 Digital Intensity Index

Il Digital Intensity Index (DII) presente nel rapporto DESI 2022 è uno strumento utilizzato per valutare l'adozione di varie tecnologie digitali da parte delle aziende. Il punteggio DII di un'azienda si basa su quante delle 12 tecnologie selezionate vengono effettivamente utilizzate.

La Figura 43 presenta una panoramica del 2021 della composizione del DII. Essa illustra sia il livello di adozione che la velocità di implementazione delle diverse tecnologie monitorate dal DII. È evidente che, in generale, le grandi aziende nell'Unione Europea sono più avanzate nella loro digitalizzazione rispetto alle PMI.



Source: DESI 2021, European Commission.

²¹¹ Ibidem

Figure 44 Digital Intensity Index indicators tracking digitisation processes (% enterprises), 2021⁵⁰


	Large	SMEs
The maximum contracted download speed of the fastest fixed line internet connection is at least 30 Mb/s	95%	80%
Use any social media	83%	58%
Enterprises where more than 50% of the persons employed used computers with access to the internet for business purposes	58%	49%
Use of any cloud service	72%	40%
Have ERP software package to share information between different functional areas	81%	37%
Have CRM	65%	34%
Buy intermediate-sophisticated CC services	60%	33%
Use of at least 2 social media	61%	28%
Use any IoT	48%	28%
Enterprises with e-commerce sales of at least 1% turnover	38%	18%
Enterprises where web sales are more than 1% of the total turnover and B2C web sales more than 10% of the web sales	12%	11%
Use any AI technology	28%	7%

Source: Eurostat, European Union survey on ICT usage and e-commerce in enterprises.

In linea con l'obiettivo proposto dal programma "Path to the Digital Decade", entro il 2030 si prevede che oltre il 90% delle PMI raggiunga almeno un livello base di intensità digitale. Il livello, definito come DII di base, richiede che le aziende utilizzino almeno quattro delle dodici tecnologie digitali indicate nella figura 44. Questo criterio include le PMI con livelli DII molto alti, alti e bassi.

Nell'Unione Europea, solo quattro paesi (Finlandia, Danimarca, Malta e Svezia) attualmente presentano una percentuale di imprese con un DII molto alto, superiore al 9%, cioè che utilizzano almeno 10 delle 12 tecnologie digitali monitorate.

Figure 46 SMEs with at least basic level of digital intensity, 2021



Source: Eurostat, European Union survey on ICT usage and e-commerce in enterprises.

Complessivamente, la digitalizzazione delle PMI mostra una notevole disomogeneità tra gli Stati membri e i settori economici. Un ostacolo fondamentale da superare è la scarsa

consapevolezza del potenziale delle tecnologie digitali e la mancanza di competenze e conoscenze tecniche tra i dipendenti, necessarie per integrare con successo le tecnologie digitali, sia di base che avanzate, nelle operazioni aziendali.²¹²

Ad esempio, le grandi aziende tendono ad avere software ERP (*Enterprise Resource Planning*)²¹³, cioè programmi sofisticati per gestire le loro operazioni aziendali, inclusa la gestione delle risorse umane, la contabilità, la logistica e altro ancora, mentre le PMI potrebbero non avere la capacità finanziaria di implementare tali soluzioni o potrebbero utilizzare sistemi meno complessi.²¹⁴

Per quanto riguarda il commercio elettronico è chiaro che c'è un'asimmetria tra aziende di dimensione elevata e PMI. Spesso le prime hanno una presenza più robusta nel commercio elettronico, che può includere vendite online, piattaforme di e-commerce e strategie di marketing digitali mentre le PMI possono trovarsi in una fase iniziale di adozione del commercio elettronico.²¹⁵

E lo stesso aspetto è verificabile nell'utilizzo dei social network: le grandi imprese fanno un uso più intensivo dei social media, con una percentuale del 61%, mentre solo il 28% delle PMI si avvale di questa risorsa.²¹⁶

Ci sono molte altre opportunità tecnologiche che le PMI devono ancora sfruttare, tra cui i servizi cloud, l'intelligenza artificiale e i big data.²¹⁷

²¹² DESI, 2022

²¹³ Klaus, H., Rosemann, M. & Gable, G.G. *What is ERP?*, Information Systems Frontiers 2, 2000, pp: 141–162.


²¹⁴ DESI, 2022

²¹⁵ Ibidem

²¹⁶ Ibidem

²¹⁷ Ibidem

Figure 47 Adoption of digital technologies (% enterprises), 2020, 2021⁵³



Source: Eurostat, European Union survey on ICT usage and e-commerce in enterprises.

In sintesi, mentre le grandi imprese si distinguono per l'adozione di tecnologie avanzate e l'utilizzo dei dati, le PMI faticano di più in questo senso e potrebbero beneficiare notevolmente dalla crescita dell'adozione di strumenti tecnologici e dall'approfondimento delle competenze digitali al fine di rimanere competitive nel mercato.

Alla luce dei fatti portati alla luce da DESI, l'esecutivo europeo ha implementato alcuni strumenti per sostenere le PMI. La revisione della Direttiva sui ritardi dei pagamenti, lo "SME Relief Package", gli *EU Digital Hub* o gli *SMEs test*, sono punti focali dell'azione che permette di verificare concretamente la priorità dell'Unione Europea nel riconoscere il valore economico e sociale delle imprese più piccole, e dell'impellente esigenza di tutelarne la competitività nel mercato tramite un intervento governativo. Le piccole e medie imprese in Europa rappresentano il 99% di tutte le attività commerciali.²¹⁸

Proprio di questi temi si è discusso durante la visita della Delegazione di BusinessEurope (BE, l'associazione delle confederazioni industriali europee, di cui Confindustria è membro fondatore, e della quale si parlerà approfonditamente nel terzo Capitolo), in occasione della seconda tappa della tournée europea *SMEs Roadshow* presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma avvenuta il 3 ottobre 2023, che ha visto come *panelist*

²¹⁸ Parlamento europeo, Piccole e medie imprese, 2023

Fabrice Le Saché, Vicepresidente del MEDEF per l'Europa, e Giovanni Baroni, Presidente Nazionale Piccola Industria di Confindustria.

Le Saché, che presiede il gruppo di lavoro tematico sulle PMI di BusinessEurope, ha affermato che uno dei problemi più rimarchevoli delle PMI per la digitalizzazione non è la mancanza di staff o di risorse, ma perlopiù la carenza di skills specifiche, e di formazione.²¹⁹ «Non è corretto considerare le PMI come il punto debole dell'economia, molto spesso sono vere e proprie eccellenze che però hanno difficoltà a trovare o formare personale qualificato», ha affermato. La priorità è investire nello sviluppo delle competenze del personale per garantire che sia in grado di utilizzare le tecnologie in modo efficace, ma anche che un quadro normativo chiaro possa stabilire un mercato solido e che possa favorire il rispetto della privacy e della sicurezza.

Egli ha poi posto l'attenzione su come siano stati messi in atto interventi significativi a favore delle *SMEs* e sulla necessità di coinvolgerle nella fase decisionale di progettazione delle politiche pubbliche. Per fare ciò, lo strumento principe è lo *SME Test*²²⁰. Si tratta di analisi di impatto specifiche che misurano l'effetto degli interventi di policy europei sulle piccole e medie imprese. Sono meccanismi partecipativi pragmatici, che includono le aziende nel procedimento dialettico e permettono al legislatore di conoscere le posizioni degli imprenditori basate su business plan ad hoc e proiezioni concrete.

Nel corso della conferenza, è stata ribadita l'importanza di aumentare la consapevolezza delle PMI riguardo ai benefici della trasformazione digitale e di fornire formazione e risorse per sviluppare le competenze digitali necessarie. L'istruzione e la formazione continua dei dipendenti sono fondamentali per consentire loro di acquisire la conoscenza tecnica richiesta per sfruttare appieno le potenzialità delle tecnologie digitali come l'AI o i big data. Questo aspetto, secondo Le Saché, costituisce una mancanza più decisiva rispetto al gap di risorse tra la piccola e la grande impresa.

²¹⁹ Cfr. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Transizione 4.0, 2023

²²⁰ Cfr. Commissione europea, Entrepreneurship and SMEs, SME test, 2023

2.3.3 PMI e data economy

Il Directorate Generale per le Reti di Comunicazione, Contenuti e tecnologie della Commissione Europea, ha preparato una relazione²²¹ in cui analizza i risultati di una consultazione online, condotta tra ottobre 2018 e gennaio 2019, volta a raccogliere le opinioni delle PMI sui principi e sugli orientamenti della Commissione in materia di condivisione dei dati tra imprese, pubblicati nel pacchetto dati di aprile 2018.

Circa 979 PMI hanno partecipato al sondaggio e i risultati ottenuti forniscono preziose informazioni sui potenziali problemi derivanti dall'impiego di dati provenienti da altre aziende e dall'adozione di dispositivi connessi noti come *IoT*²²² da parte delle imprese.

Una considerevole quota del 33% delle PMI prese in considerazione acquisisce attivamente dati da altre aziende, e il 30% utilizza o ha intenzione di utilizzare *IoT*, come ad esempio robot industriali intelligenti.

Le PMI intervistate hanno dichiarato un'apprezzabile fiducia nei principi proposti dalla Commissione riguardo all'utilizzo degli oggetti IoT e dei dati ad essi collegati, ritenendoli utili e completi. Gli intervistati sono moderatamente ottimisti riguardo all'effetto che questi principi avranno sulle pratiche contrattuali e ritengono che ciò possa, da solo, garantire equità nei mercati. Dal sondaggio è emerso un particolare interesse da parte delle aziende intervistate, per servizi come la fornitura di un documento di riferimento sulla legislazione applicabile alla condivisione dei dati, guide sulla sicurezza dei dati, miglioramento della tracciabilità nell'uso dei dati e la condivisione di esempi di best practices nel settore.

I paragrafi precedenti al corrente erano utili per comprendere l'inquadramento delle piccole e medie imprese rispetto alla transizione digitale, ed è emerso chiaramente come esse debbano affrontare difficoltà strutturali e di asimmetria quali-quantitativa nel mercato rispetto alle imprese più grandi che dispongono di maggiori strumenti e *asset*. È apparso anche come la data economy sia in ampliamento continuo; quindi, il sondaggio sopra citato non pretende di fornire asserzioni definitive, ma di contribuire ad inquadrare il contesto. Gli imprenditori si stanno rendendo conto delle carenze delle PMI, vorrebbero adeguarsi, ma faticano per mancanza di strumenti disponibili, e in questo senso agisce il

²²¹ Cfr. Commissione europea, SME panel consultation - B2B Data Sharing, 2019

²²² "Internet of things": internet delle cose

Data Act, per creare certezza, fornire il supporto a tutti gli attori e componenti della catena produttiva, fino a raggiungere l'utente.²²³

Giungiamo dunque a considerare come le PMI si inseriscono nel nuovo Regolamento sui Dati, le motivazioni che hanno portato il legislatore a implementare una disciplina ad hoc al fine di tutelarle nel mare magnum dell'economia dei dati.

2.4 Le PMI nel Data Act

L'articolo 7 del testo emendato del Data Act chiarisce che gli obblighi di condivisione dei dati non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti o servizi connessi forniti da imprese qualificate come microimprese o piccole imprese, a meno che queste non siano associate o collegate a imprese di dimensioni medio-grandi o che non abbiano subappaltato la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio connesso. Lo stesso principio vale anche per i dati generati dall'uso di prodotti o servizi connessi forniti da imprese di dimensioni medie, a condizione che siano state qualificate come tali per meno di un anno e che operino nel mercato dei prodotti o servizi connessi da meno di un anno. L'articolo in questione a sua volta si riferisce alla Raccomandazione 2003/361/EC, nel cui Articolo 2 dell'Annex si trova la definizione di medie, piccole e microimprese.

Considerando i criteri di numero di dipendenti e tetto finanziario, si intendono escluse le aziende con meno di 50 persone assunte nello staff e che non eccedano più di 10 milioni di bilancio annuale²²⁴.

La ratio del legislatore verte sulla volontà di non imporre standard ad aziende che faticerebbero non poco ad adeguarsi, introducendo oneri e obblighi troppo pesanti che finirebbero per svantaggiare tutta l'economia europea.²²⁵

²²³ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e Data Act, 2023


²²⁴ Art.2 Annex della Raccomandazione 2003/361/EC

²²⁵ Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

Figura 48

Verifica del carattere arbitrario di contratti B2B:

Le clausole contrattuali arbitrarie imposte unilateralmente a una micro, piccola o media impresa non devono essere vincolanti.



Da questa situazione...



... ad una vera e propria negoziazione.

La disposizione generale sul carattere arbitrario riguarda le clausole che

- Si discostano notevolmente dalle buone pratiche commerciali in materia di accesso e utilizzo dei dati e sono in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Clausole elencate che sono sempre/presunte arbitrarie (esempi)

- Escludere o limitare la responsabilità della parte che impone la clausola
- Impossibilità per le PMI di utilizzare i dati forniti o di sfruttare il loro valore
- Condizioni di terminazione irragionevolmente brevi

Clausole contrattuali tipo

- Elaborate e raccomandate dalla Commissione per assistere le parti nella stesura di contratti basati su condizioni eque.



Fonte: Commissione europea

Un altro aspetto che coinvolge le PMI è il punto sui B2B cioè i rapporti Business to Business. L'obiettivo come si evince dall'infografica qui sopra è sicuramente quello di spingere verso una vera e propria negoziazione contrattuale tra i due attori, in modo da appiattire le asimmetrie tra grande e piccola impresa.

Molto spesso il colosso si trova ad abusare della posizione dominante per ottenere clausole più favorevoli nei contratti con la azienda di modeste dimensioni, e quest'ultima si trova penalizzata²²⁶.

Invece, nel Data Act la spinta va in direzione di garantire termini FRAND (Fair, right, and non-discriminatory) che tutelino le *SMEs*.

Rispetto alla proposta della Commissione, l'art. 20 (1) prevede l'esenzione per le piccole e microimprese dalla condivisione dei dati gratuita ("free of charge") in caso di condivisione dei dati per emergenza pubblica. Tuttavia, il titolare dei dati ha diritto a un equo compenso per la messa a disposizione dei dati in conformità a una richiesta

²²⁶ Perez, L. & Cambra-Fierro, J. 2015, "Value generation in B2B contexts: the SMEs' perspective", European business review, vol. 27, no. 3, pp. 297-317.

formulata ai sensi dell'art. 15 (1b). tale compenso copre i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta.

Nel Capitolo 3 verranno affrontato il lavoro che Confindustria ha svolto su questo passaggio.

2.5 La posizione di Anitec-Assinform

Anitec-Assinform (AA) è la maggiore associazione di categoria delle imprese che operano in Italia nella produzione di software, sistemi e apparecchiature elettroniche e nella fornitura di soluzioni applicative e di reti.²²⁷ Ettore Russo ricopre il ruolo di *Policy Advisor*, e segue temi verticali come intelligenza artificiale, sanità digitale, economia dei dati, metaverso e blockchain, e la sua testimonianza sul contributo dell'Associazione sul Data Act è preziosa e di rilievo.

AA ha pubblicato le proprie posizioni per stimolare l'adozione di emendamenti al Regolamento, che potessero essere favorevoli per il settore dei produttori di software italiani durante la fase di mutamento nelle Commissioni parlamentari.

Il compito di AA è stato mediare tra le posizioni delle associate, ma spesso le PMI non hanno personale dedicato ai *public affairs* o al monitoraggio legislativo, dunque, hanno meno propensione ad inviare posizioni alle associazioni e inoltre gli imprenditori sono difficili da ingaggiare.²²⁸ Per il Data Act la maggior parte dei posizionamenti ricevuti da AA sono arrivati da grandi imprese e sono stati, poi, filtrati e mediati dall'Associazione²²⁹.

Di seguito i paragrafi più salienti per AA sul Regolamento sui dati, riferiti a modifiche relative alla proposta della Commissione Europea e alle azioni di lobby che hanno portato alla presentazione di alcuni emendamenti precedenti all'ultimo testo successivo ai triloghi.

Il tema relativo al “*data holder*”, che inerisce allo *scope*²³⁰ del Regolamento era ritenuto pregnante e decisivo. Alle aziende interessa che sia chiaro se i loro prodotti, come un

²²⁷ Cfr. Anitec-Assinform, 2023

²²⁸ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²²⁹ Ibidem

²³⁰ “Portata” in italiano. Con *scope* si intende l'ambito di applicazione di un Regolamento.

televisore smart o una stampante, siano presenti nello scope, per capire se devono conformarsi al Regolamento oppure no.²³¹ Fino alla pubblicazione dell'ultimo testo non si sapeva ancora con precisione, perché dopo il general approach²³², c'è una fase di chiarimento per gli *use case*²³³ più specifici che verranno adottati.²³⁴ Nonostante ciò l'ultimo testo non ha visto modifiche sostanziali, è stato sistemato perlopiù il linguaggio legale.

Anitec-Assinform auspicava che fosse chiarita la distinzione tra dati personali (disciplinati dal GDPR) e non personali, dell'Art.2.4, per non creare incertezza normativa e sovrapposizione tra GDPR e Data Act.²³⁵

Una priorità di AA è stata identificata anche nell'eliminazione della cosiddetta “*gatekeeper exclusion*”²³⁶. Il concetto di *gatekeeper* è ripreso da DMA e DSA ed è contenuto nel paragrafo 3 Art. 5 della proposta del Data Act. La Commissione era preoccupata che il mercato della data economy fosse squilibrato nei confronti di alcuni attori. Il messaggio inserito nella proposta da parte della Commissione era l'intenzione di indebolire il potere dei *gatekeeper* nella data economy. Difatti la proposta di Regolamento impediva agli utenti di condividere i dati verso parti terze se queste si qualificavano come *gatekeeper* ex. DMA (ad esempio: Amazon o Google²³⁷). In questo modo, dal punto di vista di AA, si limiterebbero le scelte del consumatore e dunque l'Associazione aveva spinto sul fatto che l'utente dovesse essere libero di scegliere il servizio a cui affidarsi.

Il modello proposto dalla Commissione europea in materia di *trade secrets* era orizzontale²³⁸ e poneva obblighi ai titolari dei dati che non potevano rifiutarsi di condividere informazioni contenenti segreti commerciali, anche a terzi. Le aziende si sono dimostrate molto preoccupate su questo tema. Gli imprenditori nutrivano timore, che, nel condividere i dati quando obbligati per legge, un *competitor* potesse risalire a segreti commerciali con attività di *reverse engineering*²³⁹. Il tema è stato visto come un

²³¹ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²³² Accordo sul testo presentato dal Parlamento al Consiglio dell'Unione

²³³ Casi di utilizzo

²³⁴ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²³⁵ Cfr. Anitec-Assinform, Data Act Position Paper, gennaio 2023

²³⁶ Esclusione delle grandi piattaforme “custodi”

²³⁷ Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²³⁸ Ibidem

²³⁹ “Ingegneria inversa”

rischio concreto per aziende operanti su molti settori verticali. Perciò AA ha proposto di inserire la definizione di “*product design related data*” (dati sensibili relativi alla progettazione del prodotto) e di limitarne la condivisione ad una richiesta motivata da parte dell’utente e notificata al titolare, modificando l’Art. 4. Sempre in ottica di protezione dei segreti commerciali, nonché di salvaguardia dell’expertise tecnica presente in azienda sul trattamento dei dati, AA ha spinto perché il regolamento permettesse solo la condivisione di *raw data*, cioè “dati crudi” non già filtrati o elaborati (che hanno, naturalmente, un valore assai minore rispetto a dati già elaborati).

Il tema probabilmente più “caldo” e “specifico” per il settore ICT è cd. “*cloud switching*”: l’insieme di norme – contenute nel capo VI del Data Act – che vanno a disciplinare le condizioni con le quali gli utenti di un servizio di trattamento dati (fondamentalmente un servizio Cloud) possono passare da un *provider* a un altro. Su questo tema la proposta iniziale della Commissione imponeva norme dalla scarsa fattibilità tecnica e di conseguenza le aziende del settore hanno espresso una posizione forte e coesa.

Infatti, la Commissione auspicava inizialmente che il *cloud provider*, dovesse garantire un’equivalenza funzionale del servizio (Art.23) qualora l’utente decidesse di cambiare operatore. Le aziende hanno provato a spiegare che è impossibile quando si passa da un provider di servizio cloud di un tipo ad uno con altre caratteristiche. Per esempio, l’equiparazione di PaaS (*Platform as a service*) e SaaS (*Software as a service*) non è tecnicamente fattibile perché richiederebbe armonizzazioni su larga scala delle funzionalità dei servizi di gestione dati, danneggiando anche aziende più piccole.²⁴⁰

Anitec-Assinform aveva esplicitato anche la necessità di allungare il tempo per la comunicazione del termine del contratto da parte dell’utente al provider. Si riteneva più corretto che il cliente avesse almeno 30 giorni per comunicare l’intenzione di cambiare operatore, soprattutto per preparare adeguatamente i servizi di switching proposti dal provider. È una soglia di tempo minima e ragionevole perché sia svolta una prestazione che assicuri un livello di qualità adeguato. Di conseguenza, il contratto dovrebbe iniziare proprio al termine del processo di switching. Questo punto è stato approvato ed il testo è cambiato grazie alla “concessione” dei 30 giorni.

²⁴⁰ Cfr. Anitec-Assinform, Data Act Position Paper, gennaio 2023

Per gli *smart contract* la sensazione è che la Commissione abbia cercato più una legittimazione politica inserendo norme “di facciata” piuttosto che l’introduzione di dispositivi giuridici effettivamente azionabili²⁴¹. Le norme sugli *smart contract*, infatti, erano poco pratiche, incluse nella sezione dedicata all’interoperabilità, (Art.33) e di certo non particolarmente rivoluzionarie.

Alcune questioni importanti si riferivano al ruolo degli istituti di standardizzazione. In generale, la rilevanza degli istituti di standardizzazione può essere vista come un tema “strisciante²⁴²” e controverso che viene ritrovato sovente nell’attività di relazioni istituzionali nel settore ICT. La Commissione europea scriveva che avrebbe pubblicato *code of conduct*²⁴³ per fornire norme in merito ai criteri standard in questione, ma sembrava che in questo modo venissero bypassati gli istituti di standardizzazione che comprendono anche gli interessi delle aziende. Questi istituti sono partecipati dall’industria e riconosciuti a livello tecnico da esperti nei settori produttivi; quindi, escluderli nel momento del *decision making*²⁴⁴ non appariva appropriato: «la creazione di standard non può prescindere dalla partecipazione dell’industria»²⁴⁵. Non considerando tali parametri tecnici veniva ridotto il potere delle aziende, non potendo essere coinvolte nel processo di attuazione del Regolamento.

A riguardo del trasferimento transfrontaliero dei flussi di dati (*data flows*), nell’Art. 32 venivano ristrette le libertà delle aziende di trasferire dati non personali fuori dall’UE. Sono state sostanzialmente trasposte le norme usate per i dati personali nel GDPR, che trovano legittimazione nella tutela dei rischi per la privacy²⁴⁶. Queste norme erano state pensate e sono applicate ad un’altra tipologia di materia, cioè le informazioni private, personali e sensibili, ed attuarle senza un appropriato adeguamento ai dati commerciali, secondo AA non era proporzionato. Le motivazioni inerivano al fatto che c’è un diverso livello di rischio tra la condivisione di dati personali e non personali in paesi terzi; sembrava che questa misura andasse a sfavorire la liberalizzazione del flusso di dati piuttosto che agevolarla; ponesse degli ostacoli alle aziende dell’industria ICT, perché

²⁴¹ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²⁴² Ibidem

²⁴³ Linee guida

²⁴⁴ Il momento della scelta nella fase di scrittura della norma

²⁴⁵ Anitec-Assinform, Data Act Position Paper, gennaio 2023

²⁴⁶ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

sarebbero stati i clienti e non i fornitori che avrebbero controllato i dati e che quindi ne avrebbero conosciuto il contenuto, il quale potrebbe comprendere *trade secrets* o informazioni sensibili.²⁴⁷

Nei rapporti di condivisione di dati tra business e government (impresa e ente pubblico: “B2G”), AA ha insistito su come fosse necessario definire in maniera più puntuale il termine “emergenza”, situazione straordinaria che avrebbe giustificato la condivisione di dati da parte dell’impresa all’amministrazione pubblica, e di conseguenza delimitare anche il tipo ed il livello di istituzioni autorizzate a ricevere i flussi di dati.

Specificatamente alle PMI, a livello di relazioni B2B (Business to Business), un problema sorgeva sulla comprensione di imprese medie nello scope, mentre micro e piccole imprese erano esentate dagli obblighi di condivisione dei dati. AA aveva proposto che fosse ampliata l’estensione dagli obblighi anche per le medie imprese²⁴⁸.

Su questo punto alcune aziende, non solo del settore digitale, ma associate a Confindustria, hanno dimostrato interesse²⁴⁹. L’ecosistema della data economy è tale per cui è un problema se una piccola impresa ha il beneficio di non trasmettere i dati, perché il fatto che essa sia piccola non implica che non abbia moltissimi dati. Una misura ad hoc per favorire le PMI rischiava di invece vederle penalizzate e di creare dei colli di bottiglia (*bottleneck*) nel funzionamento di tutto l’ecosistema del Data Act²⁵⁰.

Secondo il Dottor Russo, da tutte le priorità qui sopra elencate ed in generale costantemente nell’attività di lobby di AA, emerge l’importanza del principio della fattibilità tecnica e commerciale. Il legislatore, o più nello specifico i funzionari che lavorano nelle Direzioni Generali della Commissione, non possono avere l’expertise empirica basata su valutazioni condotte direttamente sul campo commerciale e quindi il dialogo con gli stakeholders serve proprio per veicolare la sensibilità pratica che gli imprenditori o esperti hanno.

Le analisi di impatto sono strumenti fondamentali, ma spesso limitate rispetto alle evidenze che scaturiscono dall’evoluzione del mercato o della società, successive rispetto

²⁴⁷ Cfr. Anitec-Assinform, Data Act Position Paper, gennaio 2023

²⁴⁸ Medie imprese, ritornare al paragrafo precedente per i parametri per identificare una PMI.

²⁴⁹ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²⁵⁰ Ibidem

alla pubblicazione della proposta della Commissione.²⁵¹ Sono strumenti imperfetti perché mancanti di completezza informativa ed è per questo che il lavoro delle commissioni parlamentari è serrato e volto all'acquisizione di input dagli stakeholders o dai lobbisti. Il fine è integrare opinioni coerenti che possano permettere di valutare l'effettiva realizzabilità di una policy²⁵², le conseguenze sul mercato e quindi trovare il *wording*²⁵³ adatto tramite proposte emendative.

L'assunto della fattibilità tecnica e commerciale è risultato particolarmente denso di significato per le iniziative di *cloud switching* e *trade secrets*, ma anche per i data flows ed il periodo di entrata in vigore del Regolamento sui Dati. Anche nel prossimo paragrafo sarà possibile verificare il peso della fattibilità tecnica e della, talvolta, carenza degli *impact assessment* grazie a delle asserzioni pubblicate da Digital Europe.

In generale, il bilancio sull'ultimo testo del Data Act è positivo, Anitec-Assinform ritiene che siano stati fatti grandi passi avanti secondo i due criteri della fattibilità. Durante i triloghi è stato constatato come il Data Act sia diventato più business friendly: i rappresentanti dell'industria non lo considerano una "partita persa".²⁵⁴

Rispetto all'Artificial Intelligence Act, più divisivo, Il Data Act non ha creato grandi fratture tra i portatori di interesse,²⁵⁵ perché utile per il comparto, in quanto chiarisce e "sblocca" il potenziale dell'economia dei dati.

2.6 La posizione di Digital Europe

Digital Europe (DE) è l'associazione di categoria che rappresenta l'industria della tecnologia digitale in Europa. I membri che la compongono sono alcune tra le più grandi aziende del mondo nell'ambito informatico e delle telecomunicazioni oltre ad associazioni nazionali,²⁵⁶ come ad esempio Anitec-Assinform.

²⁵¹ Ibidem

²⁵² Politica pubblica

²⁵³ Formulazione lessicale e sintattica

²⁵⁴ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

²⁵⁵ Ibidem

²⁵⁶ Cfr. DigitalEurope, 2023

Il compito di AA è farsi portavoce delle istanze dell'industria digital italiana, mentre DE opera in un contesto internazionale, dovendo bilanciare le diversità geografiche e commerciali degli stakeholders soci. Nel caso preso in esame, sul Data Act, DE non si è discostata nettamente rispetto alla più "piccola" AA, però, il livello di attenzione su certe priorità, è stato differente. A questo punto verranno brevemente illustrati alcuni bullet point, riferiti alla proposta della Commissione europea, precedenti all'ultimo testo pubblicato.

L'intento del position paper di DE era sollecitare i decisori pubblici perché il testo finale costituisse un abilitatore per lo sblocco delle masse di dati, invece che limitarle. DE riteneva che ci fossero giustificazioni circostanziali dietro alle misure radicali che potevano avere un impatto diretto sulla libertà imprenditoriale e sulle opportunità economiche delle imprese senza portare alcun vantaggio macroeconomico.²⁵⁷


Secondo la posizione di DE il Regolamento finale avrebbe dovuto:

- applicarsi ai prodotti finiti connessi, chiarire la sua applicabilità solo ai dati grezzi e identificare i titolari dei dati in base alle nozioni di controllo e di capacità di produrre dati;
- fornire una chiara esenzione dall'obbligo di condivisione dei segreti commerciali e il riconoscimento del rischio di "*reverse-engineering*" per i dati aziendali riservati;
- favorire condizioni contrattuali e di compensazione adeguate, concordate per i titolari e i destinatari dei dati;
- rendere più stringenti le condizioni per i B2G;
- riconoscere le differenze tra providers nel cloud switching;
- eliminare le restrizioni proposte in materia di accesso e trasferimento internazionale perché già coperte dal GDPR;
- istituire un'autorità indipendente a livello europeo;
- stabilire regole più chiare sul rapporto con i quadri normativi dell'UE in materia di protezione dei dati e della privacy e chiarire che la giusta autorità competente è la DPA (Garante per la Protezione dei Dati);

²⁵⁷ Cfr. Digital Europe, Rebalancing the Data Act, settembre 2022

- sancire un periodo di transizione per l'entrata in vigore più lungo di 36 mesi, per consentire lo sviluppo di standard di interoperabilità pertinenti e permettere alle aziende di prepararsi alla conformità;

Figura 49



Fonte: Digital Europe: Data Act Overview, 2022

Più nello specifico, rispetto alle definizioni, era auspicato una più puntuale delimitazione del termine “dato”, ritenuto troppo ampio in quanto comprensivo di dati personali, come di dati non-personali e non distingueva tra diversi tipi di dati nei *recitals*²⁵⁸. Anche la definizione di prodotto (Art.2. par.5) secondo DE, doveva essere modificata per renderla in linea con il CRA (*Cyber Resilience Act*). Lo stesso per la definizione di “Data holder”: è stata proposta l’aggiunta dell’espressione “control over the data” e “the ability to make it available”²⁵⁹ al fine di chiarire e non lasciare spazio a fraintesi.

Il tema dei segreti commerciali aveva reso DE “particularly concerned”²⁶⁰, infatti il Regolamento finale, piuttosto che concentrarsi sulla riservatezza (*confidentiality*) come attenuante, avrebbe dovuto esentare chiaramente i segreti commerciali dal suo campo di

²⁵⁸ La parte del testo di legge dei “considerando”

²⁵⁹ Il detentore dei dati che ha un controllo sui dati e ha l’abilità di renderli disponibili

²⁶⁰ Particolarmente interessata

applicazione, con un riferimento completo alla Direttiva (UE) 2016/943, fonte che meritava la precedenza gerarchica.²⁶¹

Inoltre, nell'Art.6 doveva essere previsto che i destinatari dei dati non potessero utilizzare i dati per “ricavare informazioni sulla situazione economica del titolare dei dati o sui suoi beni o metodi di produzione o per qualsiasi altro uso che possa pregiudicare la posizione commerciale del titolare dei dati sul mercato in cui opera.”²⁶²

Gli Articoli 8 e 13 della proposta, che disciplinano i termini contrattuali e l'equità (B2B), ponevano entrambi l'onere della prova a carico della parte che fornisce le condizioni, per dimostrare che esse sono eque o non imposte unilateralmente; invece, le determinazioni di congruità dovevano porre l'onere della prova a carico dei destinatari dei dati. L'Art. 13, pur essendo apparentemente applicabile solo alle PMI, descrive le clausole che si presumevano abusive anche ai sensi dell'Art. 8 e dovevano essere cancellate. Infine, su questo punto, DE supportava la proposta della Commissione sull'Art. 41, la bozza di modello di condizioni contrattuali non vincolanti.²⁶³

Un'altra necessità di modifica della proposta ineriva all'esigenza di accordare ai “*data holders*” ed ai “*data recipients*” idonei termini di compensazione, e in materia, appariva rilevante per il percorso analitico di codesta tesi osservare il riferimento alle *SMEs* che viene riportato semi integralmente di seguito, perché particolarmente valevole: “In alcuni settori, le PMI sono diventate una parte essenziale della catena del valore dei dati. Poiché si prevede che nei prossimi anni un numero sempre maggiore di PMI svilupperà attività commerciali basate sui dati e raccoglierà dati da vendere e condividere, le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, potrebbero disincentivare lo sviluppo di modelli basati sui dati da parte delle PMI. Ad esempio, una media impresa potrebbe essere obbligata a condividere i propri dati con altre parti, comprese altre PMI, ai sensi della legge sui dati, ma l'art. 9(4) le precluderebbe di farlo perché impedirebbe di coprire i costi di raccolta e conservazione dei dati. L'art. 9(4) dovrebbe quindi essere eliminato.”²⁶⁴

Sull'esclusione dei *gatekeeper* (*gatekeeper exclusion*), sulle relazioni commerciali tra impresa ed ente governativo (B2G), e sugli istituti di standardizzazione, la posizione era assimilabile ad AA.

²⁶¹ Cfr. Digital Europe, Rebalancing the Data Act, settembre 2022

²⁶² Ibidem

²⁶³ Ibidem

²⁶⁴ Ibidem

Più complesso era invece l'intervento auspicato per il *cloud switching*. Digital Europe era favorevole a un passaggio più semplice ed economico tra i servizi cloud per favorire la concorrenza e la scelta degli utenti. La proposta iniziale di testo sul Data Act doveva essere modificata per riflettere meglio la varietà dei servizi cloud, il volume e la complessità dei dati memorizzati ed elaborati su di essi e le responsabilità condivise tra fornitori di cloud e clienti. Inoltre, anche le caratteristiche specifiche di un determinato progetto cloud, come la complessità dell'architettura, la tempistica del progetto e il modello di prezzo, possono influire sul processo di cambiamento.²⁶⁵

Sull'equivalenza funzionale, veniva fornito lo stesso caso dell'incompatibilità delle architetture su cui si basano i servizi SaaS e PaaS²⁶⁶, istituendo limiti operativi al switching. Per giunta, veniva affrontato lo "*switching timeframe*", il periodo generale di 30 giorni di notifica contenente l'intenzione di cambiamento di *provider*, sul quale viene sottolineata l'elevata dirompenza nella mancanza di malleabilità rispetto al tipo di contratto, specialmente per i contratti a termini fissi. Veniva esortato il legislatore perché il testo finale dovesse consentire esplicitamente ai fornitori e ai clienti di concordare periodi di transizione alternativi più lunghi di sei mesi.

Digital Europe stimava che due terzi delle PMI europee trasferivano dati oltre i confini, ma la proposta avrebbe limitato i flussi di dati internazionali, ostacolando seriamente la loro crescita e competitività.²⁶⁷ Questo aspetto risultava negletto dalla Commissione e infatti la normazione per l'accesso internazionale ai flussi di dati offre uno spunto di riflessione che si ricollega alla considerazione precedentemente condotta nel paragrafo su Anitec-Assinform rispetto alla fattibilità tecnica e commerciale, e sul valore degli impact assesment.

Uno studio condotto da Deloitte²⁶⁸ per DGCNCT²⁶⁹ (la Direzione Generale della Commissione Europea che ha formalmente lavorato sul dossier Data Act) ha analizzato

²⁶⁵ Ibidem

²⁶⁶ Già citato nel paragrafo di analisi della posizione di AA

²⁶⁷ Cfr. Digital Europe, Data Act: Right ambition to unlock data potential, but obligations would hold back Europe's data-driven recovery, Press release, febbraio 2022

²⁶⁸ Deloitte, *Study to support an Impact Assessment on enhancing the use of data in Europe, study carried out for DG CONNECT*, The Lisbon Council, The Joint Institute for Innovation Policy, The GovLab, Timelex and The Open Data Institute, s.i.l, s.i.d., p. 201

²⁶⁹ "Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology", cioè la Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie

l'analisi d'impatto della proposta, ed ha riconosciuto che, anche se è teoricamente possibile che i dati non personali siano coinvolti in casi di conflitto di leggi a livello internazionale, «nello scenario tipico, i dati personali saranno coinvolti».²⁷⁰ Nel Position paper di Digital Europe si nota che lo studio fa sempre un'osservazione teorica sui dati non personali, ma non fornisce mai esempi concreti, in particolare per quanto riguarda le leggi statunitensi citate. In sostanza, manca di una verifica sulla fattibilità tecnica rispetto ai data flows in contesti internazionali e anche per tale motivazione DE esortava che l'Art.32²⁷¹ fosse completamente cancellato.

Digital Europe insiste sulla carenza dell'analisi di impatto anche nel paragrafo sugli obblighi alla condivisione dei dati.

Un altro importante studio di Deloitte sull'interoperabilità²⁷² a cui si fa riferimento nella valutazione d'impatto, ha espressamente riconosciuto i profondi limiti delle evidenze asserite.²⁷³ La *data economy* è nella “fase di emersione” di un nuovo mercato, cioè la grande maggioranza delle imprese europee sta ancora valutando come integrare queste tecnologie nei propri modelli di business e non è pronta per performare al 100% nel prematuro ecosistema. Di conseguenza, i risultati dello studio di Deloitte provengono inevitabilmente da un gruppo relativamente piccolo di utenti proattivi di dati, di terzi, IoT, robot e sistemi autonomi, ponendo dubbi sulla reale affidabilità della popolazione del campione scientifico preso in esame. L'esiguo numero di casi e la difficoltà per le aziende stesse di conoscere la reale portata o il costo delle barriere che stanno ancora palesandosi negli affari che includono i flussi di dati, sanciscono dei limiti a una quantificazione significativa.²⁷⁴

In conclusione, come per AA, il bilancio delle modifiche apportate in sede di “*provisional agreement*”²⁷⁵ del 14 luglio, come già anticipato è tutto sommato positivo per Digital Europe.²⁷⁶

²⁷⁰ Digital Europe, Rebalancing the Data Act, settembre 2022

²⁷¹ Nel testo del 14707 era l'Art. 27

²⁷² Deloitte, *Study on emerging issues of data ownership, interoperability, (re-)usability and access to data, and liability, for the European Commission*, s.i.l., s.i.d. pp: 14-15

²⁷³ Cfr. Digital Europe, Rebalancing the Data Act, settembre 2022

²⁷⁴ Ibidem

²⁷⁵ Il testo elaborato in accordo tra Parlamento europeo e Consiglio.

²⁷⁶ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

2.7 La posizione di European Digital SME Alliance

L'ultimo position paper che verrà analizzato in questo capitolo incorpora in maniera decisa gli interessi dei nuclei aziendali di dimensioni organiche minori. Si tratta di European Digital SME Alliance (Digital SME), l'Alleanza europea per le PMI digitali: la più grande rete di piccole e medie imprese ICT in Europa, che rappresenta complessivamente oltre 45.000 imprese. «L'Alleanza è lo sforzo congiunto di 30 associazioni nazionali e regionali di PMI degli Stati membri e dei Paesi limitrofi per mettere le PMI digitali al centro dell'agenda dell'UE.²⁷⁷»

Digital SME accoglie con favore la Legge sui Dati, in quanto sostiene un'economia dei dati più competitiva.²⁷⁸

In particolare, apprezza esplicitamente l'attenzione rivolta alle PMI in questa proposta, fattore dimostrato dalla promozione delle condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie) nei rapporti contrattuali B2B,²⁷⁹ per rendere più giuste le dinamiche nel mercato che vedono spesso le aziende più piccole trovarsi in difficoltà rispetto alle multinazionali. Se ad esempio ci fosse un contatto tra le due entità aziendali, sarebbe l'impresa più grande a dettare i termini, e la piccola a quel punto non avrebbe molte possibilità di replicare.²⁸⁰ La grande azienda si fa forte del fatto che, se la proposta contrattuale venisse rifiutata, potrebbe imporre le stesse condizioni ad un'altra PMI. Invece per la piccola impresa che si trova a dover decidere tra l'accettazione di clausole contrattuali imposte unilateralmente e rifiutare la commessa, diventa gravoso e dannoso perché quel contratto potrebbe costituire un'importanza più decisiva.

A riguardo dell'esenzione sugli obblighi di condivisione dei dati, per Digital SME, i responsabili politici avrebbero dovuto prendere in considerazione la possibilità di estendere a tutte le PMI le esenzioni attualmente previste per le micro e le piccole imprese, in modo che gli obblighi di condivisione dei dati nei confronti degli enti pubblici non venissero applicati anche alle medie imprese. Come già evidenziato da Digital Europe e AA, non esonerare dagli obblighi le medie imprese avrebbe costituito serie difficoltà per le attività commerciali di medie dimensioni. Queste non potrebbero

²⁷⁷ DigitalSMEAlliance, 2023

²⁷⁸ Cfr. European Digital SME Alliance, Position Paper on Data Act, settembre 2022

²⁷⁹ Ibidem

²⁸⁰ Cfr. Perez, L. & Cambra-Fierro, J. *Value generation in B2B contexts: the SMEs' perspective*, European business review, vol. 27, no. 3, s.i.l., 2015 pp. 297-317.

beneficiare del trattamento di favore riservato alle micro e piccole imprese, ma allo stesso tempo non avrebbero a disposizione i medesimi strumenti e le disponibilità di risorse di una grande azienda che recepisce gli obblighi contenuti nel Data Act.²⁸¹

In primo luogo, appariva come se in certi passaggi il Data Act mancasse di una prospettiva orizzontale²⁸² con uno sguardo di insieme e un punto di vista pragmatico. Per evitare un approccio univoco e non proporzionato, pur rispettando la coerenza giuridica, era necessario adottare una visione settoriale per i requisiti di accesso ai dati, cioè diversificare le regole per ambito produttivo.²⁸³

In secondo luogo, per integrare le misure normative, una transizione di successo verso modelli di business basati sui dati e, più in generale, verso l'economia dei dati, richiede competenze e investimenti a tutti i livelli dell'organizzazione. Di fondamentale importanza sono le *skills* e la formazione di personale consapevole e abile nell'utilizzare le risorse digitali per favorire anche l'interoperabilità dei sistemi e il libero flusso dei dati.²⁸⁴

La portabilità e l'interoperabilità, fondamentali per la condivisione dei dati tra i diversi attori del mercato, richiedono standard che funzionino per tutte le aziende. Le PMI sono già spesso poco rappresentate nei comitati di definizione degli standard,²⁸⁵ e inoltre, la CE voleva bypassare gli istituti di standardizzazione per emanare essa stessa linee guida (punto già considerato controverso nei *position paper* precedenti) e questo avrebbe portato ad una ancora maggiore esclusione e minore partecipazione dei “piccoli imprenditori”. Digital SME Alliance raccomandava di includere ulteriormente in tutti gli organismi di supervisione pertinenti, dei portavoce delle *SMEs*, come nel caso del Comitato europeo per l'innovazione dei dati istituito dalla legge sulla governance dei dati (DGA).²⁸⁶ Inoltre, assicurare la coerenza tra i diversi atti legislativi rilevanti per la transizione digitale, nonché fornire supporto e punti di contatto alle PMI, era fondamentale per garantire la capacità delle PMI di conformarsi, svilupparsi e innovare. Un punto di interesse che non è stato ritrovato nelle schede riassuntive di AA e Digital Europe, esorta la Commissione europea ad esaminare come il Data Act possa interagire

²⁸¹ *Ibidem*

²⁸² Cfr. European Digital SME Alliance, Position Paper on Data Act, settembre 2022

²⁸³ *Ibidem*

²⁸⁴ *Ibidem*

²⁸⁵ *Ibidem*

²⁸⁶ *Ibidem*

con un potenziale "diritto alla riparazione" (*right to repair*²⁸⁷) e "diritto all'aggiornamento" dei prodotti. I proprietari dei dispositivi, stando a Digital SME, devono avere il diritto di accedere a tutti i dati necessari per la funzione primaria del dispositivo, devono poter fornire l'accesso ai servizi post-vendita e la Commissione europea deve garantire che i produttori non limitino l'accesso e la riparabilità dei loro dispositivi.²⁸⁸

Infine, per garantire un mercato post-vendita competitivo nelle MLOps (*Machine Learning Operations*), era considerato necessario garantire la tracciabilità dei dati "crudi". Digital SME Alliance definiva come "altamente raccomandabile" l'accesso ai dati di addestramento o, in alternativa, a un elenco delle loro fonti.²⁸⁹

Al seguito della votazione avvenuta in ITRE a febbraio 2023, Digital SME aveva fatto circolare un'integrazione alla posizione sulle questioni più spinose come l'equità dei rapporti B2B e B2G, e la protezione dei dati non personali.

L'Alleanza ha esplicitato come, nel caso le medie imprese non fossero esentate dagli obblighi di condivisione, allora fosse fondamentale garantire delle adeguate compensazioni nei contratti con gli enti pubblici.²⁹⁰ La chiarificazione nello scope di "bisogno eccezionale" dell'Art. 15 era considerata un passo nella giusta direzione per evitare eccessivi oneri per le PMI, ma, era anche importante garantire «*fair compensation for small businesses*»²⁹¹²⁹².

Come si evince dal position paper, era stata anche evidenziata un'incongruenza tra l'Articolo 8 (inerente ai termini FRAND) e l'Articolo 13 (a riguardo dei "*fairness test*"²⁹³): il *wording* utilizzato rischiava di porre in una situazione di vulnerabilità le SMEs nelle negoziazioni caratterizzate da condizioni contrattuali inique.²⁹⁴

Anche le disposizioni eccessivamente flessibili sul data sharing sono state identificate come pericolose, perché potevano favorire eccessivamente i grandi player nel mercato,

²⁸⁷ Cfr. Commissione europea, Right to repair: Commission introduces new consumer rights for easy and attractive repairs, 2023

²⁸⁸ Cfr. European Digital SME Alliance, Position Paper on Data Act, settembre 2022

²⁸⁹ Ibidem

²⁹⁰ Cfr. European Digital SME Alliance, Data Act: towards a more accessible and innovative European data economy, febbraio 2023

²⁹¹ Giuste compensazioni per le piccole imprese

²⁹² Ibidem

²⁹³ Controlli di equità

²⁹⁴ Cfr. European Digital SME Alliance, Data Act: towards a more accessible and innovative European data economy, febbraio 2023

perciò era cruciale che il legislatore perseguisse condizioni contrattuali più giuste per facilitare il cloud switching e il libero flusso di dati²⁹⁵.

Infine, Digital SME ha insistito sul concetto chiave della protezione dei dati non personali in contesti internazionali, come disposto dall'Art. 32. Il principio non doveva essere indebolito, perché i dati delle imprese e PMI europee, sono per lo più conservati in Europa e non sono spesso soggetti a trasferimenti internazionali di dati.²⁹⁶

L'ultimo aggiornamento sulle modifiche desiderate da Digital SME al Data Act è pervenuto nel giugno 2023, nel periodo dei negoziati interistituzionali, e verteva in maniera decisa su come proteggere le informazioni commercialmente sensibili (*trade secrets*) quando si condividono i dati con un'altra azienda (B2B).

Rendendo accessibili alle società i dati che producono, i consumatori e le altre imprese non sarebbero «*locked-in*²⁹⁷» dai produttori nel mercato post-vendita e così numerose aziende indipendenti potrebbero offrire servizi innovativi all'utente. Con un mercato post-vendita competitivo, i servizi basati sui dati contribuirebbero a far durare i prodotti più a lungo, renderebbero più efficiente la manutenzione, e ridurrebbero i costi per i consumatori. Le conseguenze sarebbero l'incrementata sostenibilità dei prodotti e degli ecosistemi digitali ed un incentivo all'innovazione per gettare le basi della sovranità digitale dell'Europa.

Durante i triloghi tra i colegislatori, le Big Tech²⁹⁸ e le aziende in auge²⁹⁹, avevano gli strumenti per ostacolare la condivisione dei dati rischiando di minare il valore aggiunto della nuova legge basata proprio sull'obiettivo che imprese e consumatori beneficiassero della libera circolazione dei dati.³⁰⁰

A febbraio 2023, i colossi del mercato tecnologico, forti di una posizione dominante, hanno esercitato azioni di lobby su Consiglio e Parlamento dell'UE firmando diverse lettere che trattavano la questione dei segreti commerciali come pretesto per compromettere la competitività auspicata tramite il Data Act.³⁰¹

²⁹⁵ Ibidem

²⁹⁶ Ibidem

²⁹⁷ Bloccati

²⁹⁸ Grandi aziende nell'ambito tecnologico

²⁹⁹ Definite "incumbent companies"

³⁰⁰ Cfr. European Digital SME Alliance, SMEs call on the EU to unleash innovation: protecting trade secrets is no excuse to water down the Data Act, giugno 2023

³⁰¹ Ibidem

«I segreti commerciali sono una componente cruciale del vantaggio competitivo delle imprese, ma non devono permettere ai titolari dei dati di sfruttarli e di abusare delle salvaguardie per evitare di condividere l'accesso ai dati co-generati.», si evince dal report pubblicato da Digital SME.

Nel position paper in questione, Digital SME sottolinea come i meccanismi di salvaguardia dovevano essere l'eccezione, non la regola, e quindi era importante che diventasse impossibile, per i titolari dei dati, rifiutare unilateralmente le richieste di accesso alle informazioni. I colegislatori dovevano invece optare per obblighi di riservatezza che salvaguardassero la divulgazione dei dati. Secondo Digital SME, questo approccio incentiverà i produttori a codificare le raccolte di dati in modo tale che i dati grezzi non rivelino informazioni dedotte e non finiscano per rivelare segreti commerciali³⁰² (punto su cui AA concordava in ambito di “*reverse engineering*” e di “*raw data*”).

³⁰² Ibidem

Capitolo 3: L'azione di lobby condotta da Confindustria per il Data Act

3.1 Il lobbying efficace a livello europeo

I *policy adviser*³⁰³ che si dedicano agli “affari europei” possono appartenere a diverse realtà rappresentative e professionali, tra cui studi legali, società di relazioni pubbliche, società di consulenza specializzate, confederazioni industriali, aziende o organizzazioni di individui, organizzazioni non governative o organi diplomatici di Paesi membri o non-membri³⁰⁴. Spesso, indipendentemente dalla natura e dall’organigramma, molte organizzazioni falliscono nell’operare in modo appropriato con le istituzioni e in particolare con la Commissione europea, e ciò deriva da un’erronea comprensione del processo di produzione normativa, i cui punti fondamentali da valutare sono:

- lo stato di avanzamento del processo di *policy*;
- cosa vogliono raggiungere gli addetti e i Commissari;
- dove le vere decisioni sono deliberate nel sistema;
- cosa fare perché l’azione abbia effetto;
- chi sono gli attori chiave.³⁰⁵

Il “bravo lobbista” deve apparire onesto ed essere consapevole di come il processo di produzione normativa funzioni, perché, se vuole, può effettivamente farne parte contribuendo attivamente, fornendo dati, posizioni e argomentazioni. Come riconosciuto da Hull e anche dalla teoria della curva di influenza normativa che verrà presentata tra poche righe, l’intervento del professionista di affari istituzionali risulta efficace soprattutto durante il momento iniziale di elaborazione della proposta³⁰⁶³⁰⁷. Infatti, un fattore che ricopre un ruolo essenziale nei *public affairs* è il tempo, inteso come riconoscimento del momentum e della finestra adeguata per condurre specifiche azioni³⁰⁸. Ogni fase dell’attività di lobby è coerente con un periodo o una occasione specifica, e

³⁰³ Consulenti su politiche pubbliche

³⁰⁴ Cfr. Hull R., *Lobbying Brussels: A View from Within*, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford, p.82, 2004

³⁰⁵ *Ibidem*

³⁰⁶ *Ibidem*

³⁰⁷ Cfr. Petrillo, *Pier Luigi. Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*. Bologna: Il Mulino, 2019.

³⁰⁸ *Ibidem*

agire in ritardo nell'inviare emendamenti ad un assistente parlamentare o fare pressione nel momento in cui una legge è già stata approvata, può essere inutile e addirittura influire negativamente anche sull'immagine del professionista³⁰⁹.

«Il successo dell'azione di lobbying, dal coinvolgimento dei rappresentanti di interessi nelle sedi e nei momenti dedicati all'iter legislativo, dipende sempre dal tempismo del lobbista, dalla sua capacità di leggere il momento politico, dalla confidenza all'utilizzo nei tempi giusti degli strumenti a sua disposizione.³¹⁰»

La curva di influenza normativa è una teoria, che misura il grado di efficacia e incidenza di un'azione di lobby, condotta in relazione ad un momento specifico del percorso legislativo europeo³¹¹. Dal grafico emerge come si ottenga maggiore influenza quando il piano di rappresentanza di interessi coinvolge il decisore pubblico nel momento che precede l'iter legislativo formale, aumentando la possibilità di raggiungere maggiori attori, le possibilità di riuscita e riducendo i costi.³¹²

Quando la proposta si sta enucleando, la formulazione è in atto e i lavori preparatori si stanno costituendo, c'è più margine di successo nell'influenzare l'architettura della legge e plasmarla legittimamente in conformità alle esigenze dei gruppi di pressione³¹³.

Al contrario, agire ad esempio durante la seconda lettura del testo da parte del Parlamento, configurerebbe una «rincorsa³¹⁴» perlopiù utile a difendere le posizioni perché gli sviluppi non siano ancora più disastrosi, piuttosto che ottenere ulteriori concessioni favorevoli.³¹⁵

Considerata l'articolazione del processo normativo a livello europeo e la curva di influenza normativa, la Commissione, l'istituzione che detiene «il monopolio dell'iniziativa legislativa»³¹⁶, dovrebbe rappresentare il target principale per ogni gruppo di interesse che vuole fare pressione sul decisore pubblico unionale³¹⁷. Una sostanziosa parte della proposta legislativa viene scritta da funzionari della Commissione che hanno la competenza nella redazione degli atti, cioè gli individui responsabili della preparazione

³⁰⁹ Cfr. Matteo Carlo Borsani, *Intervista: la lobby*, 2023

³¹⁰ Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

³¹¹ Cfr. D. Guéguen, *European Lobbying, Europolitics*, 2007, s.i.l.

³¹² Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

³¹³ *Ibidem*

³¹⁴ *Ibidem*

³¹⁵ *Ibidem*

³¹⁶ Parlamento europeo, *Note sull'Unione Europea*, La Commissione europea, 2023

³¹⁷ Cfr. Hull R., *Lobbying Brussels: A View from Within*, Lobbying in the European Community, p.82

iniziale del processo durante un particolare periodo di tempo³¹⁸, i quali vedranno in media circa l'80% del testo da loro realizzato adottato dal Consiglio nella fase finale.³¹⁹

Fare lobby durante lo stadio in cui la legge è una bozza, offre l'opportunità di intervenire sugli aspetti più sostanziali di una politica pubblica. I redattori della proposta normativa possono spesso accettare di ricevere idee che giungono da lobbisti riconosciuti come affidabili fornitori di informazioni, perché così possono emergere dati ritenuti utili per i portatori di interessi³²⁰. In molti casi gli scenari e gli elementi presentati possono essere di supporto al decisore e rappresentano un valore, soprattutto quando i temi su cui legiferare sono di notevole complessità. Tuttavia, fare lobby a livello della Commissione richiede sforzi ed esperienza maggiori, uno studio sostanzioso e una più profonda preparazione, nonché presuppone di agire in anticipo rispetto alle consuete campagne di advocacy. Infatti, il 95% delle azioni di rappresentanza di interessi volte a emendare i progetti di regolamenti o direttive avvengono nella fase seguente al momento della redazione della proposta nella Commissione, perché tende ad essere il momento in cui la maggior parte degli esperti diventa consapevole che il tema è in procinto di diventare dibattuto nell'opinione pubblica.³²¹ Questa sconveniente tendenza può essere evitata se il lobbista progetta di sviluppare una relazione professionale a lungo termine con alcuni membri della Commissione cosicché la costante interlocuzione gli permetta di essere in qualche modo coinvolto in anticipo.³²²

Successivamente, un'azione di lobbying efficace dovrebbe servirsi di *briefing* dettagliati dal punto di vista tecnico, presentati al segretariato dei gruppi politici da cui gli eurodeputati traggono consigli all'interno del Parlamento europeo, oltre che agli stessi assistenti parlamentari.³²³

A livello di Consiglio dell'Unione europea ci sono opportunità per i lobbisti di parlare con i membri dei gruppi di lavoro coinvolti nelle discussioni delle proposte, nel tentativo di influenzare gli Stati Membri³²⁴. Ad ogni modo, il potenziale di influenza all'interno dei gruppi di lavoro è limitato. I rappresentanti godono di una chance migliore una volta

³¹⁸ Periodo di tempo identificabile durante la redazione della prima bozza, le consultazioni con la Commissione, con i partiti e le parti interessate, e poi durante la redazione della seconda bozza e la seguente «navigazione» all'interno della Commissione

³¹⁹ Cfr. Hull R., *Lobbying Brussels: A View from Within*, Lobbying in the European Community, p.82

³²⁰ Ibidem

³²¹ Ibidem

³²² Ibidem

³²³ Ibidem

³²⁴ Ibidem

che la discussione sulla proposta è cominciata e c'è stato un dibattito sulla prima lettura, prima che ogni decisione abbia già iniziato a cristallizzarsi³²⁵. Il miglior consiglio tecnico in questo processo sarebbe di rimanere in contatto con i funzionari della Commissione che hanno abbozzato la prima proposta, la quale è probabile che continui a “navigare” mutando solo marginalmente fino all'approvazione finale³²⁶. Tali funzionari spesso sono ancora influenti nel determinare l'approvazione o il rigetto da parte della Commissione delle proposte emendative del Parlamento o del Consiglio³²⁷.

Bisogna sottolineare che i membri della Commissione tendono ad apprezzare maggiormente un confronto con lobbisti rappresentativi di gruppi di pressione che parlano a nome di interessi trasversali all'interno della comunità piuttosto che di interessi di una sola azienda o organizzazione³²⁸.

Il lobbista, presentando un caso deve aver chiari i propri obiettivi, anche se in alcuni casi l'azione è volta solo a prevedere un incontro di ascolto da parte del decisore pubblico, che è comunque importante. Al seguito degli elementi appena considerati, è doveroso evidenziare chi sono i lobbisti di maggior successo, cioè coloro che:

- sviluppano una chiara strategia;
- ricercano bene l'input che vogliono fornire basandolo su informazioni accurate e su come vengono esposte;
- si preparano per gli incontri, adattando il caso in conformità alla nazionalità, alla lingua e alle caratteristiche delle persone che devono essere influenzate;
- presentano il caso con brevità e chiarezza e riconoscono che il loro punto di vista è solo una parte delle argomentazioni presenti;
- lasciano un position paper ai decisori pubblici o agli stakeholder;
- si affermano come utile fonte di informazioni;
- riconoscono e apprezzano i limiti di ciò che il processo di lobby può raggiungere.³²⁹

³²⁵ Ibidem

³²⁶ Ibidem

³²⁷ Ibidem

³²⁸ Ibidem

³²⁹ Ibidem

3.2 Il metodo di lobby di Confindustria presso l'UE

«La Delegazione presso l'Unione europea è presente a Bruxelles dal 1958 ed è la più antica e consolidata rappresentanza dell'industria italiana in Europa.³³⁰».

Il suo obiettivo principale è rappresentare e sostenere gli interessi del sistema industriale italiano nelle istituzioni europee svolgendo azioni di lobby e advocacy su questioni legislative specifiche e opportunità di progettazione e finanziamento fornite dai programmi dell'Unione Europea³³¹. Inoltre, la Delegazione di Confindustria fornisce formazione e monitoraggio sui temi discussi a livello europeo e sull'accesso ai fondi, e informa il Sistema sui progressi ottenuti dalla governance europea. Queste attività vengono sempre svolte in stretta collaborazione con la sede centrale di Roma di Viale dell'Astronomia e con le associazioni di Confindustria.³³²

La dimensione operativa interna della sede nella capitale belga è divisa per cluster a cui corrispondono le mansioni dei *policy adviser*³³³ differenziate per settore produttivo: Digitale; Mercato Interno, Ricerca e Innovazione; Energia; Trasporti; Fondi Europei; Comunicazione; Affari Parlamentari; Sociale; Salute; Finanza e Legale.

Non essendo una società di consulenza, ma nemmeno un ufficio di *public affairs in house*³³⁴ di una azienda, il metodo di lobbying rispetto agli affari europei della Delegazione ha delle caratteristiche specifiche che lo distinguono da altre entità rappresentative.

L'equilibrio ed il dialogo si strutturano su diversi piani, che coinvolgono differenti attori del Sistema e delle istituzioni: le aziende, le associazioni, gli operatori della sede di Roma di Viale dell'Astronomia, le altre storiche confindustrie europee partner, gli europarlamentari, la Rappresentanza Permanente³³⁵ (PermaRep), oltre a tutti gli *stakeholders* che gravitano nell'ambiente del "*network*³³⁶" di Bruxelles, a cui è rivolta una costante azione di *advocacy* e gestione della reputazione³³⁷.

³³⁰ Confindustria, Confindustria EU, 2023

³³¹ Cfr. Confindustria, Confindustria EU, 2023

³³² Ibidem

³³³ Consulenti politici

³³⁴ Cfr. Confindustria, Confindustria EU, 2023

³³⁵ Missione diplomatica italiana presso le istituzioni europee, diretta dall'Ambasciatore

³³⁶ Rete di contatti professionali

³³⁷ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

Innanzitutto, è doveroso delineare la cornice normativa e sociale entro la quale il diritto a fare lobby è sancito e promosso nell'Unione Europea.

«L'assenza di partiti politici strutturati e organizzati su base europea e la complessità sociale, economica, culturale e linguistica dell'Unione, sono due delle ragioni principali per cui i gruppi di pressione hanno svolto e svolgono un ruolo centrale nella formazione delle decisioni europee.^{338»}

Agli inizi del duemila i partiti politici europei erano deboli e molto numerosi, questo era determinato dalla premessa che l'incremento della produzione normativa comunitaria accresceva la competizione tra interessi nazionali piuttosto che le formazioni di gruppi transnazionali.³³⁹ Veniva preferito l'utilizzo dei canali nazionali da parte dei gruppi di pressione tramite i governi, che esprimevano le loro preoccupazioni su una proposta della Commissione in sede di Consiglio Europeo con i ministri, il luogo in cui le decisioni venivano prese in ultima istanza.³⁴⁰

Oggi, grazie alle riforme e al continuo progresso e perfezionamento del processo di funzionamento delle istituzioni europee, con il coinvolgimento delle lobby nel processo decisionale, l'Unione Europea ha cercato di attenuare il "deficit democratico" che caratterizza le sue istituzioni in riferimento alla scarsa partecipazione elettorale.³⁴¹

Il diritto a "fare lobby" è sancito dall'Art. 11 del TUE³⁴² che esorta il mantenimento di un dialogo aperto trasparente e regolare e dall'Art.15 del TFUE³⁴³, che chiarisce gli obblighi di favorire il buon governo e garantire la partecipazione alla società civile³⁴⁴.

"Trasparenza" è una parola chiave che spiega coerentemente la ratio alla base delle regole in materia di relazioni istituzionali presso l'UE e che ha orientato l'istituzione del Registro per la Trasparenza: un elenco di organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione. I lobbisti che possono aderire volontariamente, ma che sono invitati ad iscriversi, possono godere di

³³⁸ Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure.*

³³⁹ Cfr. McLaughlin A., Jordan G., *The Rationality of Lobbying in Europe: Why are Euro-Groups so Numerous and so Weak? Some Evidence from the Car Industry.*, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford 2004, p.122,

³⁴⁰ Cfr. W. Grant, *Pressure Groups and the European Community: An Overview, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.27*

³⁴¹ *Ibidem*

³⁴² Trattato sull'Unione Europea (sancito dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009)

³⁴³ Trattato sul Funzionamento dell'UE (entrato in vigore nel 2009)

³⁴⁴ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure.*

incentivi come la segnalazione delle consultazioni pubbliche³⁴⁵. È raro che a Bruxelles una società o un ente prestigioso che opera nei *public affairs* non sia presente nel Registro.

Per comprendere l'articolazione del funzionamento del mestiere del lobbista, sarà utile verificare le fasi operative e i principi ritenuti immancabili da parte del Direttore della Delegazione di Confindustria a Bruxelles, Matteo Borsani.

In una strategia di lobby non può mancare l'attenzione rivolta alla reputazione, la quale si cura ogni giorno, ma non è un'immagine modellata solo dall'azienda, bensì anche del singolo professionista. «Nel seguire un dossier per cinque o sei anni, anche un giovane si costruisce la sua reputazione che si porta dietro per il resto della carriera, e il network di conseguenza.³⁴⁶» Seguire un dossier significa, conoscere gli attori, dalla Direzione Generale³⁴⁷ che ha lavorato sul file, agli europarlamentari interessati all'aspetto politico. Prima ancora è fondamentale sapere da dove partire, quali interessi rappresentare, quali sono i possibili interessi convergenti e quelli divergenti³⁴⁸ cioè i portatori di interessi che richiedono di strutturare un piano di comunicazione integrato verso le istituzioni e i privati³⁴⁹.

Il secondo punto, strettamente collegato al primo è inerente all'attenzione rivolta più alla sostanza che alla forma, dunque gli aspetti tecnici che richiedono preparazione e competenze specifiche. Di seguito un esempio diverso dal Data Act.

Supponiamo che il settore del lobbista X di un'associazione industriale nazionale sia quello energetico e la policy in questione Net-Zero Industry Act (NZIA), la proposta discussa nella Commissione ITRE del Parlamento che volge ad aumentare gli investimenti dell'Unione nelle tecnologie ad impatto zero sull'ambiente³⁵⁰.

Il "bravo" lobbista dovrebbe essere preparato sulle fonti di energia che utilizzano gli energivori o gasivori (come in Italia possono essere, ad esempio, ENEL, ENI o A2A), ma anche come si collocano in merito le PMI nazionali, e poter replicare alle seguenti

³⁴⁵ Ibidem

³⁴⁶ Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

³⁴⁷ Direzione Generale della Commissione europea

³⁴⁸ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure.*

³⁴⁹ Fase dell'azione di lobby che verrà affrontata nel paragrafo 3.1.3

³⁵⁰ NZIA stabilisce un parametro di riferimento per la capacità di produzione di tecnologie strategiche a zero emissioni per soddisfare almeno il 40% del fabbisogno annuale dell'UE entro il 2030³⁵⁰.

Fonte: Commissione europea, The Net-Zero Industry Act: Accelerating the transition to climate neutrality, 2023

domande: quali sono le tecnologie rinnovabili? Cosa si intende per “electrolysers and fuel cells³⁵¹” oppure “CCS”³⁵²? Quali sono le fasi ed i componenti della “value chain³⁵³”? Qual è la direzione in cui sta andando il mercato? Quali altre tecnologie all’avanguardia non comprese nello *scope* stanno prendendo piede? Come si pone in merito il governo nazionale? E invece le altre confederazioni industriali?³⁵⁴

Non si tratta di esporre tecnicismi ingegneristici che richiedono anni di studio specifico, ma di poter padroneggiare le caratteristiche macro dei processi e di trasmettere all’interlocutore che si sa effettivamente di cosa si sta parlando perché alla base c’è una preparazione, sia se il colloquio fosse con lo *stakeholder*, sia se si presenziasse ad un incontro con il decisore pubblico.³⁵⁵

Il terzo punto immancabile per il “buon lobbying” è il compromesso: «Battersi per ottenere il 100 %, ma si deve capire quando puntare al 60 %³⁵⁶». Il lobbista è colui che trova una via di mezzo o una sintesi che possa accontentare i gruppi di interesse che rappresenta, ma anche che permetta di mantenere un buon rapporto con il decisore pubblico³⁵⁷ e ricercare quel fragile equilibrio basato su checks and balances.

Una situazione esplicativa che prova questo principio la si trova spesso in merito al ruolo degli attori esterni, in questo caso i consumatori, rispetto alle variabili macroambientali e all’intensità della concorrenza³⁵⁸ per la messa in pratica di policy a favore della sostenibilità o più nello specifico la decisione dei tempi di implementazione di una politica pubblica. I sistemi valoriali determinano direttamente o indirettamente gli obiettivi che muovono gli attori pubblici, dirigendone gli interventi verso il mercato³⁵⁹, e i consumatori spesso agiscono da «*trend setter*³⁶⁰» in quanto l’interesse generale di fatto è l’interesse dei consumatori³⁶¹. I consumatori, rispetto all’imminente lancio di un prodotto, alle politiche che intervengono sui prezzi o distributive, agiscono da innovatori e influenzatori, cioè spingono per sempre maggiori standard qualitativi, chiedono

³⁵¹ Elettrolizzatori e celle a combustibile

³⁵² Carbon Capture and Storage: cattura e stoccaggio dell’idrogeno

³⁵³ Catena del valore

³⁵⁴ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

³⁵⁵ Ibidem

³⁵⁶ Ibidem

³⁵⁷ Ibidem

³⁵⁸ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, Etas, Perugia 2007 p.66

³⁵⁹ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.48

³⁶⁰ Creatori di tendenza

³⁶¹ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.25

politiche di prezzo a loro favorevoli, premono per particolari assortimenti,³⁶² o insistono su una maggiore attenzione verso l'ecologia e il riscaldamento globale.

La posizione della Commissione europea (proprio perché si presume sia scevra da ideologie e influenze politiche³⁶³) o di alcuni europarlamentari, è spesso “*consumer oriented*”³⁶⁴ nell'ambito della sostenibilità ambientale o del digitale, e di conseguenza per alcuni regolamenti o direttive vengono proposti dei tempi ristretti per l'effettiva “*entry into force*”, (cioè l'entrata in vigore della legge successivamente al periodo ponte che intercorre tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la data indicata espressamente nelle ultime pagine della legge). Riducendo questi tempi è talvolta possibile andare in contro più celermente ai diritti e alle esigenze di tutela degli utenti, ma dall'altro lato costituire difficoltà per le società produttrici che stanno alla base della catena del valore e che dovrebbero adeguarsi in tempi talvolta poco realistici alle nuove disposizioni. Le imprese manifatturiere e di servizi affrontano sovente il tema della sostenibilità con un approccio d'insieme, che comprende la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, come ha spiegato Andrea Illy, Presidente di Illy Caffè, alla convention “Sostenibili Futuri” del 2 dicembre 2023 tenutasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. «La sostenibilità è un'enorme ruota che gira, un meta-sistema molto complesso. Non ci si può concentrare solo su un elemento per volta»³⁶⁵.

Un esempio di sostenibilità instabile lo si può ravvisare proprio in questi mesi a cavallo tra 2023 e 2024, in cui abbiamo potuto osservare le proteste feroci degli agricoltori prima in Francia, poi in Germania, in Italia e Belgio in opposizione al Green Deal che li penalizzerebbe. Gli obiettivi di ridurre del 55% le emissioni inquinanti entro il 2030, riconvertire gran parte delle coltivazioni in biologiche e ridurre l'uso di pesticidi, costituirebbero un aumento di costi gravosi per gli operatori del settore primario³⁶⁶, i quali ricordano che senza di loro non c'è né cibo né futuro, e rispondono riversando letame o fieno con i trattori sui palazzi istituzionali e sfilano per le strade. Anche per tale fattispecie emerge la necessità di implementare un'applicazione concreta del principio della sostenibilità, che possa essere valida e rispettosa di tutti. «Abbiamo bisogno della

³⁶² Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.66

³⁶³ Questionare che verrà affrontata nel paragrafo “Lobbying presso la Commissione europea”

³⁶⁴ Orientata ai consumatori, cioè un principio rivolto a tutelare le esigenze dei consumer

³⁶⁵ Sostenibili Futuri, guida visionaria al futuro che vogliamo, convention organizzata dalla Fondazione Guido Carli, 3 dicembre 2023

³⁶⁶ Corrado Zunino, “L'Europa ci affama”, *così neofascisti e novax cavalcano la rivolta dei trattori italiani*, La Repubblica, 29 gennaio 2024

decarbonizzazione dell'industria, non della deindustrializzazione dell'Europa» ha dichiarato Peter Liese, eurodeputato della Cdu.³⁶⁷ Le rimostranze, come auspicato, hanno stimolato una marcia indietro da parte dell'esecutivo europeo rispetto a «sacri editti calati dall'alto, fanatismo verde e l'insostenibile ed arrogante ipertrofia burocratico-regolatoria³⁶⁸» verso gradualità e realismo. Von der Leyen, Presidente della Commissione, ha dunque ritirato il regolamento anti-pesticidi e ridimensionato l'impatto del Green Deal cedendo alle pressioni di industria e agricoltura.³⁶⁹

Tornando al ruolo di Confindustria, il lavoro della confederazione è proprio di mettere in pratica il concetto sistemico di sostenibilità e di trovare un accordo per bilanciare interessi dissonanti, per non dimenticare alcuni attori della catena produttiva, e quindi ad esempio, talvolta, tentare di trovare un compromesso economico-sociale che possa allungare i tempi di entrata in vigore effettiva per aiutare le aziende a recepire le politiche pubbliche in modo realistico. Tuttavia, se il tempo consigliato fosse eccessivo, non avendo messo in pratica, appunto, il principio del compromesso³⁷⁰, il decisore pubblico potrebbe ritenerla una richiesta spropositata e non considerare per niente il contributo. Questo si tradurrebbe nella perdita dell'opportunità di allungare il periodo di recepimento anche solo di qualche mese³⁷¹, determinando una sostanziale penalizzazione per migliaia di aziende e pregiudicando anche la credibilità del lobbista che si è esposto³⁷². Nell'ambito del Data Act, sono stati attuati questi accorgimenti. Confindustria si è dimostrata attiva al fine di “fare pressione” per aumentare i mesi indicati per l'implementazione e permettere alle aziende di cominciare a lavorare da subito sui cambiamenti istituiti e di presentarsi quindi pronte per l'entrata in vigore³⁷³.

La componente geografica è un altro aspetto sicuramente determinante nell'analisi della rappresentanza degli interessi³⁷⁴. Va da sé che sono presenti peculiarità legislative, governative, e amministrative basate su prassi socio-culturali che differenziano la

³⁶⁷ Adriana Cerretelli, *La svolta realista dell'Europa su green Deal e agricoltura*, Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2024

³⁶⁸ Ibidem

³⁶⁹ Ibidem

³⁷⁰ Cfr. Matteo Carlo Borsani, *Intervista: la lobby*, 2023

³⁷¹ Ibidem

³⁷² Ibidem

³⁷³ Cfr. Paolo Silvestri, *Intervista: Confindustria e Data Act*, 2023

³⁷⁴ Ibidem

disciplina in ogni paese ed a maggior ragione se questo avviene a Bruxelles, il centro nevralgico decisionale dell'Unione Europea³⁷⁵.

Il Direttore Borsani ritiene che il lobbying a Bruxelles sia più strutturato, meno basato sui contatti personali e più tecnico³⁷⁶. Inoltre, è presente il non banale filtro linguistico, perché la lingua riconosciuta più o meno ufficialmente nei rapporti diplomatici e governativi è l'inglese, intesa come la "seconda lingua"³⁷⁷ più conosciuta dagli europei³⁷⁸. Già per questo fattore è inevitabile che nonostante la preparazione di tutto rispetto di funzionari e consulenti, sia richiesta un'attenzione maggiore alla formulazione sintattica e lessicale³⁷⁹ sia scritta che orale, in quanto oggettivamente i concetti vengono espressi con un livello di facilità minore rispetto alla lingua madre di ognuno.³⁸⁰

Oltre a ciò, in confronto alla rappresentanza di interessi in Italia, l'iter e i processi europei sono più definiti, standardizzati, fissi, rigidi e più precisi: i tempi sono più prevedibili e significa che «questo aiuta a prendere le cose per tempo³⁸¹. In Italia, i termini cambiano dalla mattina al pomeriggio, a Bruxelles viene pubblicata una data di voto e poi si vota a quell'ora prestabilita³⁸²». Quindi, l'*advisor* ne è a conoscenza e si prepara di conseguenza per la plenaria o il voto in commissione³⁸³.

3.3 Le fasi del lobbying

In conformità alla curva di influenza normativa e con la consapevolezza dell'importanza del "tempo del lobbying", al fine di ricercare l'efficacia e la metodologia scientifica nel mestiere del "*public policy manager*"³⁸⁴, è necessario identificare le fasi che compongono

³⁷⁵ Ibidem

³⁷⁶ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

³⁷⁷ Intesa come altra lingua oltre alla lingua madre

³⁷⁸ Cfr. Modiano, M., *English in a post-Brexit European Union*. World Englishes., s.i.l. 2017, 36 (3), 313–327.

³⁷⁹ Il cd. "wording"

³⁸⁰ Cfr. Jessica Gasioerek, Kris Van de Poel, Inge Blockmans, *What do you do when you can't accommodate? Managing and evaluating problematic interactions in a multilingual medical environment*, Language & Communication, s.i.l. Volume 41, 2015, Pag. 84-88.

³⁸¹ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

³⁸² Ibidem

³⁸³ Momento in cui il Parlamento Europeo si riunisce in sessione plenaria a Strasburgo

³⁸⁴ Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

un progetto di lobby e advocacy. Di seguito ne saranno considerati i tratti distintivi con particolare attenzione all'ecosistema degli affari europei ³⁸⁵, ma il metodo può essere applicato con i dovuti adattamenti anche ai *public affairs* in ambito nazionale.

La prima parte è l'analisi dello scenario, composto dall'ambiente esterno, il settore e la mappa delle influenze.³⁸⁶

3.3.1 Il monitoraggio legislativo e l'*intelligence* politica

Il monitoraggio legislativo è il primo momento fondamentale, nonché pratica di costante raccolta di informazioni e novità sugli accadimenti intra ed extra parlamentari che coinvolgono la politica, la società e l'economia la cd. «cornice politico-istituzionale³⁸⁷». Più nello specifico si indagano gli sviluppi dei lavori all'interno delle commissioni parlamentari o nelle unità della Commissione (o i dipartimenti nei ministeri) in merito ad uno specifico settore o progetto di legge durante i vari momenti del processo legislativo. Sono i cd. «punti di leva»³⁸⁸, in cui alcuni fattori di successo influenzano l'attività del lobbista. L'esperto di public affairs deve rimanere sempre aggiornato sullo svolgimento di questi step per analizzare i segnali deboli³⁸⁹ ed essere pronto ad agire, o non agire³⁹⁰. Sono presenti canali, siti (come Politico o Euraktiv), newsletter, rassegne stampa e giornali specifici per reperire le notizie, ma anche colleghi di altre realtà professionali e con conoscenze settoriali possono legittimamente essere d'aiuto nell'informare sugli ultimi sviluppi di attualità. Il valore della rete è immateriale e immisurabile ma fa la differenza, sia per la reputazione, che per la preparazione di un professionista.³⁹¹

La «*political intelligence*³⁹²» è un'indagine accurata sulle intenzioni dei decisori istituzionali e sulle opportunità, ma più spesso sulle minacce, che possono riguardare determinati investimenti³⁹³ o le scelte di determinati attori o azioni specifiche. Si basa

³⁸⁵ Le relazioni istituzionali nel contesto dell'Unione Europea

³⁸⁶ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.17

³⁸⁷ Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.24

³⁸⁸ Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.24

³⁸⁹ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.139

³⁹⁰ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.101

³⁹¹ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

³⁹² Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*,

³⁹³ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.203

sulla previsione di un risultato a partire da elementi di analisi, non sull'influenza diretta.³⁹⁴ L'intelligence è quell'attività volta a prevenire le dinamiche politiche, a conoscere un tema prima ancora che diventi "caldo" nell'opinione pubblica, nei giornali o nei social. Richiede un elevato livello di esperienza, di conoscenza di prassi legislative e funzionamento degli apparati economici, amministrativi e di governance, andamenti politici, partitici, rapporti interpersonali, reputazionali.³⁹⁵ La rilevanza dell'attività di *political intelligence* cresce con la confusione regolatoria del paese che esprime le regole, e in particolare in Italia ha un non invidiabile «primato di confusione».³⁹⁶ Il ricorso a tale attività implica un impegno professionale lungimirante che permette all'esperto di relazioni istituzionali di "essere un passo avanti" invece che rincorrere³⁹⁷ le novità legislative e politiche. In questo modo è possibile prevedere come andrà un voto, definire quali priorità interessano agli interlocutori nelle aule parlamentari, quali compromessi si potranno raggiungere e quali saranno i possibili scenari³⁹⁸. Il Direttore Borsani ha fornito un insegnamento prezioso: «Prendetevi il tempo di farvi un'idea sugli schieramenti e sulle nazionalità e cosa ne pensano i gruppi politici, un bravo *adviser* deve sapere già come andrà il voto prima ancora che avvenga³⁹⁹».

3.3.2 La mappatura degli stakeholder istituzionali

Quando il lobbista ha a disposizione una profonda conoscenza del panorama nel contesto in cui opera, allora può passare alla mappatura degli attori coinvolti in uno specifico settore⁴⁰⁰.

Le prime domande a cui rispondere potrebbero essere:

Chi è interessato alla tematica? Poi, quale Unità della Commissione europea ha elaborato o sta elaborando la proposta? Ed in Parlamento? In Consiglio? Chi se ne occupa presso

³⁹⁴ Ibidem

³⁹⁵ «Chi invece ha previsto l'impatto della "tassa sul tubo" sin dalle sue origini nelle riunioni di definizione della Finanziaria tra Governo e parti sociali nel corso del mese di settembre, sapeva bene che cosa aspettarsi e come avvantaggiarsi sul mercato.»

Caso studio preso da: Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.203

³⁹⁶ Ibidem

³⁹⁷ Vedi riferimento alla curva di influenza normativa

³⁹⁸ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

³⁹⁹ Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁰⁰ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

la Rappresentanza Permanente? Cosa ne pensa il governo? Ci sono europarlamentari italiani che possono avere un ruolo decisivo o sono interessati al tema?⁴⁰¹

L'obiettivo è identificare i decisori pubblici sensibili ed incontrarli, eventualmente, il prima possibile, per instaurare un rapporto e cominciare ad intavolare un proficuo e sano dialogo in cui le priorità del lobbista emergono in maniera chiara e netta fin da subito⁴⁰². Prima del momento *face-to-face* è necessario distinguere il “foro interno” ed il “foro esterno”. Le istituzioni europee sono il foro esterno e possono essere di grande aiuto, mentre il foro interno è rappresentato dai colleghi di Confindustria che operano sul suolo nazionale nelle territoriali e presso l'ufficio di Roma.⁴⁰³

3.3.3 Lobbying presso la Commissione europea

C'è una grande varietà di attori nel processo di policy making e non c'è un'ideologia politica predominante, ma una forte indipendenza determinata dal ruolo di «guardiano dei Trattati europei» ricoperto dalla Commissione europea, sancito dal Trattato di Roma del 1957.⁴⁰⁴ La Commissione è un corpo collegiale, ogni decisione deve essere supportata dalla maggioranza dei suoi membri e i Commissari sono liberi di determinare le direzioni delle politiche pubbliche e le priorità per le azioni comunitarie⁴⁰⁵. I meeting nelle riunioni giornaliere possono influenzare l'approccio generale⁴⁰⁶ e l'agenda e dunque, la sfida della Commissione è quella di combinare un alto livello di collegialità con la necessaria consistenza nel processo di produzione normativa.⁴⁰⁷

La prerogativa della coordinazione spetta al Presidente, che ha responsabilità sul Segretariato Generale che copre tutto il raggio delle attività esecutive.⁴⁰⁸

Le varie direzioni generali, hanno una rilevante autonomia interna, ma sono determinanti i differenti “stili amministrativi” a cui fanno capo, perché possono adeguarsi a diverse

⁴⁰¹ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁰² Ibidem

⁴⁰³ Ibidem

⁴⁰⁴ Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process*, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.74,

⁴⁰⁵ Cfr. Commissione europea, il processo decisionale durante le riunioni settimanali, 2023

⁴⁰⁶ Il cd. “*general approach*”

⁴⁰⁷ Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process*, Lobbying in the European Community, p.74,

⁴⁰⁸ Ibidem

necessità di preparazione legislativa dipendenti dal settore e dai servizi specifici. Il Regolamento che disciplina le fusioni aziendali richiede un approccio diverso dalle leggi comunitarie che regolano la pesca, e di conseguenza anche il livello di dialoghi informali tra le direzioni generali è differente⁴⁰⁹. I Commissari sono 27, uno per ogni Paese membro, sono coordinati dal Presidente della Commissione e ognuno presiede una struttura amministrativa detta gabinetto.

Il collegio dei commissari, si riunisce di norma almeno una volta alla settimana durante la cd. “procedura orale”, solitamente ogni mercoledì mattina a Bruxelles, mentre durante le sessioni plenarie del Parlamento europeo a Strasburgo, la riunione si tiene di martedì.⁴¹⁰ È importante ricordare che all’interno del collegio dei commissari non si vota, la decisione finale avviene per consenso e ogni seduta del collegio dei commissari è presieduta dai membri del gabinetto della Presidenza, il cui staff è più ampio degli altri e gioca un fondamentale ruolo di coordinamento all’interno del gabinetto. Il processo di coordinamento è completato dalla review dell’intera agenda settimanale della Commissione da parte degli «*Heads*⁴¹¹» di ciascun gabinetto durante la cd. “*Chefs de Cabinet*”, sotto la supervisione del Segretariato Generale della Commissione⁴¹².

Lo “*Special Chef*”, invece, è un luogo in cui vengono enucleate le decisioni più specifiche su determinate policy, e raggiunti accordi sugli snodi meno controversi, al fine di ridurre il peso della sostanziosa agenda dei Commissari. Una volta che la Commissione Europea ha preso in considerazione tutti i contributi ricevuti, tramite le valutazioni d’impatto e le consultazioni pubbliche che coinvolgono le istanze dei cittadini e delle parti interessate, il progetto di testo è sottoposto alla consultazione interservizi⁴¹³. Tutti i servizi e settori competenti sono consultati, e in seguito il tema viene discusso nelle riunioni settimanali dei commissari.⁴¹⁴

Un’azione del *policy adviser* di Confindustria potrebbe ad esempio essere dunque intercettare gli sviluppi all’interno della consultazione interservizi e capire le direzioni e le volontà dell’esecutivo⁴¹⁵.

⁴⁰⁹ Ibidem

⁴¹⁰ Cfr. Commissione europea, il processo decisionale durante le riunioni settimanali, 2023

⁴¹¹ “*Heads of Units*”, cioè Capi Unità

⁴¹² Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process, Lobbying in the European Community*, p.74.

⁴¹³ Cfr. Commissione Europea, come vengono prese le decisioni, 2023

⁴¹⁴ Ibidem

⁴¹⁵ Cfr. Matteo Carlo Borsani, *Intervista: la lobby*, 2023

La fase di valutazione preventiva sul progetto di legge, comprensiva degli interrogativi che il professionista di relazioni istituzionali si pone, deve essere svolta quando il dossier non esiste: «Noi dovremmo essere nella fase “*exiting*”⁴¹⁶ quando l’opinione pubblica si sta formando sull’argomento e i primi articoli cominciano ad apparire sui giornali.⁴¹⁷» Perciò, lavorare con i gabinetti dei commissari è molto utile, è un momento a metà strada tra il tecnico e il politico ed è uno step inserito nella fase della mappatura degli stakeholder.⁴¹⁸

Ad ogni stadio, questo complesso processo può essere influenzato da informazioni addizionali e dal lobbying. Infatti, come è stato già asserito con la teoria della curva di influenza normativa, c’è un bisogno di dati fattuali su questioni tecniche, ma anche la necessità di rendere la Commissione totalmente consapevole di qualsiasi interesse nazionale o settoriale, che è possibile che influenzi la decisione⁴¹⁹. In queste aree, i lobbisti che operano in vece del settore pubblico o privato, possono giocare un ruolo importante nel processo di *policy making*.⁴²⁰

Gli input esterni ai gabinetti dipendono molto dai rapporti tra il gabinetto, il Direttorato Generale, e i Commissari. Gli elementi tecnici di una proposta vengono chiariti nel momento in cui la proposta circola all’interno del gabinetto e il lobbying in questa fase tende a concentrarsi sui temi politici ed economici più ampi, o punti tecnicamente importanti per singoli gruppi o industrie⁴²¹.

I gruppi di pressione tendono a contattare i membri dei gabinetti della loro stessa nazionalità e questo può determinare un «*healthy check*»⁴²² sui tecnici oppure un segno di eccessiva politicizzazione del processo di redazione normativa, ma è indubbio che consista anche in un momento in cui vengono alzate questioni sensibili a livello nazionale⁴²³. La nazionalità può essere un fattore determinante: «a Brit talking to a Brit or a French talking to another Frenchman may often produce more effective results⁴²⁴».

⁴¹⁶ Fase di uscita, intesa come momento in cui Confindustria pubblica una posizione consolidata su uno specifico tema

⁴¹⁷ Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴¹⁸ Ibidem

⁴¹⁹ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

⁴²⁰ Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process, Lobbying in the European Community*, p.74.

⁴²¹ Ibidem

⁴²² Controllo di salute

⁴²³ Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process, Lobbying in the European Community*, p.74

⁴²⁴ “Un britannico che parla ad un britannico o un francese che parla ad un francese può spesso determinare effetti più produttivi”

È importante realizzare anche che decisori di alcune nazionalità è più probabile che siano inclini a ricevere il lobbying che altri.⁴²⁵

La Delegazione di Confindustria non lavora solo con i membri italiani, ma anche con gli stranieri dei gabinetti, e organizza sovente incontri e conferenze tra i capi di gabinetto e i vertici delle aziende che rappresenta. Incontrare i membri dei gabinetti con una mappatura chiara del dossier aiuta a incidere da un punto di vista politico.⁴²⁶

La discussione nel gabinetto tende ad essere il momento in cui i membri dei gabinetti con un legittimo interesse in una politica pubblica, possono persuadere gli altri membri della Commissione a supportare le loro preoccupazioni e contestualmente emendare la proposta⁴²⁷.

In generale la discussione nella Commissione stessa, che avviene una volta alla settimana, si concentra su uno o due temi importanti, se è necessario portare l'attenzione anche su numerosi dettagli la decisione tenderà ad essere rimbalzata nelle riunioni dei Capi d'Unità (*Chef structure*) così da tenere la discussione in Commissione scevra da dettagli non necessari.⁴²⁸

Gli input di policy esterni sono più difficili a questo punto, eccetto per l'interlocuzione politica ed economica ad un alto livello gerarchico tra stakeholder e decisori⁴²⁹. Dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo, può pubblicare la proposta e poi inviarla al Parlamento ed ai governi nazionali. La relazione tra la Commissione e i gruppi di pressione esterni cambia, in quanto gli aspetti non governativi del ruolo della dell'istituzione diventano più marginali⁴³⁰.

Durante i dibattiti presso il Parlamento o il Consiglio dell'Unione, alcuni rappresentanti della Commissione sono presenti, e tentano di convincere gli Stati Membri dell'UE a supportare la loro proposta iniziale piuttosto che le numerose modifiche successive; dunque, anche la Commissione a questo punto svolge un ruolo di lobbying al fine di raggiungere un accordo⁴³¹. Le organizzazioni preoccupate dalla proposta della Commissione possono "lobbare" i loro governi nazionali per supportare gli obiettivi della

⁴²⁵ Cfr. Hull R., *Lobbying Brussels: A View from Within, Lobbying in the European Community*, p.82.

⁴²⁶ Cfr. Matteo Carlo Borsani, *Intervista: la lobby*, 2023

⁴²⁷ Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process, Lobbying in the European Community*, p.74

⁴²⁸ Cfr. Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process, Lobbying in the European Community*, p.74

⁴²⁹ *Ibidem*

⁴³⁰ *Ibidem*

⁴³¹ *Ibidem*

Commissione, o in alcuni casi per cancellare l’impatto di altri gruppi oppositori della proposta. Secondo Donnelly, potrebbe essere in linea con gli interessi della Commissione europea lavorare con gruppi simpatetici che hanno un potenziale di influenza con i loro paesi di origine o con gli eurodeputati.⁴³²

È doveroso notare però, che in certi casi il fatto che una particolare lobby sia a favore di una proposta potrebbe essere vista da parte di Stati o onorevoli come una ragione per votare contro⁴³³. Il processo legislativo è complesso ed eterogeneo e spesso, a livello delle negoziazioni delle decisioni, coinvolge un certo livello di pressioni contraddittorie distintive del pluralismo democratico.

I processi di lobby non sono in nessun caso semplici, anche la Commissione europea necessita di “alleati” esterni per permettere che la proposta legislativa accordata tramite il suo processo coordinativo si traduca in una legge comunitaria.⁴³⁴

3.3.4 Il *position paper* e il *drafting* legislativo

Una volta che per il rappresentante gli interessi dell’azienda sono chiari, che si è costituito un dialogo produttivo e un continuo aggiornamento ai vertici del management, si può passare a raccogliere le istanze specifiche relative agli aspetti più decisivi per il settore produttivo di appartenenza della ditta o dell’organizzazione⁴³⁵. È imprescindibile che il lobbista conosca perfettamente le argomentazioni, gli obiettivi e le situazioni che vogliono essere evitate e articolare la propria strategia di conseguenza. Non esiste un approccio univoco valido per ogni fattispecie, ma la riuscita dell’operazione è sempre vincolata alla raccolta di tutti gli elementi utili per adattare il proprio lavoro al quadro di attualità, all’interlocutore, al settore, al luogo, ai tempi e ai modi. L’approccio «*taylor-made*», cioè l’utilizzo di strategie su misura del cliente, risulta essere spesso di grande aiuto e decisivo per il risultato atteso⁴³⁶.

A quel punto, due strumenti fondamentali per il mestiere del rappresentante di interessi sono il *dossier* e il *position paper*, documenti che sintetizzano in forma scritta problemi

⁴³² Ibidem

⁴³³ Ibidem

⁴³⁴ Ibidem

⁴³⁵ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴³⁶ Cfr. Fortune Italia, *Strategie su misura, il ‘segreto’ di Dini Romiti Consulting*, dicembre 2022

e criticità. Il *position paper* è una sintesi che spesso assume una struttura articolata in *bullet points*⁴³⁷, ed ha il requisito di essere conciso, «il più breve possibile⁴³⁸» perché l'interlocutore istituzionale spesso non ha molto tempo per dedicare una letta ben focalizzata al testo a lui consegnato e quindi è necessario che questo sia chiaro e pregno di significato, che spieghi la soluzione al problema e le implicazioni.⁴³⁹

Il *dossier* o *report* è complementare al *position paper*, è utilizzato per un approfondimento tecnico su una determinata materia, ed è destinato a coloro interessati al tema in maniera più profonda, per coglierne le sfumature della questione che deve essere dibattuta⁴⁴⁰.

Un “buon” documento di queste due tipologie realizzato da un operatore di *public affairs* può risultare decisivo nel raggiungere gli obiettivi auspicati, in quanto informa l'interlocutore, spesso in una fase in cui i provvedimenti sono «ancora nei cassetti di qualche ministero⁴⁴¹» e quindi non ancora sottoposti ad un'analisi dei media e dell'opinione pubblica⁴⁴².

Come si evince dalla tabella semplificativa “Le attività del lobbista e la loro importanza negli USA” del manuale “Fare Lobby” di A. Cattaneo e P. Zanetto, l'importanza della redazione di *position paper* e *dossier* è del 52%⁴⁴³, classificandosi al sesto posto su sedici nel ranking delle azioni più decisive, un dato che testimonia una rilevanza notevole nel potenziale di successo di tale strumento nella complessità della rappresentanza di interessi.

Un'altra attività comune particolarmente rilevante per l'*outcome* positivo di un piano di lobby è l'analisi e la preparazione degli emendamenti con le modifiche da apporre alla legge. Le posizioni delle aziende possono essere sintetizzate nei *position paper* in cui vengono esplicitati candidamente i cambiamenti auspicati ad un determinato progetto di legge, e di conseguenza l'articolo, il paragrafo o il comma da rimuovere, aggiungere o correggere⁴⁴⁴. Oppure, può essere necessario un approfondimento di tipo diverso e in questi casi non è raro che capiti di confrontare ad esempio il testo della proposta uscita dalla Commissione, con il testo modificato dagli ultimi emendamenti presentati nella commissione parlamentare competente sul progetto di legge specifico, oppure redigere

⁴³⁷ Punti di un elenco

⁴³⁸ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., Fare lobby, Manuale di public affairs, p.198

⁴³⁹ Ibidem

⁴⁴⁰ Ibidem

⁴⁴¹ Cattaneo A., Zanetto P., Fare lobby, Manuale di public affairs, p.198

⁴⁴² Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., Fare lobby, Manuale di public affairs, p.198

⁴⁴³ Ibidem

⁴⁴⁴ Ibidem

direttamente nuove proposte emendative da inviare poi agli assistenti parlamentari o agli eurodeputati⁴⁴⁵. Per poter realizzare emendamenti, nella maggior parte dei casi in inglese, su uno specifico progetto di regolamento europeo che sta attraversando il processo legislativo ordinario all'interno delle istituzioni europee, è necessario innanzitutto un elevato livello di preparazione nella materia, conoscenza dei termini tecnici specifici come di linguaggio legale adeguato e dimestichezza con le strutture sintattiche e sinallagmatiche legislative⁴⁴⁶.

«La distribuzione degli emendamenti è delicata: possiamo inviarli a tutti, ma bisogna pensarci. Ragioniamo sugli emendamenti, non tutti devono essere giustificati allo stesso modo, eventualmente è possibile spingere per farli presentare anche ad un eurodeputato straniero. Non dobbiamo rincorrere ma essere seguiti, anticipare, far circolare informazioni e nella lobby più personalizziamo il messaggio per la persona, più abbiamo opportunità che sia efficace.⁴⁴⁷»

Risulta importante la pratica di diversificazione delle proposte emendative per gruppo politico di appartenenza⁴⁴⁸. Non sarebbe produttivo inviare le stesse modifiche consigliate per un testo di legge indistintamente a tutti i partiti politici, non cogliendone le differenze di posizioni, di priorità e agenda⁴⁴⁹. Per giunta, potrebbe pregiudicare la credibilità del professionista che per scarsa perizia propone i medesimi messaggi alla Destra e alla Sinistra⁴⁵⁰. Il principio dell'adattamento del messaggio a vari registri comunicativi verrà anche approfondito nei paragrafi seguenti a riguardo all'approccio adottato da Confindustria per il Data Act.

3.3.5 Lobby e advocacy presso il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione

Quando la proposta arriva ai Commissari le operazioni da svolgere sono inviare una mail a Roma ai Direttori Generali di Confindustria, realizzare la “Lente sull'UE⁴⁵¹” al fine di

⁴⁴⁵ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁴⁶ Ibidem

⁴⁴⁷ Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁴⁸ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁴⁹ Ibidem

⁴⁵⁰ Ibidem

⁴⁵¹ Documento informativo realizzato dallo staff della Delegazione in cui si riassumono gli aspetti più decisivi di una policy

informare e mantenere al corrente il Sistema⁴⁵² e contemporaneamente curare i rapporti con i colleghi e professionisti degli affari europei a Bruxelles, (il cd. *network*), discutendo del progetto di legge come dovrebbe essere stato fatto prima che la proposta uscisse.⁴⁵³ Ad esempio, potrebbe essere utile incontrare chi lavora nella Rappresentanza Permanente, assistenti o eurodeputati che potrebbero essere interessati al tema sollevato⁴⁵⁴. È scontato ricordare che questi incontri devono essere trasparenti e rispettosi delle leggi europee che garantiscono il diritto di fare lobby. Infatti, nella scheda riassuntiva online di un progetto di legge, sul sito del Parlamento, appaiono sempre in basso gli incontri avvenuti tra i rappresentanti delle aziende private con i parlamentari *rapporteur* (relatori) e *shadow rapporteur* (relatori ombra) a cui è affidato il lavoro all'interno della/e commissione/i assegnataria/e sulla proposta di regolamento o direttiva⁴⁵⁵.

La fase seguente dell'azione di lobby che ha incorporato tutte le accortezze, gli strumenti e i modi brevemente affrontati nei paragrafi precedenti, si sostanzia nel momento in cui la proposta di legge europea viene affidata al lavoro di una commissione parlamentare. Le deputate e i deputati si suddividono in commissioni permanenti, per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula plenaria. Attualmente ci sono 24 commissioni parlamentari, che hanno un minimo di 25 membri e un massimo di 88 membri. C'è una segreteria e un ufficio di presidenza in ciascuna di esse e la struttura politica delle commissioni riflette quella dell'Aula.⁴⁵⁶

Il *policy adviser* solitamente si interfaccia con le commissioni affini al settore a cui si dedica, e seguendo i dossier arriva a poter conoscere più o meno formalmente gli eurodeputati o alcuni assistenti⁴⁵⁷. Il Segretariato delle commissioni parlamentari è una figura importante con la quale è vantaggioso creare un contatto e un rapporto professionale, ricordando sempre che «i punti di riferimento vanno costruiti quando non ne hai bisogno»⁴⁵⁸ e di «sviluppare il capitale relazionale»⁴⁵⁹.

Altri tecnici che operano nel Parlamento che conoscono l'avanzamento del dossier e hanno voce in capitolo tra i membri del Parlamento sono i *policy adviser* che operano

⁴⁵² Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁵³ Ibidem

⁴⁵⁴ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁵⁵ Cfr. Parlamento europeo, Le commissioni del Parlamento europeo, 2023

⁴⁵⁶ Ibidem

⁴⁵⁷ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁵⁸ Ibidem

⁴⁵⁹ Cfr. Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, p.156

all'interno del gruppo politico e forniscono un costante lavoro di ricerca, aggiornamento, supporto analitico e redazione normativa per gli eurodeputati dello specifico partito politico europeo⁴⁶⁰.

Valgono anche in questo caso gli elementi ricordati dal Direttore Borsani: competenze; compromesso; tempo e reputazione, sono parole chiave da ricordare per organizzare incontri produttivi e opportuni con i professionisti istituzionali.

Può essere necessario che il lobbista residente a Bruxelles si rechi a Strasburgo durante la sessione plenaria di voto del Parlamento europeo, che avviene per 4 giorni al mese ed è il culmine del lavoro legislativo svolto dai gruppi politici e dalle commissioni⁴⁶¹. Inoltre, la seduta plenaria è un luogo in cui i deputati europei, che rappresentano i cittadini dell'UE, partecipano al processo decisionale comunitario ed esprimono le proprie opinioni presso la Commissione e il Consiglio.⁴⁶²

Si tratta del momento in cui si cristallizzano le decisioni e si possono verificare gli output delle azioni di rappresentanza di interessi fino a quel momento compiute. Tuttavia, è anche un modo per ribadire le posizioni e dimostrare interesse sulla proposta di legge che sta per essere discussa e votata e che si prepara ad entrare nella fase dei triloghi⁴⁶³.

Il Consiglio dell'Unione Europea fin dall'inizio del processo legislativo fornisce il suo parere in merito alla proposta elaborata dalla Commissione europea in cui trasmette e anticipa la propria posizione che poi farà valere in fase negoziale con il Parlamento. Quando la commissione parlamentare competente ha votato gli emendamenti e l'Assemblea del Parlamento ha votato sul nuovo testo nella sua interezza, è il turno del Consiglio perché proponga le modifiche conformi alle volontà dei governi nazionali oppure avvalli senza particolari riserve la visione del Parlamento europeo⁴⁶⁴.

La presidenza del Consiglio dell'Unione è esercitata a turno ogni sei mesi dagli Stati membri dell'UE e presiede le riunioni a tutti i livelli contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio⁴⁶⁵. Il semestre precedente terminato il 30 giugno vedeva al vertice gli svedesi, al momento invece tocca alla Presidenza spagnola che verrà seguita dagli omologhi del Belgio da gennaio.

⁴⁶⁰ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁶¹ Cfr. Parlamento Europeo, Tutto sul Parlamento, 2023

⁴⁶² Ibidem

⁴⁶³ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁶⁴ Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, il ruolo, 2023

⁴⁶⁵ Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, La presidenza del Consiglio, 2023

La rotazione favorisce il pluralismo democratico e l'alternanza tra le agende dei governi nazionali, i quali legittimamente spingono sull'avanzamento di alcuni indirizzi politici e specifiche architetture di policy durante il loro "turno", in quanto potrebbero avere un peso specifico nel loro paese⁴⁶⁶.

Ad esempio, le priorità della Spagna sono dichiaratamente volte a contribuire ad un "Europa più vicina⁴⁶⁷" e coesa, puntando fortemente sull'autonomia strategica, cioè sull'industria dell'Unione, sulla transizione verde e sostenibile e sul promuovere una maggiore giustizia sociale ed economica⁴⁶⁸.

Il "bravo" lobbista che deve operare in seno all'istituzione del Consiglio dovrebbe conoscere queste implicazioni e nello specifico gli converrebbe agire per sapere quando indicativamente la Presidenza intende trovare l'accordo per il trilogico per uno specifico regolamento o direttiva. La pressione esercitata presso il Consiglio avviene raggiungendo l'ambasciatore e le altre rappresentanze tramite un messaggio politico veicolato da una figura che gode di credibilità. Nel caso di Confindustria non sarà il policy advisor, ma un Direttore o un Direttore Generale a contattare il rappresentante formalmente⁴⁶⁹.

Una peculiarità interna al Parlamento che costituisce anche una interessante differenza con il Consiglio è intrinseca alla composizione del corpo assembleare, in quanto gli eurodeputati del Parlamento europeo sono figure politiche dipendenti dai propri partiti nazionali di appartenenza, ma che devono anche operare in un ambiente in cui i partiti europei hanno un grande valore e influenza intra ed extra parlamentare⁴⁷⁰. I partiti europei sono come grandi coalizioni di partiti internazionali, e dunque gli onorevoli devono interfacciarsi anche con eurodeputati di altre provenienze e realtà culturali.⁴⁷¹

I pesi, le misure e le valutazioni degli eurodeputati, sono diversi dai parlamentari nazionali, anche perché l'elezione da cui dipendono e la relativa campagna elettorale sono differenti.

⁴⁶⁶ Ibidem

⁴⁶⁷ Ibidem

⁴⁶⁸ Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, presentazione delle priorità politiche della presidenza spagnola, 15 giugno 2023

⁴⁶⁹ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁷⁰ Cfr. McLaughlin A., Jordan G., The Rationality of Lobbying in Europe: Why are Euro-Groups so Numerous and so Weak? Some Evidence from the Car Industry., Lobbying in the European Community, p.122

⁴⁷¹ Ibidem

Questa dipendenza-indipendenza li porta a contribuire a sedimentare posizioni su politiche pubbliche che possono differire dagli omologhi che operano sul suolo nazionale. Tutte queste premesse portano ad una sostanziale discrasia tra la sintesi di posizioni del Parlamento e quelle del Consiglio, che invece rappresenta più o meno direttamente le volontà degli esecutivi nazionali, in quanto i Rappresentanti hanno un contatto stretto con i Ministeri⁴⁷².

Un esempio comune di questa tendenza si ritrova nel già citato *trade off* tra interessi delle industrie e necessità di salvaguardare l'ambiente, cioè l'approccio sistemico alla sostenibilità⁴⁷³.

La posizione del Consiglio, risulta spesso più tecnica in relazione alle esigenze economiche finanziarie dei governi nazionali e talvolta in linea con le necessità delle industrie⁴⁷⁴. Dall'altro lato, talvolta il Parlamento e più spesso la Commissione è possibile che vadano in contro in modo deciso alle istanze di gruppi che promuovono un'economia green, l'ecologia e la lotta all'inquinamento, ma che allo stesso tempo possono risultare ambiziose e senza un solido appiglio alla realtà economica e alla fattibilità tecnica⁴⁷⁵, di cui invece le industrie sono il cardine. Come già visto in precedenza in questa tesi nelle considerazioni sugli *impact assessment*, e sul tema della sostenibilità sistemica, l'indipendenza politica dei funzionari e la (talvolta) scarsa conoscenza sulla fattibilità tecnica e commerciale delle misure, possono portare a teorizzare policy che mancano di un solido fondamento pratico. Ciò non vuol dire che le posizioni delle tre istituzioni colegislatrici siano sempre divergenti e sistematicamente queste tendenze si configurino, tuttavia, è un aspetto che i veterani degli affari europei conoscono e sanno agire di conseguenza.

Un altro elemento che può stimolare una riflessione rispetto alle prassi del Consiglio lo si ritrova in merito alla gestione proprio del Data Act. La Presidenza svedese aveva imposto una grande accelerazione nonostante molte questioni non fossero risolte. Anitec-Assinform, assieme a Digital Europe, aveva firmato una lettera aperta al Consiglio per provare a rallentare la tabella di marcia dei lavori. Il tentativo era di raggiungere l'Ambasciatore italiano presso l'UE per esporre questa preoccupazione. Il motivo della

⁴⁷² Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, il ruolo, 2023

⁴⁷³ Cfr. Sostenibili Futuri, guida visionaria al futuro che vogliamo, convention organizzata dalla Fondazione Guido Carli, 3 dicembre 2023

⁴⁷⁴ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e Data Act, 2023

⁴⁷⁵ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

“lentezza” non è riferito apparentemente al tema dell’ “Europa a due velocità”, (affrontato nel paragrafo di analisi sul position paper di Anitec-Assinform), bensì sarebbe identificabile nella seguente prassi:

«Tutte le presidenze quando arrivano a quel punto di avanzamento del file voglio utilizzarlo come slogan politico. Un esempio è Artificial Intelligence Act (AIA), iniziato con la Presidenza slovacca, i cui Rappresentanti non hanno spinto eccessivamente per accelerare i tempi, perché in ogni caso erano consapevoli che non avrebbero visto il raggiungimento di decisive *milestone*⁴⁷⁶ durante il loro turno presidenziale e dunque non c’era fretta di velocizzare l’avanzamento dei lavori con i colegislatori. Quando si arriva a dire “io sono la Presidenza che ha approvato il *General Approach*” o che ha votato definitivamente sul Regolamento, allora questo aspetto ha una valenza politica-elettorale⁴⁷⁷»

La conseguenza a questo aspetto è che l’agenda dei lavori nel Consiglio viene contingentata o dilatata in conformità alla consapevolezza di questi tempi fisiologici della macchina legislativa per rientrare in specifici obiettivi che le Presidenze dei Paesi membri si pongono.

3.3.6 Gli interessi affini e contrapposti

L’identificazione delle posizioni delle altre entità che compongono il panorama di stakeholders non è una fase di secondaria preminenza, anzi è assolutamente di primaria rilevanza, e qualcosa che andrebbe fatto contestualmente al costante monitoraggio legislativo e alla mappatura dei decisori pubblici⁴⁷⁸. È una continua attività di produttivo dialogo e *coalition building*⁴⁷⁹:

«È fondamentale confrontarsi con le altre associazioni di categoria e di rappresentanza europee: ad esempio BDI⁴⁸⁰ e MEDEF⁴⁸¹ sono alleati, e se è possibile tracciare una linea

⁴⁷⁶ Pietre miliari

⁴⁷⁷ Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

⁴⁷⁸ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

⁴⁷⁹ Costruzione di coalizione

⁴⁸⁰ “Bundesverband der Deutschen Industrie”: Lega Federale dell’Industria Tedesca

⁴⁸¹ “Mouvement des entreprises de France”: Movimento delle Imprese di Francia

comune con questi *player*, il potenziale di influenza è maggiore⁴⁸². Anche dentro al foro interno, è necessario capire quali sono gli “umori” delle entità del Sistema o le posizioni delle Associate, e lavorare per un coordinamento con Roma. Lo stesso discorso vale per BusinessEurope, bisogna conoscere la posizione all’interno dei gruppi di lavoro perché alcuni possono essere determinanti⁴⁸³».

Non deve essere nemmeno negletta la mappatura degli interessi contrapposti alla propria posizione sulla policy in questione: è fondamentale costituire un dialogo serio e costruttivo al fine di presentare le proprie argomentazioni e ascoltare quelle altrui⁴⁸⁴.

3.4 L’associazione ombrello: BusinessEurope, ex UNICE⁴⁸⁵

Il Conseil des Fédérations Industrielles d'Europe (CIFE) è stato istituito nel 1949 come risultato della necessità di ricostruzione e cooperazione economica in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale⁴⁸⁶. L'Union des Industries des pays de la Communauté européenne è stata successivamente integrata all'interno del CIFE dalle federazioni industriali nazionali dei sei Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).⁴⁸⁷ Nel 1958 divenne l'Union des Industries de la Communauté européenne⁴⁸⁸ (UNICE), con l'obiettivo di concentrarsi sulle implicazioni politiche del Trattato di Roma. UNICE comprendeva sei Paesi rappresentati da otto federazioni fondatrici, tra cui BDI e BDA (Germania), CNPF (Francia), Confindustria (Italia), FEDIL (Lussemburgo), FIB (Belgio), VNO e FKPCWV (Paesi Bassi), con la Federazione delle industrie greche come membro associato.⁴⁸⁹ L'UNICE ha sempre avuto sede a Bruxelles ed al suo esordio era guidata dal Presidente Léon Bekaert e dal Segretario generale H.M. Claessens, con quattro dipendenti, 11 commissioni e 12 gruppi di lavoro. Poco prima del suo 50° compleanno, nel 2007, l'organizzazione ha cambiato nome in

⁴⁸² Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁸³ Ibidem

⁴⁸⁴ Cfr. Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*.

⁴⁸⁵ W. Grant, *Pressure Groups and the European Community: An Overview*, Lobbying in the European Community, p.32

⁴⁸⁶ Cfr. BusinessEurope, *History of the organisation*, 2023

⁴⁸⁷ Ibidem

⁴⁸⁸ Unione delle Industrie della Comunità Europea

⁴⁸⁹ Cfr. BusinessEurope, *History of the organisation*, 2023

BUSINESSEUROPE (BE) per sottolineare il suo ruolo di Confederazione delle imprese europee.

Nella sua storia di oltre sessant'anni, BusinessEurope ha ispirato l'azione collettiva unendo le federazioni industriali centrali per promuovere la solidarietà, ma ha evitato la specializzazione settoriale mantenendo un approccio generale "orizzontale". Ha sempre sostenuto una politica industriale competitiva a livello europeo rappresentando le istituzioni grazie anche alla partecipazione di personalità notevoli ai più alti livelli dell'industria, tra cui i presidenti italiani Guido Carli e Emma Marcegaglia⁴⁹⁰.

Fin dall'inizio, BusinessEurope ha costituito un formale riconoscimento dell'importanza dell'Unione Europea per le attività industriali e della necessità di istituire un'associazione di rappresentanza degli interessi comuni⁴⁹¹. Il principio è favorire il *coalition bulding*, l'assunto che l'unione fa la forza, perché trovare un comune denominatore e fare pressione al fine che venga riconosciuto dai *decision makers*, aumenta le possibilità di raggiungere i risultati progettati.⁴⁹² Sin dall'istituzione di UNICE, il momerandum esortava a definire come priorità l'attività delle istituzioni che agiscono per la creazione di un mercato interno ben funzionante⁴⁹³. UNICE riconosceva il valore dell'expertise tecnica come fattore chiave nelle azioni di lobby, e dunque ha mutato il proprio statuto di conseguenza, permettendo solo alle federazioni industriali di diventare membri, per stimolare una compattezza operativa e funzionale.⁴⁹⁴ Nella maggior parte dei casi, i position paper sono adottati all'unanimità e diventano la configurazione di policy che ogni membro federale si suppone promuova e difenda. L'obiettivo di BusinessEurope, e di UNICE prima ancora, è di influenzare il processo di produzione normativa presentando al momento giusto le visioni chiaramente definite delle aziende europee, risultando efficace anche nelle azioni di lobbying. Nel valutare la sua efficacia in questo senso 5 domande sono utili per comprendere il rapporto tra BusinessEurope e gli altri attori nel processo di policy:

⁴⁹⁰ Ibidem

⁴⁹¹ Cfr. Collie L., *Business Lobbying in the European Union Community: The Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe*, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.213

⁴⁹² Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁴⁹³ Cfr. Collie L., *Business Lobbying in the European Union Community: The Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe*, Lobbying in the European Community, p.213

⁴⁹⁴ Ibidem

- Quanto prontamente le visioni di BE sono prese in considerazione dalle istituzioni europee?
- Come si pongono queste rispetto alle altre lobby di aziende europee?
- Qual è la relazione con European Trade Union Confederation (ETUC)?
- Qual è la natura delle sue relazioni con i membri delle federazioni nazionali?
- Come viene utilizzato dalle aziende membri?⁴⁹⁵

In ogni caso, giorno per giorno i rappresentanti di BusinessEurope mantengono contatti informali con i funzionari della Commissione europea e invece per quanto concerne il Parlamento, molti sostengono che sia un organo più ricettivo rispetto ai governi nazionali e alla Commissione europea. Per influenzare il Parlamento europeo può essere spesso necessario curare scrupolosamente contatti personali di fiducia con i Chair delle commissioni parlamentari e i relatori delle proposte di legge, in modo che gli emendamenti possano includere le visioni di BusinessEurope e siano incorporati in risoluzioni.⁴⁹⁶

Presso il Consiglio, l'attività di BusinessEurope è meno pesante e decisiva, perché qui predominano gli interessi nazionali. BusinessEurope invia i position paper ai Rappresentanti Permanenti di ogni stato membro, e ci sono evidenze per le quali questi vengano usati durante le negoziazioni. Tuttavia, le dinamiche della rappresentanza degli interessi sono articolate e fluide; si suppone spesso che il lobbying sia un *one-way process*⁴⁹⁷ da parte delle attività commerciali che tentano di influenzare i governi, ma accade sempre più frequentemente che siano anche i governi a fare lobby sulle organizzazioni commerciali, come parte del loro tentativo di impattare sugli *outcome* del *policy making*.⁴⁹⁸

Nel concreto, se gli emendamenti che Confindustria propone sono dichiaratamente sostenuti da BusinessEurope, ciò, in linea di massima, presuppone che anche altre confederazioni industriali siano favorevoli alle modifiche da apportare alla proposta di policy, e di conseguenza aumenta il potenziale di influenza sui decisori pubblici istituzionali che recepiscono gli input. La voce di BusinessEurope è autorevole, e spesso

⁴⁹⁵ Ibidem

⁴⁹⁶ Ibidem

⁴⁹⁷ Processo unilaterale

⁴⁹⁸ Cfr. Collie L., *Business Lobbying in the European Union Community: The Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe, Lobbying in the European Community*, p.213

conviene anche agli eurodeputati ascoltare ciò che viene deliberato informalmente nei *working groups*, in quanto è in discussione un punto di vista pragmatico che veicola aspetti economici che interessano alle industrie. Inoltre, BusinessEurope è un luogo di incontro, networking e costante stimolo di allargamento di vedute per i membri che ne fanno parte, perché li possono discutere e sostenere costruttivamente le loro posizioni e arricchirle con spunti provenienti dagli omologhi del settore di loro pertinenza, creare alleati e capire chi invece ha degli interessi divergenti al fine di strutturare strategie di lobby efficaci.

La stessa BusinessEurope nella sua interezza opera una mappatura di interessi affini e contrapposti, e la coalizione ed il legame con enti come American Chamber of Commerce⁴⁹⁹ aumenta le possibilità che il messaggio sia veicolato come “causa comune”, e se questo non è possibile, almeno si assicura che ogni attore conosca le ragioni che sottendono alle divergenze.⁵⁰⁰

3.4.1 La posizione sul Data Act

A febbraio 2023, BusinessEurope ha firmato un position paper sotto forma di *Joint Statement*⁵⁰¹ che racchiudeva le preoccupazioni per l'avanzamento del Data Act di numerose associazioni e aziende che utilizzano o producono articoli digitali. BusinessEurope si è unita alle istanze promosse ad esempio, tra le altre, da Digital Europe, Orgalim⁵⁰², EuroCommerce⁵⁰³, European Tech Alliance⁵⁰⁴, EUnited⁵⁰⁵, nel segno della coesione al fine di identificare un denominatore comune⁵⁰⁶ per la data economy.

⁴⁹⁹ Camera di Commercio Americana

⁵⁰⁰ Cfr. Collie L., *Business Lobbying in the European Union Community: The Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe*, Lobbying in the European Community, p.213

⁵⁰¹ Dichiarazione congiunta

⁵⁰² “Europe’s technologies industries”: le aziende tecnologiche europee

⁵⁰³ EuroCommerce è la principale organizzazione europea che rappresenta il settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso

⁵⁰⁴ European Tech Alliance (EUTA) rappresenta le principali aziende tecnologiche europee che forniscono prodotti e servizi innovativi

⁵⁰⁵ EUnited riunisce le aziende produttrici di macchinari e attrezzature in un'unica associazione per migliorare la consapevolezza e la comprensione tra i decisori e gli attori politici delle istituzioni dell'Unione Europea

⁵⁰⁶ Posizione condivisa

All'interno del paper, il Data Act viene definito “un salto nell'ignoto”, perché non appariva come un intervento così positivo, infatti, si legge, che in questo momento storico ed economico l'industria ha bisogno di certezza e non di precarietà.⁵⁰⁷

Nel position paper si esorta che le disposizioni che verranno introdotte dovranno essere testate in condizioni di mercato reale in modo che si accerti che effettivamente funzionino per le ditte europee, altrimenti il rischio è ottenere l'effetto contrario di quello auspicato per le imprese, già gravate da un sostanzioso ammontare di nuovi regolamenti.

I punti su cui lo *Joint Statement* si articola, affrontano il Data Act rivolgendosi ai legislatori presentando su cosa ritengono che il Regolamento debba focalizzarsi.

«Parlamento europeo e Consiglio devono assicurare che la proposta:

- Tuteli i segreti commerciali, la sicurezza, la protezione e la privacy includendo garanzie efficaci per prevenire l'uso improprio dei dati e la concorrenza sleale;
- fornisca certezza alle aziende sul “se” e sul “cosa” devono condividere, a partire da definizioni chiare, ad esempio la definizione di "dati" e "titolare dei dati";
- consenta alle aziende di trovare relazioni reciprocamente vantaggiose basate sui dati, riconoscendo il ruolo centrale di termini contrattuali flessibili (FRAND), anche per quanto riguarda il compenso;
- differenzi i contesti business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C) e preveda regole e tutele diverse;
- stabilisca condizioni rigorose per le richieste di dati business-to-government (B2G) e limiti il campo di applicazione alle emergenze pubbliche, per evitare contenziosi infiniti e incertezza per gli Stati membri;
- Promuova l'adozione del cloud attraverso un quadro di commutazione applicabile e adattabile che rifletta la realtà tecnica e le esigenze del mercato e fornisca chiarezza giuridica;
- non crei nuovi ostacoli ai flussi di dati internazionali, che sono fondamentali per le operazioni e la crescita delle aziende europee nei mercati esteri;
- consenta un periodo di transizione più lungo, di almeno 36 mesi, per dare alle aziende il tempo di prepararsi, e che non si applichi retroattivamente per garantire la prevedibilità degli investimenti attuali.»⁵⁰⁸

⁵⁰⁷ Cfr. Joint Statement: the Data Act is a leap into the unknown, febbraio 2023

⁵⁰⁸ Ibidem

Da questo macro-position-paper possiamo evincere come in questo caso, il fatto di dover trovare la sintesi tra così numerosi gruppi di pressione, presupponga l'utilizzo di un denominatore comune che permetta di fare convergere anche le parziali differenze di vedute degli stakeholders coinvolti⁵⁰⁹.

La strategia per questo position paper è stata quella di concentrarsi su una quantità relativamente ridotta di informazioni, non approfondendole nel dettaglio, per tentare di aumentare il potenziale di efficacia, ed è un aspetto ritrovabile in molte attività di *coalition building e lobbying* da parte di associazioni-ombrello. Da codesto approccio è possibile elaborare una riflessione: maggiore il bacino di firmatari aderenti alla presentazione di una posizione condivisa, maggiore sarà il livello di estensione dei concetti e minore il livello di intensione, inteso come ridotto grado di dettaglio delle definizioni utilizzate, prendendo in considerazione il criterio della scala di generalità di Sartori⁵¹⁰.

D'altro canto, gruppi come le federazioni delle industrie europee, proprio per tali motivi, sono spesso capaci di presentare un "basso" approccio a comune denominatore, vista la loro natura portatrice di poco peso specifico.⁵¹¹

Nonostante l'estensione, è possibile riconoscere gli stessi principi dei position paper analizzati nel capitolo precedente, e vedremo nel prossimo paragrafo come questi si avvicinino anche alle visioni di Confindustria.

Oltre allo Joint Statement, ci sono stati altri policy paper che BusinessEurope ha inviato ai colegislatori, tra cui una lettera al COREPER I⁵¹² firmata dal Direttore Generale Markus J. Beyrer. del 19 giugno, momento in cui il Data Act era discusso in sede di trilogio.

Il COREPER I è il "comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione Europea", nonché principale organo preparatorio del Consiglio, composto dai Rappresentanti Permanenti di ciascuno paese che lavorano su sei formazioni del Consiglio per diversi settori e materie⁵¹³.

⁵⁰⁹ Ibidem

⁵¹⁰ Cfr. Giovanni Sartori, *La scala di generalità*, 1983

⁵¹¹ Cfr. Hull R., *Lobbying Brussels: A View from Within*, Lobbying in the European Community, p.82

⁵¹² Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, COREPER I, 2023

⁵¹³ Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, COREPER I, 2023

A differenza del precedente documento operativo analizzato, che rimaneva più generico, la Lettera al COREPER I si concentra in particolare su un solo aspetto controverso del Data Act, cioè la protezione dei trade secrets, fornendo due spunti puntuali in merito. BusinessEurope sconsigliava la differenziazione della protezione dei segreti commerciali all'interno e all'esterno dell'UE perché avrebbero diminuito le opportunità commerciali con altre regioni extra-europee e non avrebbe fatto nulla per proteggere efficacemente queste informazioni sensibili per le imprese. Le imprese europee competono per la loro quota del mercato interno e per la loro quota dei mercati globali, quindi, un unico regime di protezione dei trade secrets offrirebbe la massima certezza e fiducia alle imprese⁵¹⁴. La seconda argomentazione ineriva all'essenza stessa di un "segreto" che veniva messa in discussione e costituiva un grave precedente per la democrazia. Come qualsiasi altro segreto (compresi quelli di Stato e personali), i segreti commerciali sono decisi unilateralmente. Pertanto, solo il titolare del segreto commerciale poteva decidere: se; a chi; e come; rivelare il segreto. La legge sui dati minava questa premessa e consentiva all'utente o al destinatario dei dati di contestare ciò che si affermava essere un segreto commerciale. BusinessEurope era contraria a questo approccio e proponeva di consentire limitazioni al diritto di accesso ai dati da parte dell'utente. Un diritto illimitato all'accesso ai dati e alla contestazione di ciò che è un segreto commerciale era considerato sproporzionato (anche i diritti umani fondamentali sono soggetti a limitazioni proporzionate)⁵¹⁵. Pertanto, un diritto limitato e proporzionato all'accesso ai dati creerebbe già un ambiente in cui le imprese possono competere sulla quantità e qualità dei dati che condividono con i partner commerciali e con gli utenti, per rimanere competitive.⁵¹⁶

3.5 La strategia di Confindustria per il Data Act

Uno degli obiettivi primari del Data Act era allocare il corretto valore ai dati per tutti gli attori della catena ed anche fornire chiarimenti su come operare nell'economia digitale. Creare una cornice regolatoria permette all'ecosistema della data economy di svilupparsi,

⁵¹⁴ Cfr. Business Europe, Letter COREPER I, 19 giugno 2023

⁵¹⁵ Ibidem

⁵¹⁶ Ibidem

e agli investitori di percepire sicurezza ed essere portati ad impegnare flussi di capitale, ma il Regolamento così orizzontale presenta anche alcune mancanze⁵¹⁷ che saranno tra poco evidenziate.

Nonostante ciò, con uno sguardo d'insieme, il bilancio dell'azione di lobby condotta per il Data Act da parte di Confindustria risulta positivo. Si è creato un produttivo dialogo con *policy adviser* e *policy officer* appartenenti a più livelli esecutivi, e non solo, di tutte le istituzioni europee, associazioni e aziende, e la forza è stata lavorare con i legislatori anche a livello nazionale e governativo, con un approccio di *multilevel governance lobbying*⁵¹⁸. La strategia scelta per questo file, coerente con il modus operandi caratteristico di una confederazione industriale, è stata quella di concentrarsi su una voce unica, ma fatta valere su diversi livelli. Come è stato notato in precedenza in questo capitolo, sono presenti sensibilità diverse a livello delle varie istituzioni. Il Parlamento ha un imprinting più prettamente politico, in quanto ivi cooperano partiti europei e partiti nazionali, mentre il Consiglio, il quale invece veicola i messaggi dei governi dei Paesi membri, risulta talvolta più tecnico. Appare chiaro come sia limitante e talvolta inappropriato parlare di una singola posizione nazionale ad un decisore europeo che deve rappresentare una coadiuvata e frammentata sintesi di interessi internazionali; perciò, è necessario adattare lo stesso messaggio a più registri comunicativi.

In primo luogo, il tema dell'entrata in vigore del Regolamento è stato fondamentale per Confindustria, infatti, tramite le azioni di pressing congiunto degli stakeholders delle aziende europee e non solo, si è ottenuto un *timeframe* allungato da 12 mesi⁵¹⁹ a 20 mesi dall'applicazione e 32 mesi dall'applicazione con particolare riferimento all'Art 3 comma 1⁵²⁰. Le aziende, dunque, conoscendo queste tempistiche possono già iniziare a adeguarsi alle disposizioni che istituiscono obblighi, doveri e diritti.

Un'ulteriore decisiva preoccupazione è stata ricoperta dal *topic* dell'iper-regolazione, condiviso anche da molte altre associazioni europee. Si esortava a tenere in considerazione il corpus regolatorio già presente (DSA, DMA, CRA, Directive on the

⁵¹⁷ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e Data Act, 2023

⁵¹⁸ Azioni di rappresentanza degli interessi che avvengono contemporaneamente su più piani di governo e che coinvolgono attori pubblici e privati.

⁵¹⁹ Periodo inizialmente indicato nella proposta della CE

⁵²⁰ Il quale si applica ai prodotti connessi e ai servizi a questi collegati immessi nel mercato

Protection of Trade Secrets) e che quindi non venissero creati troppi oneri e sovrapposizioni normative. Il tentativo della Commissione Europea è stato quello di puntare sulla neutralità tecnologica, ma se vengono causati *overlapping*⁵²¹, a livello esecutivo, diventa difficile poi recepire il Data Act perché ci sono troppe regole. Diverse disposizioni creavano confusione ma anche incapacità di adeguarsi per gli stakeholders, senza contare l'elevato costo di implementazione delle regole per le pmi.

La digital economy ha avuto un grande sviluppo grazie anche alle leggi approvate negli ultimi anni, ma spesso le aziende faticano ad adeguarsi nel recepimento di questi Regolamenti.⁵²²

Dall'altro lato però, è doveroso sottolineare come Confindustria stia lavorando sul futuro, monitorando l'implementazione del Data Act e di futuri data act settoriali come quello per l'automotive ("*for vehicles*"). Uno dei problemi, infatti, è che il Data Act, come il Cyber Resilience Act, è orizzontale, cioè non differenziato per ambito produttivo, e quindi ad esempio obbliga i produttori di tostapane a conformarsi alle stesse regole imposte ad un provider di servizi retail. Canon e HP avevano interrogato la Commissione durante la fase del *provisional agreement*, prima della definizione degli *use case*, proprio per capire se le stampanti sarebbero rientrate nello scope⁵²³.

Per semplificare, bisognerebbe adattare le disposizioni alle singole casistiche, infatti, applicandosi a tutti livelli, il Data Act non risponde ad ogni peculiare fattispecie che avviene nel mercato e quindi lascia delle zone d'ombra. Può sembrare un paradosso che in questo caso per agevolare sia necessario normare ulteriormente, ma già molti portatori di interessi si sono espressi a favore, ad esempio, del Regolamento settoriale per i veicoli. DSA, DMA e Data Act sono già diventati legge e disciplinano settori con notevole trazione economica, per questo non ci possono essere incertezze giuridiche.⁵²⁴

⁵²¹ Sovrapposizioni tra norme

⁵²² Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e Data Act, 2023

⁵²³ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

⁵²⁴ Ibidem

3.5.1 Le posizioni delle PMI italiane

Un esempio di una PMI direttamente impattata dal Data Act è Maxfone, una piccola impresa italiana associata a Confindustria, che opera come data provider e si definisce: «la manifattura del dato che ha grande cura di questo asset prezioso⁵²⁵». Per gestire al meglio le masse di informazioni per lo sviluppo sul mercato, ha creato una vera e propria catena del valore in grado di generare, trasportare, interpretare e utilizzare i dati. Maxfone, e il suo CEO Paolo Errico lavorano per mantenere la promessa di contribuire alla sicurezza negli affari.

Nello sviluppo analitico di questa tesi, la valutazione e le osservazioni del Dottor Errico, che è anche Vicepresidente nazionale Piccola Industria Confindustria, con delega all'innovazione e alla transizione digitale, sono utili per parlare di piccole imprese, economia dei dati e Data Act. Egli sostiene che il Data Act impone una consapevolezza sull'uso dei dati, è educativo perché contribuisce a creare la cultura del dato e aiuta a capire diritti e doveri. Un caso pratico può essere l'esperienza di utilizzo di una automobile che produce informazioni in merito a dove la macchina è collocata e sul suo funzionamento, e con il Data Act l'autovettura dovrà già essere predisposta a pubblicare i dati di utilizzo. Tuttavia, è necessario sensibilizzare anche il costruttore preoccupato di perdere i propri segreti commerciali, che però condividendo i propri dati potrebbe avere accesso anche a quelli degli altri operatori del processo commerciale, portando ad un miglioramento per tutti gli attori coinvolti.⁵²⁶

I costruttori spesso hanno fatto pressione per far valere gli interessi contrapposti rispetto ai data provider⁵²⁷ sui trade secrets nel Data Act, in quanto non molto favorevoli a condividere informazioni commerciali durante il *cloud switching*.⁵²⁸

La servitizzazione⁵²⁹ di cui si parla spesso nel contesto dell'industria 4.0 passa anche per i dati che servono a creare nuovi servizi per il cliente, e oggi, in un mondo industriale in cui sta avvenendo la rivoluzione dell'IoT e l'AI sta prendendo piede, il successo nel mercato di un'impresa passa da questa transizione anche culturale e formativa. La

⁵²⁵ Maxfone, la manifattura del dato, 2023

⁵²⁶ Cfr. Paolo Errico, intervista: Le PMI e il Data Act, novembre 2023

⁵²⁷ I quali si servono di molti tipi di dati, non solo a fini commerciali

⁵²⁸ Cfr. Paolo Errico, intervista: Le PMI e il Data Act, novembre 2023

⁵²⁹ Processo per il quale le imprese forniscono soluzioni e servizi completi ai clienti.

condivisione dei dati, dunque, crea un ecosistema vantaggioso per tutti, ma se le PMI non hanno accesso a questi dati si creano delle chiusure del mercato.⁵³⁰

Il Dottor Errico riprende un aspetto già esposto dalla Delegazione nei *policy paper*. Oltre al tema della proprietà intellettuale e alla questione etica, egli ritiene che un irrigidimento della normativa perché troppo stringente, inibisca le PMI e non le grandi aziende, le quali possono facilmente aggirare le regole, perché hanno a disposizione molte più risorse. Meta, Google, Amazon sono player per i quali il Data Act costituirà una partita decisiva, perché i dati di cui si servono sono in gran parte quelli comportamentali.⁵³¹

A parte per le multinazionali, normare spasmodicamente va bene per i consumatori, ma costituisce difficoltà per le PMI che possono avere difficoltà ad interpretare la normativa.⁵³² «Gli obblighi decisivi ed importanti non sono quelli dei regolamenti, ma quelli che il mercato impone perché la domanda li determina⁵³³», dice Errico. Un esempio lo si trova ancora nel settore dell'automotive, in cui una piccola impresa può non avere obblighi di condivisione dei dati, ma se intende rimanere all'interno della filiera, il mercato, cioè i consumatori o altre aziende, potrebbero richiedere di strutturarsi in modo da condividere alcuni dati all'interno del cloud Catena X⁵³⁴ ⁵³⁵. Se la PMI lavora con Volkswagen e ad esempio viene richiesto qual è il livello di efficientamento e l'apporto di CO2 per singolo articolo prodotto, al fine di rimanere all'interno della filiera, è chiaro che a prescindere dalla legge è necessario attrezzarsi sugli standard di mercato⁵³⁶.

Con il buon proposito di preservare le PMI, in realtà si rischia paradossalmente di sfavorirle, e un altro aspetto da considerare è che, proprio perché le PMI sono esonerate dagli obblighi di condivisione dei dati, i clienti (che siano pubbliche amministrazioni, aziende o consumatori) europei o extra-europei, potrebbero preferire avere più certezze e sicurezze scegliendo allora una grande azienda apparentemente più “affidabile” sottoposta ai vincoli del Data Act⁵³⁷.

⁵³⁰ Cfr. Paolo Errico, intervista: Le PMI e il Data Act, novembre 2023

⁵³¹ Ibidem

⁵³² Ibidem

⁵³³ Ibidem

⁵³⁴ Uno spazio di cloud e network aperto e interoperabile per il settore dell'automotive.

Fonte: Catena X, About Us, 2023

⁵³⁵ Cfr. Paolo Errico, intervista: Le PMI e il Data Act, novembre 2023

⁵³⁶ Ibidem

⁵³⁷ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e il Data Act, 2023

In merito all'esclusione delle piccole e di molte medie imprese dagli obblighi di condivisione dei dati, Confindustria ha evidenziato come fosse necessario prestare attenzione a tutte le componenti della catena produttiva, ed escludendo le micro e piccole imprese si creerebbe un blackout nella stessa. I dati delle imprese esentati dagli obblighi di condivisione non sarebbero considerati, generando "buchi" durante il processo produttivo.

Operare esclusioni legate alla dimensione dell'entità industriale sostanzia un problema per gli attori della value chain e, considerando che tutte le sue parti sono importanti per ottenere il prodotto o il servizio finale, e che Confindustria rappresenta tutti i tipi di industrie italiane, la condivisione dovrebbe valere per tutta la filiera. Questo aspetto avrebbe estromesso le stesse PMI dal mercato dei dati non lasciando loro la possibilità di essere *compliant*⁵³⁸ con il Data Act.

Inoltre, secondo le analisi degli esperti della Delegazione a Bruxelles, questo non porterebbe a beneficiare nemmeno le grandi imprese, perché queste operano in un ecosistema europeo popolato per più del 90% da PMI (a maggior ragione in Italia) e quindi escludendo queste realtà ne risentirebbe il mercato nella sua interezza.⁵³⁹ Per sopperire a queste mancanze Confindustria invitava a definire in modo appropriato le discipline dei rapporti B2B e B2C con una particolare attenzione alla messa in atto di condizioni contrattuali eque, formazione ad hoc e sostegno per le PMI per la garanzia dell'accesso ai dati tramite smart contract.

Infatti, Confindustria aveva proposto di investire su attività di formazione delle PMI. Piuttosto che esentarle dagli obblighi, era più sensato fornire loro le competenze perché potessero operare nella data economy e controllare i flussi di dati. Questa priorità del digitale è stata più volte evidenziata anche da parte del vicepresidente G. Santoni⁵⁴⁰: lo *skilling*⁵⁴¹, *upskilling*⁵⁴² e *reskilling*⁵⁴³ dei lavoratori sono misure prioritarie per intervenire sul disallineamento tra domanda e offerta di capitale umano qualificato. Si tratta anche di abilità digitali di base, non solo di qualifiche estremamente tecniche. Ci troviamo nel momento storico del Digital Decade, e si stima che se tali obiettivi saranno

⁵³⁸ Conforme

⁵³⁹ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e il Data Act, 2023

⁵⁴⁰ Presidente di Confindustria Digitale

⁵⁴¹ Formazione per il lavoratore

⁵⁴² Miglioramento della formazione e riqualifica del lavoratore

⁵⁴³ Acquisizione di nuove competenze diverse dalla mansione prima ricoperta dal lavoratore

raggiunti ci sarà un incremento di 2,8 trilioni di Euro ulteriori di PIL entro il 2030⁵⁴⁴, ma si rischia di non essere competitivi nella corsa perché c'è carenza di capitale umano a tutti i livelli.⁵⁴⁵

Conclusioni

Per quanto concerne l'azione di lobby compiuta da Confindustria, al seguito dell'analisi condotta in questa tesi, si può affermare che l'*outcome* sia positivo. La proposta della Commissione è stata poi parzialmente "aggiustata" secondo alcuni input proposti alle istituzioni, e resa più conforme ai parametri di fattibilità tecnica e commerciale tanto importanti per i gruppi di pressione industriali europei.

Nello specifico, riguardo al Regolamento preso in considerazione e alle aziende italiane, il Data Act può avere impatto positivo sul sistema produttivo, ma le PMI devono fare un passo avanti nella loro capacità di adottare le tecnologie digitali. Il Data Act va bene per le PMI, ma se queste non utilizzano il digitale nella loro attività l'effetto leva per la data economy, auspicato con l'introduzione della Legge sui Dati, non viene attivato. Come è stato verificato nel corso della presente tesi di laurea, l'attività di attori di rappresentanza di PMI italiane come Anitec Assinform, Confindustria o BusinessEurope è concentrata sulla digitalizzazione industriale e sull'*advocacy* rispetto alla formazione di competenze digitali. Sono elementi che guardati con uno sguardo d'insieme possono servire per creare valore tramite lo stimolo ad uno scambio di dati regolamentato, sicuro ed equo.⁵⁴⁶

Non è possibile, tuttavia, non riconoscere che la disponibilità di risorse limitata per le piccole imprese sia un aspetto decisivo che costituisce un fardello e un *gap* rispetto alle grandi imprese: «Le risorse non ci sono, è inutile girarci intorno⁵⁴⁷». Il Dottor Errico trova improbabile che una PMI italiana possa assumere un *data analyst* per gestire questi flussi, infatti, in molte aziende familiari che fatturano milioni, i dipendenti, oltre ad una decina di addetti esterni stipendiati, sono i figli del proprietario. Tra questi, forse, c'è un direttore

⁵⁴⁴ Cfr. Commissione europea, Implementation of the Digital Decade objectives and the Digital Rights and Principles - Digital Decade report 2023, 2023 p.31

⁵⁴⁵ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e il Data Act, 2023

⁵⁴⁶ Cfr. Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

⁵⁴⁷ Cfr. Paolo Errico, intervista: Le PMI e il Data Act, novembre 2023

tecnico, ma i fondi disponibili raramente permettono di integrare l'organico con figure specifiche per supportare la transizione digitale.⁵⁴⁸

In questo senso appare cruciale investire su *upskilling* e *reskilling* delle abilità dei dipendenti già presenti in azienda e poi riconoscere il valore dell'innovazione portata dall'intelligenza artificiale generativa, la quale potrebbe fornire soluzioni per intervenire sul data management al fine di usufruire al meglio del potenziale dei processi industriali per favorire l'efficientamento⁵⁴⁹.

Con la consapevolezza di questa disparità strutturale per le realtà produttive di modeste dimensioni, per alcune discipline, le PMI vanno aiutate, come sul credito d'imposta o ad esempio rispetto alla revisione sulla Direttiva relativa ai Late Payment, (una semplificazione amministrativa che ha senso per le PMI⁵⁵⁰). In realtà, nella maggior parte dei casi quello che serve alle piccole serve anche alle grandi, perché se mancano le infrastrutture è un problema che influisce indipendentemente dall'ampiezza della realtà produttiva. «Se al porto di Genova per scaricare una merce ci si mette una settimana al posto di un giorno, inevitabilmente le tempistiche della *value chain*⁵⁵¹ vengono rallentate.»⁵⁵² Oppure consideriamo le attuali tensioni geopolitiche nel Mar Rosso, dove transita il 40% del commercio marittimo italiano, dovute ai frequenti attacchi dei pirati Houthi yemeniti alle navi merci, che rallentano i trasporti causando decisivi rincari logistici soprattutto per le PMI. «L'impatto della crisi di Bab el-Mandeb ricadrà in misura più che proporzionale sulle piccole e medie imprese, perché non possono assorbire i nuovi costi grazie alle quantità.» dice Marco Forgione, Direttore Generale dell'Institute of Export and International Trade di Londra.⁵⁵³

La competitività di una piccola e di una grande sono complementari, infatti, alcune piccole sono eccellenze uniche anche per la qualità del prodotto che propongono, competono con enormi multinazionali o esportano in tutto il mondo. La globalizzazione ha portato a svuotare di senso la distinzione tra le taglie delle ditte, perché spesso poco indicatrice del grado di complessità e competitività delle imprese.⁵⁵⁴ «Le PMI operano in

⁵⁴⁸ Ibidem

⁵⁴⁹ Ibidem

⁵⁵⁰ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁵⁵¹ Catena del valore

⁵⁵² Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

⁵⁵³ Fubini F., *Quanto ci costa la crisi nel Mar Rosso*, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2024, p.11

⁵⁵⁴ Cfr. Matteo Carlo Borsani, Intervista: la lobby, 2023

un mercato in cui sono presenti anche le grandi aziende e gli imprenditori devono capire che anche queste hanno bisogno del loro contributo, è una corrispondenza biunivoca.»⁵⁵⁵ Anche per tale motivo, al seguito del percorso analitico, emerge come siano i rapporti tra domanda, offerta e innovazione a tracciare maggiormente le direttrici verso cui le imprese tendono per massimizzare i propri profitti e garantire servizi di qualità ai consumatori, dunque misure normative che non ne tengano conto sono poco lungimiranti. L'aspetto più decisivo su cui intervenire è assicurare competitività tra i *player* che operano nel mercato.

Ritornando alle parole di F. Le Saché (BusinessEurope), si comprende che per sostenere le imprese è necessario investire nella formazione e nella creazione di una cultura del digitale, al fine che le competenze permettano di favorire l'accesso a più funzionalità possibili nell'ambito della corrente transizione tecnologica. Le PMI soprattutto in Europa e a maggior ragione in Italia, determinano una ricchezza culturale, sociale, produttiva ed economica, e meritano anch'esse di potersi innovare e di avere la capacità di trovare professionisti abili. Ad esempio, per quanto concerne la cybersicurezza, in Italia c'è una grave arretratezza perché siamo mediamente carenti nei concetti e skills di *cybersecurity* di base. Questo è un punto da colmare perché si crea un ecosistema digitale non sicuro e quindi non competitivo.⁵⁵⁶ La *cybersecurity*, lo *skilling*, l'*upskilling* e il *reskilling* saranno dei punti fondamentali perché sono spesso visti solo come un costo, ma sono opportunità di investimento per la competitività.⁵⁵⁷

Assotelecomunicazioni evidenzia il mismatch tra domanda e offerta di lavoro delle aziende associate, di cui il 75% trova gli ostacoli più evidenti nell'assumere candidati con competenze digitali: «Per rispondere ai nuovi modelli di business bisogna contare su più strumenti- dice Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel- come il contratto di espansione, che andrebbe ripristinato, e il Fondo nuove competenze».⁵⁵⁸ È una visione confermata da Stefano Serra, vice presidente di Federmeccanica con delega all'istruzione e alla formazione: «E' un problema che ci trasciniamo da troppo tempo. (...) Mancano le competenze avanzate digitali: circa il 25% delle nostre aziende ha difficoltà a trovarle. Come intervenire? Non è ancora sufficiente quello che abbiamo fatto per connettere la

⁵⁵⁵ Ettore Russo, Intervista: La posizione di AA sul Data Act, ottobre 2023

⁵⁵⁶ Cfr. Paolo Silvestri, Intervista: Confindustria e il Data Act, 2023

⁵⁵⁷ Ibidem

⁵⁵⁸ Cfr. Il Sole 24 Ore, *Lavoro, la mappa dei settori dove mancano più addetti*, 29 gennaio 2024

scuola con il mondo produttivo. Dobbiamo rendere profittevoli i grandi investimenti che il PNRR ha portato nel nostro paese, sia con gli Its⁵⁵⁹ sia con le università.»⁵⁶⁰

Appare una criticità da risolvere a livello di ecosistema per il quale serve un piano di formazione a tutti i livelli, che coinvolga la scuola primaria e la secondaria, ma stimoli anche la collaborazione tra università e aziende. Serve intercettare le richieste del mercato del lavoro e l'offerta degli atenei, licei e Its, ma queste sono politiche di lungo periodo e quindi bisogna riconoscere che deve essere un patto generazionale, per cui tutti ne potrebbero beneficiare.⁵⁶¹ Sono misure anti-populiste, che non fanno *appeal* alla comunicazione politica propagandistica elettorale solitamente volta al breve periodo, ma sono *policy* il cui ROI⁵⁶² è a lungo termine, che possono cambiare la cultura del digitale in Italia e potrebbero dare la chance alle PMI di reperire capitale umano formato, cioè risorse che sappiano maneggiare la sicurezza cibernetica o l'intelligenza artificiale.

La *digital economy* non deve essere un'opportunità di *business* subita passivamente come spesso avviene in Italia, ma la transizione digitale deve essere regolamentata e condivisa come irrinunciabile opportunità di crescita.⁵⁶³

⁵⁵⁹ Istituti tecnici superiori

⁵⁶⁰ Cfr. Il Sole 24 Ore, *Lavoro, la mappa dei settori dove mancano più addetti*, 29 gennaio 2024

⁵⁶¹ Cfr. Paolo Silvestri, *Intervista: Confindustria e il Data Act, 2023*

⁵⁶² "Return On Investment": Ritorno dell'Investimento

⁵⁶³ Cfr. Paolo Silvestri, *Intervista: Confindustria e il Data Act, 2023*

Appendice

Intervista a Ettore Russo, Policy Adviser di Anitec-Assinform, 18 ottobre 2023

Dott. Alberto Rossi (A): Tutte le cose che lei mi dirà le saranno inviate in seguito per avere una conferma. Che rapporto avete con Digital Europe?

Dott. Ettore Russo (E): Sono due insiemi parzialmente sovrapposti. La nostra membership è molto attiva, composta da multinazionali che sono presenti anche in Digital Europe; quindi, le rispettive posizioni sono spesso convergenti. Magari hanno anche altri soci quindi per questo il livello del dibattito può essere diverso talvolta.

A: Nella mia tesi mi concentro sulle PMI, e mi interessa capire la vostra posizione a riguardo. Pensavo di considerare Digital Europe e BusinessEurope come associazioni ombrello.

E: Anche se digital Europe è più una associazione di categoria. BusinessEurope si muove in ambito intersettoriale. Però il Data Act non mi è sembrato un tema troppo divisivo. Le PMI per mancanza di risorse non hanno persone che fanno public affairs o che possano seguire la regolamentazione europea mentre viene costruita. Hanno meno propensione a mandare posizionamenti, materiali, spunti o anche solo opinioni, per quanto noi ci sforziamo di spiegare il Data Act ai nostri soci. La posizione di AA è perlopiù fatta delle posizioni delle grandi, mediata da noi.

A: Quali aziende che rappresentate hanno dimostrato più interesse per il Data Act?

E: Ci sono alcune eccezioni relative a qualche PMI. Posso darle il contatto di un imprenditore che è ingaggiato sul tema.

A: I temi più salienti del Data Act?

E: In primo luogo la definizione di data holder, è un tema che determina lo scope del regolamento, alle aziende interessa capire se devono applicare il regolamento o no. È stato importante il tema per quanto riguarda quali prodotti sono in scope o in che termini. Ad esempio assistenti virtuali, Smart TV. Canon e HP avevano chiesto se le stampanti fossero in scope, ma non si sa ancora. Dopo il provisional agreement ci sarà una fase di chiarimento in cui capire l'impatto e le indicazioni sugli use case che verranno dati. Il tema della gatekeeper exclusion: il Data Act replicava una disposizione del DSA cioè che il gatekeeper ex DSA non possono essere parti terze verso i quali gli utenti dei dati possano condividere i dati (condivisione verso terzi). La Commissione aveva paura che il mercato dei dati diventasse squilibrato per alcuni attori. Per noi era inappropriato ci fosse questa disposizione. L'utente deve essere libero di scegliere a che operatore affidarsi. La posizione della Commissione europea diceva che non si poteva condividere i dati con Amazon e Google e questo limitava le scelte del consumatore. La commissione voleva ridurre il potere di mercato nella data economy europea.

La protezione del segreto commerciale: molto importante. C'era il timore che con questi dati si potesse solo trovare segreti commerciali tramite operazioni di reverse engineering. Sul Data Act abbiamo spinto sulla condivisione di dati che fossero crudi. Il dato ha un valore molto elevato e non si può condividere così facilmente. Sul Data Act c'era una provision importante. Sul Cloud switching (capitolo 6) interessante.

Definizione data holder, protezione segreti commerciali sono argomenti che noi abbiamo riconosciuto come importanti al di là che ci arrivassero delle posizioni particolarmente nette sul tema. Sul cloud switching sono arrivati molti input perché è un business molto grande. Le norme andavano ad imporre un regime di difficile fattibilità tecnica. Il cloud provider avrebbe dovuto garantire l'equivalenza funzionale, ma le aziende ICT si sono spese per sottolineare che fosse una cosa molto difficile se non impossibile. Soprattutto se ci sono due tipi di servizi cloud diversi. (Paas: platform as a service e Saas: software as a service.) Il fatto che non ci fossero limiti di dichiarazione sui tempi del contratto rendeva poco conveniente stipulare il contratto per il provider. Aspetti importanti sono la fattibilità tecnica e la fattibilità commerciale, il dialogo con gli stakeholders serve a fare delle cose che hanno senso dal punto di vista tecnologico e non sono antieconomiche.

Da un punto di vista pratico è utile che si faccia. Ora stiamo confrontando norme del AI act che verranno introdotte senza analisi di impatto prima della proposta di regolazione,

ma è sempre limitata ad un tempo precedente a quando la proposta viene pubblicata, non c'è informazione perfetta quindi non sempre beneficial per la società. C'è una footnote sul Position paper di Digital Europe proprio sulla mancanza di una analisi di impatto su Data Act.

Noi avevamo questo messaggio chiave: fattibilità tecnica e commerciale, particolarmente rilevante sul cloud switching. Smart contract: la mia opinione è che la Commissione voleva trovare legittimazione politica normando sul tema ma nello specifico le disposizioni erano poco pratiche e poco sensate dal punto di vista tecnico. Per esempio blockchain permission.

A: Per quanto riguardava gli smart contract e interoperabilità: un tema era migliorare le transazioni, e rimuovere il controllo dell'accesso.

E: Nel momento in cui si parla di blockchain permission, il controllo dell'accesso è di base garantito. C'è un grosso tema sulla standardizzazione, è un tema strisciante di contenzioso tra le business association e la Commissione. La Commissione ha dichiarato che scriverà code of conduct e l'idea delle associazioni industriali è che ciò serve a bypassare istituti di standardizzazione che all'interno rappresentano le aziende. Il riferimento maggiore da linee guide della CE riduce il potere delle aziende di essere coinvolte nel processo di applicazione del regolamento. Inoltre, c'era la questione del trasferimento transfrontaliero dei data flows. Si vanno a copiare norme che si usano per dati personali, e ciò porta rischi per la privacy perché si applicavano in contesti di dati industriali e non aveva senso.

A: Invece per i rapporti B2B (Business to Business)?

E: Avevamo un problema sull'esclusione di micro e small enterprises, invece le medium erano in scope. Abbiamo proposto che l'esenzione fosse anche per le small enterprises. Era un tema abbastanza complicato. L'ecosistema della data economy è tale per cui, è un problema se una PMI, è esentata dalla condivisione dei dati. Perché il fatto che tu sia piccolo non implica che tu non abbia moltissimi dati. Questo poteva creare colli di bottiglia nella catena del valore.

Sul tema del B2G (Business to government), c'era l'aspetto della definizione di emergenza.

A: Per com'è il testo adesso, che verrà votato a novembre, e saranno aggiustati wording e linguaggio legale, è corretto?

E: AA e Digital Europe consideriamo che sono stati fatti grossi passi avanti per quanto riguarda fattibilità economica e commerciale. Il Data Act è business friendly. È interessante la gestazione a livello del Consiglio. La presidenza del Consiglio svedese aveva imposto una forte accelerazione, in un momento in cui queste issues affrontate in questa intervista non erano risolte e questo aveva preoccupato gli operatori dell'economia digitale. Insieme a Digital Europe abbiamo firmato delle open letter per rallentare la tabella di marcia, abbiamo provato a fare engagement direttamente con la rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, abbiamo inviato delle lettere per questo.

Tutto sommato il risultato per come sembrava prima, è buono. I rappresentanti dell'industria non lo considerano una partita persa.

A: Le due velocità diverse a cui sono sottoposti i paesi del sud Europa sul digitale in confronto ai paesi scandinavi possono essere una motivazione per questa scelta di accelerare a livello di Consiglio?

E: Il tema mi sembra diverso. Quando si arriva alla fase dei triloghi le presidenze vogliono piantare una bandierina politica. Ad esempio, ora la presidenza spagnola, vuole accelerare sul AI Act perché vogliono chiuderlo. Altre presidenze, ad esempio, al tempo del general approach per i cechi, non era AIA una priorità perché non sarebbe stato approvato nel loro semestre di presidenza. Esiste un tema di Europa a due velocità, ma si è vista di più su European Health Data Space, perché è una policy che richiede agli stati di metterci soldi e ci sono dei paesi più arretrati sulla digitalizzazione dei servizi sanitari che stanno facendo ostruzione nel Consiglio, o comunque paesi per cui sarebbe più costoso istituire un'infrastruttura digitale sulla sanità. EHDS richiede agli stati di istituire un'infrastruttura digitale per smistare i dati raccolti e poi gli stakeholders possono accedere per fare ricerca e sviluppo. Questo apre un vaso di

pandora sulle specifiche tecniche di questa piattaforma sia dal punto di vista di governance: ti riferisci ad una nuova autorità o ad una esistente? Sia dal punto di vista di adempimenti che sulla digitalizzazione. È molto costoso fare queste cose, quindi gli stati baltici o dell'Europa dell'est che dicono alla Commissione che non hanno i soldi e gli stati con SSN federati tipo Germania Spagna Italia che vorrebbero più tempo e più risorse. Qui c'è un tema di due velocità e c'è una divisione nel Consiglio su questa frattura.

Sul Data Act non ho visto particolari divisioni nel Consiglio, ma anche rispetto all'AIA, anche con DSA e DMA. Data act è stato il provvedimento meno divisivo.

A: Uno dei punti che in Italia ha portato più scontri è l'esenzione degli obblighi per le PMI. Che impatto avrà?

E: Il Data Act può avere un impatto positivo sulle aziende italiane, ma queste devono fare grossi passi in avanti per sfruttare tecnologie digitali; quindi, di fatto il Data Act va bene per le PMI, ma se non utilizzano il digitale a sufficienza, questo effetto leva non viene attivato.

L'attività di AnitecAssinform sulle PMI è molto più concentrata su Industria 4.0, sulla digitalizzazione delle PMI, sugli stakeholder per quanto riguarda le risorse digitali. Sono tutti elementi che alla fine guardati con uno sguardo di insieme possono servire per creare valore dalle norme per la liberalizzazione dello scambio di dati.

A: C'è stata una differenza di posizioni tra voi e Asstel?

E: Non penso si siano esposti molto, forse per quanto riguarda gatekeeper exclusion.

A: Lei di cosa si occupa?

E: Io mi occupo di intelligenza artificiale, sanità digitale, economia dei dati e poi blockchain e metaverso. Digital Europe dovrebbe essere una delle fonti principali della tesi per capire il punto di vista dell'industria del digitale. Hanno soci di livello altissimo e fanno contenuti di altissima qualità. C'era questo tema sull'impact assessment. Anche Digital SME Alliance, hanno un punto di vista utile.

**Intervista a Paolo Silvestri, Policy Adviser della Delegazione di Confindustria a
Bruxelles, 4 dicembre 2023**

Dott. Alberto Rossi (A): Qualche giorno fa il Consiglio ha approvato in via definitiva il Data Act. Ti chiedo: quali sono le novità introdotte?

Dott. Paolo Silvestri (P): A livello di testo non ci sono grandi novità, ma si ricalca il testo votato in plenaria il 9 novembre. È importante questo passaggio perché la proposta di Regolamento è giunta al termine. L'accordo è stato raggiunto, e verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE e da lì entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione. Noi Confindustria, siamo stati molto attenti sul punto dell'entrata in vigore. Ora siamo giunti a venti mesi dalla data di applicazione, c'è un'eccezione per l'articolo 3 comma 1, (requisiti per accesso ai dati per nuovi prodotti) per il quale si parla di 32 mesi.

Abbiamo dato finalmente un punto finale a questo processo quindi le aziende possono iniziare a lavorare su questo piano.

A: Rispetto alla proposta della Commissione, il tempo dell'entrata in vigore è stato allungato grazie all'azione di lobby?

P: Devo fare un check su entrambi i casi di 20 e 32 mesi, ma penso di sì.

A: Come valuti l'azione di lobby condotta nel complesso per riuscire a ottenere questo risultato?

P: La valutazione rispetto al lavoro fatto è positiva, per il fatto che abbiamo lavorato con policy officer e policy adviser su più livelli, a livello di executive e direttori, con tutte e tre le istituzioni: Consiglio, Commissione, Parlamento europeo, durante tutto l'iter legislativo. La nostra forza è stata di lavorare con i colegislatori a livello europeo e governativo nazionale. Questo è stato il nostro punto di forza nelle strategie, per lavorare a diversi livelli di governance. Come Confindustria stiamo già lavorando al Data Act settoriale. Anche prima c'è un'attività di lobby da fare. È sempre utile che

l'industria faccia presente prima e dopo la pubblicazione di un Regolamento quali sono le esigenze e le necessità.

A: C'è stata una differenza rispetto alla lobby a livello nazionale e presso Commissione, Consiglio e Parlamento?

P: Personalmente, credo che la forza di Confindustria sia avere una voce unica e farla valere su tutti i livelli. Ci sono diverse sensibilità: a livello di Commissione magari si lavora a livello tecnico, con il Parlamento più a livello di sensibilità politica e interessi con i singoli gruppi politici e anche partiti nazionali, bisogna anche adattare la comunicazione sulla base di questi dati, e poi con il Consiglio è ancora diverso perché si parla con i governi e partiti nazionali. Sono presenti vari registri e bisogna adattare il messaggio ai vari registri. Il che è la forza di Confindustria che riesce ad adattarsi. Anche perché è difficile pensare che io parli solo di interesse nazionale al decisore europeo quando deve tener conto di tutti i paesi membri e delle altre industrie. Dobbiamo sempre pensare a chi ci stiamo rivolgendo.

A: Sul Regolamento sui Dati quali sono stati i temi più "caldi" che Confindustria ha affrontato?

P: Andiamo in ordine. Per prima cosa noi e altre associazioni a livello europeo, abbiamo proposto di tenere in debito conto l'ampio corpus regolatorio già in vigore per il digitale, cioè DSA DMA, Digital Governance Act, oppure quelli in attuazione come AIA, proprio per evitare oneri burocratici troppo pesanti per le aziende e anche sovrapposizioni normative: la cd. iper regolazione ingiustificata. Si è puntato molto sull'essere tecnologicamente neutri, ma quando si regola in modo eccessivo e ci sono overlapping a livello di esecutivo per recepire il Data Act, devi rispettare molte regole. Abbiamo notato che disposizioni diverse creavano confusione. Inutile citare il costo per le piccole e medie imprese che magari non hanno risorse per poter seguire questi regolamenti. Un altro punto riguarda le PMI, la necessità di evitare l'interruzione della condivisione dei dati, proprio perché la condivisione doveva avvenire secondo noi per tutta la filiera e quindi interruzioni ingiustificate oppure legate alle dimensioni dell'operatore, avrebbero creato squilibri a tutti i livelli e sfavorito le stesse PMI nella

data economy. Noi come Confindustria rappresentiamo industrie a tutti i livelli: grandi piccole e medie; quindi, vogliamo che le PMI siano compliant con il Data Act. Un altro punto è la garanzia dell'accesso ai dati tramite strumenti contrattuali come smart contract per i quali abbiamo chiesto formazione e sostegno ad hoc. In generale l'accesso ai dati, anche quelli coperti da trade secret, dovrebbe avvenire secondo strumenti contrattuali già utilizzati. Su questo era importante essere in linea con la Direttiva sui segreti commerciali. Non potevamo andare su un altro piano. Adesso vedremo, ma Confindustria ha lavorato per chiedere Data Act settoriali, perché il Data Act per natura è orizzontale, come il CRA, e si applica a tutti i livelli, ma non riesce ad intercettare quelle necessità talvolta lasciando delle zone d'ombra. Per evitare questo abbiamo chiesto l'implementazione di Data Act settoriali per semplificare ai singoli casi. Può sembrare un paradosso semplificare ma in realtà faciliti il lavoro nel momento in cui il Data Act lascia queste zone grigie e quindi con data act settoriali non orizzontali. Un esempio è quello per settore automotive, o meglio for vehicles, è in fase di implementazione. Un numero sostanzioso di stakeholder si sono espressi e si vedeva il coinvolgimento del settore automotive ma anche la parte retail, ma questo è un altro argomento.

A: Chiaramente gli obblighi per la liberalizzazione dei dati sono diversi per un'azienda che produce automobili da una che produce tostapane.

P: Esatto. OK la regolamentazione orizzontale DSA, DMA, Data Act, ma ora è arrivato il momento di avere più chiarezza sui punti più specifici. Si parla di settori con trazione economica notevole e non possiamo permetterci zone grigie o incertezze giuridiche.

A: Trovo interessante la vostra posizione sull'esclusione dagli obblighi di condivisione dei dati per piccole e alcune medie imprese, perché avendo parlato con Ettore Russo o Business Europe, alcuni erano favorevoli a tale esclusione per non creare un onere troppo grande all'interno del mercato, perché non fossero svantaggiate; invece, voi credete che proprio con l'intento di non svantaggiarle, si crei una difficoltà maggiore e un'interruzione nella catena del valore.

P: Nessuno può beneficiarne. Le grandi aziende lavorano in un ecosistema europeo dove la maggior parte sono PMI (90%) in Italia in particolare. Le stesse PMI sarebbero escluse dalla data economy.

A: Qual è la differenza di posizione tra PMI e grandi imprese?

P: Questo creerebbe un problema alle stesse grandi imprese, dovendo avere a che fare con un'azienda più piccola, creerebbe una disparità di trattamento e di condivisione delle informazioni. Il punto importante è che Confindustria ha chiesto sforzi per le PMI in modo da dare loro strumenti necessari per affrontare eventuali clausole contrattuali lesive sulla data economy. Entrano nella data economy ma con un supporto che viene dato.

A: Un compenso economico?

P: Sì ma anche un supporto tecnico come smart contract, ad esempio. Confindustria ha lavorato con il vicepresidente Santoni e lavorerà anche nella prossima legislatura. Usciremo con le nostre priorità digitali: upskilling, skilling e reskilling sono delle priorità. Il mercato del lavoro europeo e italiano soffre di mancanza di capitale umano formato, un disallineamento tra domanda e offerta per professionisti e skills digitali di base. Siamo all'interno del decennio digitale e si rischia di non essere competitivi nella corsa perché manca capitale umano a tutti i livelli. Vedi anche su AI cos'è cambiato e cosa potrà succedere con il quantum computing o cosa sta succedendo con la cybersicurezza. È un altro punto perché in Italia c'è una grandissima mancanza di personale che abbia concetti di cybersecurity di base. Ciò rischierebbe di creare un ecosistema digitale non sicuro e non competitivo. Un punto su questo è il fatto che la cybersecurity, lo skilling, l'upskilling, il reskilling saranno dei punti fondamentali per la competitività. Non saranno costi ma veri e propri investimenti. Nella vulgata viene visto come un costo per le aziende ma Confindustria sostiene che sono solo opportunità di investimento. Mi soffermo sull'ultimo punto: il reskilling è un problema da risolvere a livello di ecosistema. Serve un piano di investimenti per la formazione a tutti i livelli. Formazione primaria e secondaria e anche dopo, collaborazione tra università e aziende per intercettare le richieste del mercato del lavoro e l'offerta degli ITS. Questo riguarda

politiche di lungo periodo. Deve essere un patto generazionale. Perché tutti ne potrebbero beneficiare.

Ti lascio un dato: uno studio della Commissione europea ha stabilito che se gli obiettivi del Digital Decade verranno raggiunti, ci sarà un incremento del 20%. 3.8 trilioni di euro.

La digital economy deve essere un'opportunità di business non subita, ma condivisa, regolamentata come opportunità di crescita.

A: Un bilancio su Data Act? È positivo per il tessuto produttivo per sbloccare la data economy?

P: Era necessario dare chiarimenti su come lavorare nella digital economy. Dall'altro lato l'orizzontalità ha creato buchi normativi che dovrebbero essere colmati. Adesso c'è stata una grandissima crescita di regolamenti e spesso le aziende faticano a stare dietro a questi nuovi requirements. Questo settore è stato particolarmente impattato. Per alcuni aspetti non ha tenuto conto del vero stato di salute, del mercato del lavoro, quindi, è un'opportunità, ma abbiamo riscontrato difficoltà in parte superate. Per quanto riguarda il mercato ci sono stati virtuosi come l'UE e altri che fanno fatica ad abbattere i costi di produzione perché non devono essere compliant con le numerose norme che vengono date. Dobbiamo scegliere un trade off tra la qualità e il rispetto di certi principi che rendono competitivo il mercato europeo. La nostra scelta è stata regolamentare la data economy, ma potrebbe dare più sicurezza agli investitori. Come per il AIA, si sta creando un ecosistema sicuro in cui i player hanno diritti e doveri chiari e quindi viene facilitato il lavoro nella data economy. In altri stati non ci sono certi obblighi, è molto più facile, però magari PMI potrebbero essere completamente escluse. Come nel DSA e DMA ha impattato i gatekeeper ma aperto le strade ad altri player. Bisogna parlare sempre di ecosistemi e attori che li compongono.

A: per quanto riguarda invece i flussi di dati internazionali? Le aziende estere come sono sottoposte al Data Act?

P: C'è un tema anche su GDPR: c'è un'implementazione che si occupa di sharing data crossborder al di fuori dell'UE.

A: Il fatto di creare un frame regolatorio chiaro, definire regole, valori, porta allo sviluppo della data economy e porta gli investitori a percepire questa sicurezza ed essere spinti ad investire in Italia?

P: Ricordo uno degli obiettivi primari del data Act, allocare e chiarificare il valore che spetta a ciascun player della catena del valore. Un punto fondamentale. Lo so che un data holder è diverso da un data owner, questo è molto importante.

Intervista a Matteo Carlo Borsani, Direttore della Delegazione di Confindustria a Bruxelles, 30 maggio 2023

Gli step fondamentali di un'azione di lobby devono essere fatti su ogni dossier: la prima domanda a cui rispondere è: a quale unità in Commissione, Consiglio o Parlamento bisogna riferirsi?

Poi, chi se ne occupa in rappresentanza? Cosa ne pensa il governo? Ci sono parlamentari italiani che possono avere un ruolo? La mappatura degli stakeholders istituzionali deve avvenire prima di partire.

Bisogna avere un'idea di chi sono gli alleati e i nemici. Le istituzioni europee sono il foro esterno e possono aiutarci. Il foro interno invece sono i colleghi che ci aiutano da Roma.

Nella fase uno devo intercettare cosa succede in consultazione interservizi. Tutti questi step dovrebbero essere fatti quando il dossier non esiste: noi dovremmo essere nella fase exiting quando l'opinione pubblica si sta formando sull'argomento.

La fase due è la cura del network. Quando arriva la proposta ai Commissari c'è da: inviare una mail a Roma, realizzare la lente sull'UE, per informare il sistema e i capi. Poi riferirsi al network a Bruxelles: per incontrare gli stakeholders e parlarne, per esempio alla rappresentanza permanente. Va rifatto il giro che è stato fatto prima che la proposta uscisse: contatto i MEP: chi sarà shadow? Poi, guardiamo alla BDI e MEDEF, con le coalizioni è tutto più facile.

L'ambiente BusinessEurope va capito, bisogna comprendere la posizione all'interno dei gruppi di lavoro perché alcuni sono più utili e performanti.

Poi c'è la fase della lobby al Parlamento, fase per la quale dobbiamo sfruttare il nostro collega qui in Delegazione P., la nostra persona dedicata che tutti conoscono al Parlamento. Ricordo l'importanza degli advisor all'interno del gruppo, hanno il polso della situazione sul dossier, oltre al segretariato.

La distribuzione degli emendamenti è delicata: possiamo inviarli a tutti, ma bisogna pensarci. Ragioniamo sugli emendamenti, non tutti devono essere giustificati allo stesso modo. Magari lo consegnamo ad un MEP straniero. Il segretariato delle commissioni parlamentari è importante. I punti di riferimento vanno costruiti quando non ne hai bisogno. La reputazione si costruisce col tempo.

Prendetevi il tempo di farvi un'idea sugli schieramenti, nazionalità e cosa ne pensano i gruppi politici devo sapere già come andrà il voto. Poi può essere necessario fare una riunione con il Sistema per il coordinamento e capire chi è interessato al file dei nostri. Prima del voto in plenaria, se c'è un dossier importante si va a Strasburgo, è utile e devo pensarci per tempo. Se la Rappresentanza Permanente manda gli stessi messaggi nostri ci aiuta. La rappresentanza è il governo nazionale.

Sul lobbying al Consiglio: quando la Presidenza intende trovare l'accordo per il trilogio? Se c'è da scrivere all'Ambasciatore va bene, un aiuto può venire anche dalle altre rappresentanze. Bisogna chiederglielo però.

Non dobbiamo rincorrere, ma essere seguiti, anticipare, circolare informazioni perché nella lobby più personalizziamo i messaggi per la persona, più abbiamo opportunità che siano efficaci.

Lavorare con i gabinetti dei commissari è cosa utile. È in mezzo tra il tecnico e il politico. Va nella mappatura degli stakeholders. Noi lavoriamo con i membri italiani dei gabinetti ma non solo, e lavoriamo con i capi di gabinetto che incontriamo con le aziende. Nel collegio dei commissari non si vota, la decisione avviene per consenso, mentre lo special chef è il giovedì e il lunedì. Andare dai gabinetti con una mappatura chiara del dossier aiuta a incidere da un punto di vista politico, questo è interessante perché siamo tra i pochi a farlo. Dobbiamo sfruttare le nostre cartucce: se devo fare un incontro, utilizzate la mia figura per avere un peso politico.

Intervista Matteo Carlo Borsani, Direttore della Delegazione di Confindustria a Bruxelles, 11 luglio 2023

Dott. Alberto Rossi: Volevo inserire il suo contributo anche come voce influente in integrazione alla “lezione” sulla strategia di lobby, già quella è molto utile per farmi capire come funziona. Le farò domande generiche per capire come opera la Delegazione. Ad esempio, a livello di strategia di lobby cosa non può mancare nell’attività di rappresentanza di interessi Bruxelles e qual è la differenza con il lobbying in Italia?

Dott. Matteo Borsani (M): Quello che mi dicono è che qui a Bruxelles è più strutturato, meno basato sui contatti personali e più tecnico. Va da sé che è in inglese che non per tutti è la lingua madre e già questo è un filtro forte. L’Iter europeo è più definito. Qui è più tecnico e i processi sono più fissi e standardizzati e rigidi da un certo punto di vista. Significa che i tempi sono più prevedibili e ciò aiuta a prendere le cose per tempo. In Italia i pochi casi che ho seguito parlando con i colleghi, dicono una cosa al mattino poi al pomeriggio cambiano i termini e le questioni. Qua dicono il 19 di luglio che è fra 10 giorni si vota a quell’ora lì e si vota a quell’ora lì e tu lo sai e vai in plenaria così. Questo è il tema.

Cosa non può mancare: la reputation, che noi ci costruiamo ogni giorno e non è solo un aspetto di Confindustria, è proprio del singolo, ognuno ha la sua. Sembra una cosa difficile ma in 5-6 anni un giovane si costruisce la sua reputation che si porta dietro e il network di conseguenza. Poi non può mancare l’aspetto tecnico, e il compromesso. È difficile: tu ti batti per 100 ma devi sempre capire dov’è la liaison.

A: Confindustria rappresenta per più del 96% le PMI; quindi, quanta importanza hanno nella nostra azione di lobbying le piccole e medie imprese e che difficoltà c’è nel rappresentarle?

Oggi abbiamo partecipato al Forum sul Data Space 4.0, e si diceva: per quale motivo le PMI dovrebbero investire nel digitale? E la risposta è stata: o perché il cliente lo chiede o perché la regolamentazione le spinge a farlo. È giusto sia il libero mercato a stimolare l’innovazione per le PMI o dovrebbero esserci policy specifiche perché siano tutelate?

M: Ci vuole un'attenzione particolare forse. Ci vogliono delle condizioni, dipende case by case. Sul credito, su alcune cose vanno aiutate le PMI, dopodiché quello che serve alle piccole serve anche alle grandi nel 90% dei casi. Se mancano infrastrutture, se ci metto per scaricare una merce al Porto di Genova una settimana e a Rotterdam un giorno, questo, se io sono piccola o grande è un problema lo stesso. Ci sono alcune cose come i crediti di imposta, qualche semplificazione amministrativa, che ha senso per le piccole, ma in generale la competitività di una piccola e di una grande sono sempre più complementari. Tanto è vero che hai delle piccole che sono campioni e competitive con dei giganti, che esportano in tutto il mondo, possono essere medie piuttosto che piccole ma ormai la taglia è poco indicatrice del grado di complessità e competitività di una impresa. È un po' svuotata di senso questa distinzione. Noi facciamo tanto dal punto di vista delle piccole ma quello che facciamo per le piccole va sempre bene anche per le grandi.

A: Non c'è un conflitto interno su questo?

M: A volte sì e quando c'è io preferisco che noi siamo o dalla parte delle piccole oppure ci asteniamo dal prendere una posizione. E questa è un po' la differenza con altre Confindustrie.

A: Questa era la prossima domanda: le altre nazioni come gestiscono la questione?

M: Francesi e tedeschi sono più dalla parte delle grandi imprese ma in caso dei conflitti vedo che quasi sistematicamente prendono sempre la difesa delle grandi.

A: Questo dipende anche dalla differenza di grandezza media delle piccole imprese tedesche?

M: Probabile.

A: Invece che ruolo ha Business Europe nel lavoro della Delegazione? Quanta differenza fa il coalition building?

M: È importante perché se appoggia, fa gli emendamenti, o è attiva è importante che sia dalla nostra parte perché efficace, ma anche come foro di incontro in cui posso incontrare le altre confindustrie e quindi cercare alleati.

Intervista a Paolo Errico, CEO di Maxfone, 5 dicembre 2023

Dott. Alberto Rossi: Quanto determinante è il Data Act per la sua azienda?

Dott. Paolo Errico (P.E): Sarà determinante per tutti i costruttori e gli utilizzatori e a maggior ragione per un'azienda come la nostra che lavora sui dati, basa il suo business su raccolta, elaborazione e analisi dei dati. È un Regolamento che già conosciamo, perché abbiamo lavorato fin da quando è stata concepita questa normativa e cambia perché pone delle regole sulla titolarità dei dati e sull'utilizzo e quindi diventa tutto più chiaro in questo ambito. Un Regolamento di questo tipo ha un impatto. Il primo è che oggi tutti i costruttori di macchine e di device, se prima erano reticenti a rilasciare i dati sulle esperienze di consumo di questi macchinari di fatto sono obbligati a rilasciare questi dati che sono di proprietà del cliente. Si stabilisce anche il fatto che i dati che possono essere di pubblica utilità possono essere conservati e resi pubblici alla collettività. Questo rappresenta un principio importante: mi riferisco ai dati legati alla mobilità che possono essere utilizzati in ambito pubblico per i trasporti e che oggi non sono facilmente disponibili se non pagando dataset in modo importante.

A: La sua azienda fa parte di Confindustria. Quali sono stati i temi più sentiti che hanno necessitato un'azione di lobby per adattare la proposta della Commissione europea ai parametri di fattibilità tecnica o commerciale, e quali sono i punti più controversi?

P.E: All'interno del sistema Confindustria ci sono tanti soggetti che hanno interessi diversi tra loro. Si è trovata poi un'armonizzazione dei benefici per la collettività e le nostre imprese.

Uno dei temi che ha toccato più aziende del sistema è la proprietà intellettuale. Spesso si cela all'interno di questo tipo di dati. Un altro tema è legato alla parte etica che spesso

si scontra con logiche di sviluppo e industriali. Alcune tipologie di servizi e dati possono essere irrigidite dalla normativa. Un altro tema di cui si è discusso molto è che una normativa troppo pressante tipica della comunità europea è facilmente superabile dalle grandi aziende ma diventa un ostacolo per le piccole. Quindi voler regolamentare troppo va bene per l'utente finale ma spesso inibisce o leva forza alle startup-aziende innovative-PMI. Una grande azienda ha la possibilità di mettere a disposizione 100 ingegneri, superare il problema e regolamentare. Questo è tipico della regolamentazione europea. Noi siamo bravi a regolamentare, ma spesso tarpiano le ali alle imprese europee. Le priorità erano per proprietà intellettuale, parte etica e il fatto di non avere una regolamentazione che sia asfissiante per il nostro mercato.

A: Lei ha introdotto questo tema che è il punto focale del mio progetto di tesi, e quindi le chiedo, rispetto alle PMI: l'esclusione dagli obblighi di esclusione dei dati per le piccole e molte medie imprese è positiva oppure rischia di determinare un'interruzione della value chain, e quindi con l'intento di aiutare le PMI, si finisce in realtà di svantaggiarle?

P.E: L'Europa ha la necessità di creare dei campioni o soggetti che possano competere nel mondo dei dati, perché di fatto se devo analizzare a livello globale sono tutte aziende extra Unione Europea. Quindi il fatto che sia stata definita l'identità del data provider, cioè un soggetto europeo che possa trattare i dati, va contro a quelle che sono le esigenze delle piccole aziende e startup. Secondo me c'è la volontà, abbiamo lavorato anche sul concetto di neutralità dei dati.

Gli obblighi secondo me non sono quelli che arrivano dai regolamenti, ma dal mercato, nel senso che posso essere una piccola impresa, posso non avere nessun tipo di obbligo regolamentare però se lavoro per un grande gruppo, ad esempio l'automotive, in cui nella filiera c'è Catena X, uno spazio in cui tutti i grandi costruttori di auto sono presenti, mi viene richiesto di strutturarmi per poter condividere alcuni dei miei dati all'interno del data space. La condivisione dei dati crea un ecosistema che è vantaggioso soprattutto per le piccole e medie imprese. Parliamo di sistemi di apprendimento automatico, ma se non ho i dati per questo tipo di sistemi ho delle chiusure di accesso al mercato. I grandi player non avranno problemi, le PMI avranno problemi ad interpretare la normativa che comunque è una normativa che cerca di andare incontro a loro.

L'obiettivo è rendere la partita tendenzialmente uguale per tutti. Si parla sempre dell'effetto Bruxelles quindi cominceremo a valutare quello che sarà l'impatto in una logica di mercato che sarà completamente diversa. Ci sono dei temi legati ai costruttori tipo la servitizzazione. È un processo che vedremo con il Data Act, perché il costruttore dice: i dati sono miei, le esperienze di consumo sono del cliente, quindi su quei dati lì, posso sviluppare nuovi servizi per il cliente. Siamo sull'onda dell'IA generativa, ma anche della trasformazione digitale di imprese ed è un elemento fondamentale per la sostenibilità.

A: Il fatto di adeguarsi a ciò che chiede il mercato da parte delle PMI inevitabilmente fa sì che si crei fiducia in investitori ed altre imprese, nei governi, nelle PA, o chi vuole avere a che fare con quella PMI. Non è tanto la regolamentazione ma è il mercato che lo richiede.

P.E: Sono convinto che è sempre meglio, ma soprattutto in questo caso sarà il mercato. Stanno arrivando dei nuovi obblighi di normative sulla sostenibilità. Quello che stiamo facendo capire al sistema Confindustria è che la sostenibilità puoi viverla come un obbligo oppure opportunità.

Se in filiera lavori con Volkswagen e per stare in filiera ti chiede qual è il tuo livello di efficientamento e il tuo apporto di Co2 per singolo prodotto che produci, è chiaro che se tu vuoi rimanere in filiera a prescindere dalla legge, devi attrezzarti sugli standard di mercato. Il mercato regola molto spesso il nostro adeguamento più che la normativa.

A: Qual è l'ultimo bilancio del testo votato dal Consiglio e che differenza di impatto ci sarà del Data Act, sulle piccole e poi sulle grandi imprese. Ha in parte già risposto ma volevo chiarire questo punto.

P.E: Il Data Act ci impone una consapevolezza sull'utilizzo dei dati. È quasi educativo: nel momento in cui, io impresa o cliente, ho la necessità di avere completezza sui dati riesco a capire meglio i miei diritti e i miei doveri su questa materia. Il fatto che la regolamentazione mi imponga su questo punto un atteggiamento sui confronti dei dati mi rende più consapevole e attento. Noi cercavamo di far capire ai costruttori di macchine come l'esperienza di utilizzo di una macchina, che comprende un insieme di

informazione su dove la macchina è collocata e come viene utilizzata. È un'informazione che può essere riempita da altri dati. Se uno dice no i dati sono miei e li tengo per me a questo punto non puoi più nemmeno accedere ai dati che ti possono dare gli altri.

Mentre la condivisione del dato ti aiuta sviluppare un nuovo servizio e un nuovo prodotto che non avresti soltanto se avessi le tue. È una questione di coscienza di quello che sono i dati. L'impatto positivo è che ci renderà tutti edotti su questo tema. È un fine del legislatore europeo. Nell'economia dei dati è necessario che tutti siamo consapevoli di questo. Io sono impattato, però l'utilizzatore di un Iphone non avrà questo tipo di compiutezza, però nel mondo industriale dove c'è una grande rivoluzione in atto, cioè del mondo dell'Iot, cioè l'internet delle cose, questa ha una valenza fondamentale. La vita di un'azienda grande o piccola passa per questo tipo di transizione.

A: Quali sono stati gli interessi affini e contrapposti a livello di altre aziende, confederazioni industriali, consumatori. Convergenze e divergenze di posizioni?

P.E: Ci sono chiaramente business industriali che sono diversi. Noi siamo un data provider, ma posso capire che a chi gestisce dati che hanno un valore strategico rispetto ai competitor, ciò non piaccia. Però questo sta nelle logiche industriali e le vere lobby non si fanno in Italia a Roma ma a Bruxelles, è lì che si incide sui regolamenti. Possono esserci state tra di noi delle differenze, opinioni. Il nostro è un contributo attivo e consultivo, però la vera pressione si fa in altre sedi. Noi nell'area digitale abbiamo inciso maggiormente perché siamo quelli con la competenza maggiore, su questo sì. Altri segmenti di Confindustria penso che siano quasi completamente all'oscuro. Siamo noi che stiamo facendo educazione su Federmeccanica, sulle aziende che sono oggetto del Data Act. Un'azienda che costruisce una macchina che per poter spostare le informazioni esterne chiede 20 mila euro di software per l'esportazione. No, questo non sarà più possibile, perché quando mi consegna una macchina, deve essere predisposta per pubblicare i dati di utilizzo. Lo era anche prima con il 4.0, adesso lo è in modo più deciso. Loro saranno soggetti che dovranno adeguarsi alla normativa. La vera partita è su altre case, come Google, Meta, Amazon. Se vediamo la normativa relativamente al cliente finale.

Sono i dati comportamentali quelli più importanti ed invasivi.

A: Le PMI saranno impattate perché è una rivoluzione della data economy però, non in maniera così decisiva, e non hanno impiegato risorse per fare rappresentanza di interessi in modo diretto.

P.E: C'erano alcuni ambiti, sullo switching dei dati. Che è una delle caratteristiche fondamentali del Data Act, cioè portare dati da un operatore all'altro. Un po' si è discusso perché all'interno di quei dati potrebbero esserci segreti industriali. Sono tematiche che io comprendo ma che non conosco nel dettaglio perché sono soggetti che lavorano nella difesa piuttosto che in altri ambiti.

A: Lei prima ha parlato di Industria 4.0 e della digitalizzazione delle PMI. Io ho avuto la fortuna di partecipare ai Working Group di Business Europe, e F. Le Saché, Vicepresidente MEDEF e responsabile affari europei, proprio parlando di PMI, perché ne presiede il gruppo di lavoro. E parlando di PMI diceva che il problema fosse la mancanza di formazione adeguata e la difficoltà da parte dell'imprenditore di reperire personale specializzato e non tanto la mancanza di risorse ma l'upskilling e il reskilling in generale. Cosa ne pensa?

P.E: Questo è vero, è un problema che abbiamo anche in Italia tanto è vero che sulla formazione avevamo Formazione 4.0, sarà rifinanziata e tutto, ma è anche vero che queste risorse non ci sono. Inutile girarci intorno. I nostri ITS e università non riescono a rispondere alla domanda e questo è un dato. Sono anche pratico: trovo difficile che una PMI italiana a regime, anche se ci fosse, potrebbe permettersi un data analyst in azienda per gestire queste attività. La gestione del 95 % delle aziende italiane è fatta da imprese sotto i 15 dipendenti, fatturati che vanno 2-3-4 milioni di euro, dove c'è un imprenditore, magari un figlio, un direttore tecnico, forse un IT manager. Questa è la fotografia e la difficoltà di implementare questo tipo di transizione. Io guardavo un'analisi di Anitec Assinform che dice che nel 57 % dei casi sarà fatto da società come la nostra che ti aiutano e nell'altro 43%, cercheranno di trovare risorse, ma si fa fatica a trovare queste risorse. È vero che la formazione è un tema però bisogna avere anche le risorse, a meno che non cominci a fare un upskilling o un retraining delle competenze che ci sono all'interno. Anziché pensare che un dipendente di 40-50 anni sia finito,

comincio a pensare che possa essere aiutato e riformato. C'è anche un altro tema. La tecnologia su questo va avanti. È anche vero che cominciano ad esserci delle soluzioni di AI Generativa, sviluppate per le aziende che di fatto non obbligano l'azienda ad avere una figura all'interno ma aiutano l'imprenditore a fare delle scelte tramite piattaforme di suggerimento.

Queste grandi piattaforme si alimentano con grandi flussi di dati, machine learning, AI e quindi sono in grado di capire come utilizzare al meglio i processi industriali all'interno dell'azienda. Magari non avremo le persone, va fatta la formazione che è un percorso giusto, ma visto che mancheranno moltissime risorse, l'istituzione dell'intelligenza artificiale di tipo generativo potrà aiutare le imprese. Voler efficientare un processo ha a che vedere nell'averne compiutezza di dati del processo, dataset, per poter decidere con l'imprenditore o il direttore dello stabilimento qual è il modo migliore per produrre. Questo per quanto riguarda l'efficientamento industriale. Legato alla sostenibilità. Per questo sono molto pratico. Se parliamo di formazione è giusto ma devo avere i soggetti da formare e devo poterla fare.

Indice delle figure

Figura 1: pag.17

Figura 2: pag.20

Figura 3: pag.24

Figura 4: pag.30

Figura 5: pag.32

Figura 7: pag.49

Figura 9: pag.50

Figura 43: pag.53

Figura 44: pag.54

Figura 46: pag.54

Figura 47: pag.56

Figura 48: pag.60

Figura 49: pag.68

Bibliografia e sitografia

Adriana Cerretelli, *La svolta realista dell'Europa su green Deal e agricoltura*, Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2024.

Agata C. Amato Mangiameli, Algoritmi e big data. *Dalla carta sulla robotica, in "Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy"*, s.i.l., 1/2019, pp. 107-124

Anitec-Assinform, 2023: <https://www.anitec-assinform.it/pubblicazioni/il-digitale-in-italia/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2023-vol-1.kl>.

Anitec-Assinform, Data Act Position Paper, gennaio 2023.

Anitec-Assinform, Il digitale in Italia 2022. 53. edizione. Roma, 2022.

Aplin, T., Radauer, A., Bader, M.A. et al. *The Role of EU Trade Secrets Law in the Data Economy: An Empirical Analysis*. IIC 54, s.i.l., 2023, 826–858.

Art.2 Annex della Raccomandazione 2003/361/EC.

Banti A. M., Lazzeroni M., *La quarta rivoluzione industriale tra opportunità e disuguaglianze*, FrancoAngeli, Milano, 2022.

Bianco A., *Rifiuti informatici, inquinamento digitale. Il lato insostenibile della 4a rivoluzione industriale*, Rivista Italiana di Sociologia, Firenze, 2021.

Boccia Artieri G., Marinelli A., *Introduzione: piattaforme, algoritmi, formati. Come sta evolvendo l'informazione online*, in *Problemi dell'informazione*, Rivista quadrimestrale, s.i.l. , 3/2018, pp. 349-368.

Botrugno C., *Cybersecurity, privacy, and health data protection in the digital strategy of the European Union*, Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, s.i.l., 2022.

Brinsmead, S. *Essential Interoperability Standards. In Essential Interoperability Standards: Interfacing Intellectual Property and Competition in International Economic Law*, Cambridge International Trade and Economic Law, p. I, s.i.l., 2021.

Bruegel, A dataset on EU legislation for the digital world, 20/07/2023.

Bu, Fei et al. *Privacy by Design' Implementation: Information System Engineers' Perspective*. International journal of information management 53, s.i.l., 2020

Business Europe, Letter COREPER I, 19 giugno 2023

BusinessEurope, History of the organisation, 2023:
<https://www.businesseurope.eu/history-organisation>

Bygstad B., Ovrelid E., *Managing two-speed innovation for digital transformation*, University of Oslo [Procedia Computer Science](#), s.i.l. 2021, [Volume 181](#), 2021, pp: 119-126.

Carovano, Gabriele, and Michèle Finck. *Regulating Data Intermediaries: The Impact of the Data Governance Act on the EU's Data Economy*. Computer law and security report. 50, s.i.l., 2023.

Casolari, F., Taddeo, M., Turillazzi, A. et al. *How to Improve Smart Contracts in the European Union Data Act*. DISO 2, 9, s.i.l., 2023.

Catena X, About Us, 2023: <https://catena-x.net/en/about-us>.

Cattaneo A., Zanetto P., *Fare lobby, Manuale di public affairs*, Etas, Perugia 2007.

Chen, Xiaoxia et al. *Enabling the Twin Transitions: Digital Technologies Support Environmental Sustainability through Lean Principles*. Sustainable production and consumption : transactions of the Institution of Chemical Engineers, Part E. 38, 2023: pp.13–27.

Ciani Sciolla J., *Diritto all'oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive*, Rivista italiana di informatica e diritto, Italia, 2022.

Collie L., *Business Lobbying in the European Union Community: The Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe*, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.213.

Commissione europea, come vengono prese le decisioni, 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/decision-making-process/how-decisions-are-made_it.

Commissione Europea, Data Governance Act explained, 2023.

Commissione Europea, Digital Economy and Society Index , 2022: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi>

Commissione europea, Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers, 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Commissione europea, Entrepreneurship and SMEs, SME test, 2023: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/sme-test_en

Commissione europea, Europe Fit For the Digital Age, 2020: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en

Commissione europea, Il decennio digitale dell'Europa, 2020: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it

Commissione europea, il Green Deal europeo, 2020: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

Commissione europea, Il pacchetto sulla legge sui servizi digitali, 2023: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/digital-services-act-package>

Commissione europea, il processo decisionale durante le riunioni settimanali, 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/decision-making-process/decision-making-during-weekly-meetings_it

Commissione Europea, Impact assessment on DSA, 2020: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/impact-assessment-digital-services-act>

Commissione europea, Impact Assessment report and support studies accompanying the Proposal for a Data Act, 2022: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/impact-assessment-report-and-support-studies-accompanying-proposal-data-act>

Commissione europea, *Implementation of the Digital Decade objectives and the Digital Rights and Principles - Digital Decade report 2023*, 2023 p.31

Commissione Europea, Legge sui dati, 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1113

Commissione Europea, press corner, Diritti e principi digitali, 2022

Commissione Europea, press corner: Legge sui dati, 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1113

Commissione Europea, Prima relazione sullo stato del decennio digitale, 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4619

Commissione europea, Right to repair: Commission introduces new consumer rights for easy and attractive repairs, 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1794

Commissione europea, SME panel consultation - B2B Data Sharing, 2019: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/1441>

Commissione Europea, una strategia per i dati, 2019: https://www.consumersforum.it/files/in_evidenza/Una_strategia_European_per_i_dati_I_TA.pdf

Confindustria Digitale, Mission, 2023: <https://www.confindustriadigitale.it/>.

Confindustria, Confindustria EU, 2023: <https://www.confindustria.it/home/confindustria-eu>

Confindustria, Relazione attività, 2023: <https://www.confindustria.it/home/chiamo/valori-e-identita/relazioni-assemblea-2023>.

Confindustria, valori e identità, 2023: <https://www.confindustria.it/home/chiamo/valori-e-identita>.

Consiglio dell'Unione Europea, il ruolo, 2023: <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/>

Consiglio dell'Unione Europea, La presidenza del Consiglio, 2023: <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/>

Consiglio dell'unione Europea, COREPER I, 2023: <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/coreper-i/>

Consiglio europeo, Infografica-L'economia UE delle piattaforme, 2022: <https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/platform-economy/>

Consiglio europeo, Regolamento sui mercati digitali, 2023: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-markets-act/>

Corrado Zunino, *“L'Europa ci affama”*, *così neofascisti e novax cavalcano la rivolta dei trattori italiani*, La Repubblica, 29 gennaio 2024.

D. Guéguen, *European Lobbying*, Europolitics, s.i.l., 2007.

Deloitte, *Study on emerging issues of data ownership, interoperability, (re-)usability and access to data, and liability, prepared for the European Commission*, available at: <https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=74cca30c-4833-11e8-beld-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en>, pp. 14–15.

Deloitte, *Study to support an Impact Assessment on enhancing the use of data in Europe, study carried out for DG CONNECT*, The Lisbon Council, The Joint Institute for Innovation Policy, The GovLab, Timelex and The Open Data Institute, P. 201.

Digital Europe, 2023: <https://www.digitaleurope.org/>.

Digital Europe, *Data Act: Right ambition to unlock data potential, but obligations would hold back Europe's data-driven recovery*, Press release, febbraio 2022.

Digital Europe, *Rebalancing the Data Act*, settembre 2022: <https://www.digitaleurope.org/resources/rebalancing-the-data-act/>.

Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2019: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770>.

Dominici, P., *Dentro la società interconnessa: la cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*. Milano: FrancoAngeli, 2019.

Donnelly M., *The Structure of the European Commission and the Policy Formation Process, Lobbying in the European Community*, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.74.

Enia, Peter R. “*A Continental Rift? The United States And European Union's Contrasting Approaches To Regulating The Monopolistic Behavior Of Gatekeeper Platforms.*” Brooklyn journal of corporate, financial & commercial law. 16.2, s.i.l., 2022.

Ettore Russo, *Intervista: La posizione di AA sul Data Act*, ottobre 2023.

European Commission, *Data Act factsheet*, 2022: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-factsheet>

European Data Protection Board, 2023: https://edpb.europa.eu/edpb_it.

European Digital SME Alliance, 2023: www.digitalsme.eu/.

European Digital SME Alliance, *Data Act: towards a more accessible and innovative European data economy*, febbraio 2023: <https://www.digitalsme.eu/data-act-towards-a-more-accessible-and-innovative-european-data-economy/>

European Digital SME Alliance, Position Paper on Data Act, settembre 2022: <https://www.digitalsme.eu/data-act-unleashing-the-potential-of-smes-in-the-data-economy/>

European Digital SME Alliance, *SMEs call on the EU to unleash innovation: protecting trade secrets is no excuse to water down the Data Act*, giugno 2023: <https://www.digitalsme.eu/smes-call-on-the-eu-to-unleash-innovation-protecting-trade-secrets-is-no-excuse-to-water-down-the-data-act/>

European Parliament Multimedia Center, press conference on last vote on DMA and DSA, 2022: <https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/press-conference-by-christel-schaldemose-and-andreas-schwab-rapporteurs-on-outcome-of-final-vote-of-20220705-1400-SPECIAL-PRESSER>

European Parliament, Legislative Train Schedule, GDPR, 2023: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-civil-liberties-justice-and-home-affairs-libe/file-general-data-protection-regulation>

European Union, Next Generation EU, 2023: https://next-generation-eu.europa.eu/index_en.

Fortune Italia, Strategie su misura, il ‘segreto’ di Dini Romiti Consulting, dicembre 2022
Fubini F., *Paesi frugali, chi sono e perché si chiamano così: cosa vogliono Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia*, Il Corriere della Sera, 2020.

Fubini F., *Quanto ci costa la crisi nel Mar Rosso*, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2024, p.11

Garante per la protezione dei dati personali, Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 2023: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9892762>

Giovanni Sartori, La scala di generalità, s.i.l., 1983

Governo italiano, Italiadomani, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 2023: <https://www.italiadomani.gov.it/it/il-piano/missioni-pnrr/digitalizzazione-e-innovazione.html>.

Governo italiano, Italiadomani, PNRR, 2023: <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>.

Governo italiano, PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2023: <https://www.governo.it/it>.

Grethlein J. *Historia magistra vitae in Herodotus and Thucydides? The exemplary use of the past and ancient and modern temporalities*. In: Lianeri A, ed. *The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Pasts*. Cambridge University Press; 2011:247-263.

Habich, E. *FRAND Access to Data: Perspectives from the FRAND Licensing of Standard-Essential Patents for the Data Act Proposal and the Digital Markets Act*. IIC 53, s.i.l., 2022, pp: 1343–1373.

Hull R., *Lobbying Brussels: A View from Within, Lobbying in the European Community*, Nuffield European Studies, s.i.l., 2004, p.82.

Husovec M., *Will the DSA work?*, Verfassungblog, s.i.l., 2022.

Il Sole 24 Ore, Lavoro, la mappa dei settori dove mancano più addetti, 29 gennaio 2024.

Industria 4.0, 2023: <https://www.industria40.it/>

Istat, imprese, 2022.

Jessica Gasiorek, Kris Van de Poel, Inge Blockmans, *What do you do when you can't accommodate? Managing and evaluating problematic interactions in a multilingual medical environment*, Language & Communication, s.i.l., Volume 41, 2015, Pages 84-88.

Joint Statement: the Data Act is a leap into the unknown, febbraio 2023:
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2023-02-01_data_act_-_joint_industry_statement.pdf

Klaus, H., Rosemann, M. & Gable, G.G. *What is ERP?*. Information Systems Frontiers 2, s.i.l. 2000, pp:141–162.

Koselleck R., *Futuro Passato, Per una semantica dei tempi storici*, CLUEB, s.i.l., 2007.

Lazarotto, Barbara, *The implications of the Proposed Data Act to B2G data sharing in smart cities*, s.i.l. November 24, 2022.

Leistner, Matthias. *The Commission's Vision for Europe's Digital Future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act—a Critical Primer*. Journal of intellectual property law & practice. 16.8, s.i.l.2021, pp: 778–784.

Lejla Terzic, *The green and digital transition through innovation, SME competitiveness, and economic resilience: Evidence from the European Union economies*, General Association of Economists from Romania, 2023.

Luca, A. P. D. *Innovazione, Digitalizzazione, Internazionalizzazione delle Pmi Italiane*, s.i.l. 2017.

Malgieri, Gianclaudio, *Trade Secrets v Personal Data: A Possible Solution for Balancing Rights* (January 29, 2016). *International Data Privacy Law*, Volume 6, Issue 2, s.i.l., 1 May 2016, Pages 102–116.

Mariusz Krzysztofek. *GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 Post-Reform Personal Data Protection in the European Union*. Wolters Kluwer, s.i.l. 2018.

Masciandaro, D. and Orioli, A. *Draghi, Falchi E Colombe*. IlSole24Ore Publishing and Digital, 2019.

Matteo Carlo Borsani, *Intervista: la lobby*, 2023.

Maxfone, *la manifattura del dato*, 2023: <https://maxfone.it/>

McLaughlin A., Jordan G., *The Rationality of Lobbying in Europe: Why are Euro-Groups so Numerous and so Weak? Some Evidence from the Car Industry.*, *Lobbying in the European Community*, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.122.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, *Transizione 4.0*, 2023: <https://www.mimit.gov.it/it/transizione40>.

Modiano, M., *English in a post-Brexit European Union*. *World Englishes.*, s.i.l., 2017, 36 (3), 313–327.

Panetta R, Tiani V. *La rivoluzione della portabilità di tutti i dati (a favore dei piccoli)*, *Il Sole 24 Ore Nòva 24*, marzo 2022.

Paolo Errico, *intervista: Le PMI e il Data Act*, novembre 2023.

Paolo Silvestri, *Intervista: Confindustria e Data Act*, 2023

Parlamento Europeo, *DMA e DSA explained*, 2023: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211209STO19124/eu->

[digital-markets-act-and-digital-services-act-explained?&at_campaign=20234-Digital&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=RSA&at_goal=TR_G&at_audience=digital%20markets%20act&at_topic=DMA_DSA&at_location=IT&gclid=CjwKCAjw38SoBhB6EiwA8EQVLqCLvWKZMZROYgk8ZIX4Lif8A67YL6VSWHyp1Mj9tJtH_tWwo333qRoCn4kQAvD_BwE](https://www.google.com/campaign=20234-Digital&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=RSA&at_goal=TR_G&at_audience=digital%20markets%20act&at_topic=DMA_DSA&at_location=IT&gclid=CjwKCAjw38SoBhB6EiwA8EQVLqCLvWKZMZROYgk8ZIX4Lif8A67YL6VSWHyp1Mj9tJtH_tWwo333qRoCn4kQAvD_BwE)

Parlamento europeo, ITRE work in progress, 2023.

Parlamento europeo, Le commissioni del Parlamento europeo, 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/committees>

Parlamento Europeo, Legislative Train Schedule, Data Act, 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-act>

Parlamento Europeo, Legislative Train Schedule, DGA, 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-governance-act>

Parlamento europeo, Legislative Train Schedule, DMA 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-markets-act>

Parlamento europeo, Legislative Train Schedule, DSA, 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act>

Parlamento europeo, Note sull'Unione Europea, La Commissione europea, 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/25/la-commissione-europea>

Parlamento europeo, Piccole e medie imprese, 2023:
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/63/piccole-e-medie-imprese>.

Parlamento Europeo, Strategia europea per i dati: la linea del Parlamento, 2023:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210218STO98124/strategia-europea-per-i-dati-la-linea-del-parlamento?at_campaign=20234-Digital&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=DSA&at_goal=TR_G&at_audience=&at_topic=Data_Sharing&gclid=Cj0KCQjwoK2mBhDzARIsADGbjerX5HnJ25nY0l6IeLSYegK0nWeLj3Io9TiCKH7kR32a1Yqgf-caAgR0EALw_wcB

Parlamento Europeo, Tutto sul Parlamento, 2023

Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, presentazione delle priorità politiche della presidenza spagnola, 15 giugno 2023

Perarnaud C., Fanni R., *The EU Data Act, Towards a new European data revolution?*, CEPS Policy Insights, s.i.l., marzo 2022.

Perez, L. & Cambra-Fierro, J. *Value generation in B2B contexts: the SMEs' perspective*, European business review, vol. 27, no. 3, s.i.l., 2015, pp. 297-317.

Petrillo, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying: regole, casi, procedure*. Bologna: Il Mulino, 2019.

Polletti D., *Gli intermediari dei dati*, European Journal of privacy law and technologies, Suor Orsola Benincasa Editrice, Vol.1, pp 45-56, Italia, 2022.

Polo M., Sassano A., *Dma: Digital Markets Act o Digital Markets Armistice?*, in "Mercato Concorrenza Regole, Rivista quadrimestrale", s.i.l., 3/2021, pp. 501-532.

Post, Robert C. *Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere*. Duke law journal. 67.5, s.i.l. 2018, pp: 981–1072.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) (COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD)).

Ruiter E. *The European Parliament's mandate for trilogues: explaining the discretion of political group advisors*, Journal of European Public Policy Volume 29, 2022 - Issue 3, Pages 363-382. s.i.l. 10 Dec 2020.

Sahal, Radhya, John G. Breslin, and Muhammad Intizar Ali. “*Big Data and Stream Processing Platforms for Industry 4.0 Requirements Mapping for a Predictive Maintenance Use Case.*” Journal of manufacturing systems 54, s.i.l., 2020 pp:138–151.

Saura, José Ramón, Domingo Ribeiro-Soriano, and Daniel Palacios-Marqués. *Setting Privacy 'by Default' in Social IoT: Theorizing the Challenges and Directions in Big Data Research*. Big data research. 25, s.i.l. 2021

Shabani M., *The Data Governance Act and the EU's move towards facilitating data sharing*, *Molecular Systems Biology*, s.i.l., 2021.

Sostenibili Futuri, guida visionaria al futuro che vogliamo, convention organizzata dalla Fondazione Guido Carli, 3 dicembre 2023

Suarez-Davis, *Data isn't "the new oil"- is way more valuable than that.*, The Drum, 2022.

Szczepanski Marcin, Think Thank Parlamento Europeo, *Is data the new oil? Competition issues in the digital economy*, 2020.

Ünver, H Akın. *Computational International Relations What Can Programming, Coding and Internet Research Do for the Discipline?* All Azimuth 8.2, s.i.l. 2019, pp: 157–389

Vmware, *An EU Data Act fit for the multi-cloud world*, VMware Position Paper on the EU Data Act, ottobre 2022.

W. Grant, *Pressure Groups and the European Community: An Overview*, Lobbying in the European Community, Nuffield European Studies, Oxford, 2004, p.32.

Witt, Anne C. *The Digital Markets Act: Regulating the Wild West*. *Common market law review*. 60.Issue 3, s.i.l. 2023, pp: 625–666

Zelm, Martin, ed. *Enterprise Interoperability: Smart Services and Business Impact of Enterprise Interoperability*. First edition. London, United Kingdom: ISTE, 2018.

Alberto Rossi